



## OSSERVAZIONI ALLA NORMA DI PIANO

ISTRUTTORIE DELLE OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI PTCP DELLA PROVINCIA DI SALERNO  
adottata con delibere di G.P. n. 479 del 27.12.2010 e n. 28 del 31.01.2011



Art.2 – La disciplina del Piano (24)

Osservazione N.13 COMUNE DI S. VALENTINO TORIO Osservazione N.39 COMUNE DI ANGRI	Richiesta di adeguamento alla L.R. 13/2008.L'attuazione dei criteri definiti dal PTCP per l'individuazione delle aree agricole chiede che nella Proposta di PTCP venga meglio definita la disciplina urbanistica delle aree agricole secondo gli indirizzi del PTR ed in particolar modo delle aree:- agricole periurbane, quali aree libere a ridosso degli insediamenti urbani, introducendo indici e parametri come così previsto dal PTR.- "aggregati edilizi prevalentemente residenziali siti in contesti agricoli",al fine di meglio soddisfare le esigenze delle popolazioni locali, anche tenuto conto delle incentivazioni previste dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR 2007-2013), si ritiene più opportuno definire una disciplina meglio strutturata che preveda il completamento e l'integrazione dell'esistente, utilizzando al meglio aree ormai sottratte agli usi agricoli e quindi consentendo di contenere il consumo di nuovi suoli. Si vuole far osservare che in sede di elaborazione della Proposta di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale l'Amministrazione Provinciale ha tenuto in scarsa considerazione quanto già disciplinato dalla L.R. 13/2008 e precisamente degli indirizzi contenuti nel Documento di Piano alla Scheda di Sintesi – II QTR – Ambienti Insediativi/ "Indirizzi strategici per il <b>dimensionamento e i carichi insediativi</b> " con particolare riferimento alla disciplina del campo rurale aperto.Il PTR, infatti, stabilisce che:I PTCP devono orientare la pianificazione dello spazio rurale aperto coniugando tutela e valorizzazione del paesaggio con le esigenze e le aspirazioni socio-economiche delle popolazioni locali, anche secondo quanto previsto dai più recenti strumenti di programmazione regionale. Per una migliore disciplina del campo rurale aperto sarà di fondamentale importanza disciplinare l'uso del territorio agricolo, soprattutto tenendo conto degli elementi caratteristici che ne contraddistinguono le diverse parti. In sede di elaborazione dei PUC dovrà essere data la possibilità di distinguere aree agricole ordinarie, aree agricole di salvaguardia periurbana, aree agricole di tutela paesaggistica e naturalistica, parchi agricoli ed aree agricole produttive, differenziando usi ed indici di edificabilità in modo da ottenere risultati congruenti con l'identità culturale del paesaggio agricolo, favorendone il reinsediamento umano. Per la realizzazione della logistica delle aree agricole produttive è necessario utilizzare indici più consoni, relativamente alla sola conduzione del fondo agricolo, al fine di poter realizzare uffici ed attrezzature in genere a servizio della stessa attività. Gli spazi agricoli marginali con eterogeneità di funzioni ed usi devono essere disciplinate con una caratterizzazione urbanistico-normativa.I PTCP devono definire sulla base delle specificità dei STS e delle analisi più approfondite dei luoghi una disciplina dello spazio rurale aperto che consenta di organizzare la marginalità dei centri urbani, le cosiddette zone agricole eterogenee, i nuclei e i quartieri extraurbani di cui alla L.R. n.26/2002, nonché individuare le aree agricole produttive direttamente connesse con le esigenze di tutela delle aree di pregio, ambientale di fragilità idrogeologica e di interesse paesaggistico.	L'osservazione riguarda solo per inciso l'art. 2, riguardando più specificamente argomenti relative agli artt. 83- 86,a i quali si rimanda.
Osservazione N.18 (07 RA) COMUNE DI Baronissi	<p>Sul dimensionamento - <i>pur prendendo atto che il P.T.C.P. all'attuale non determina i carichi insediativi e il dimensionamento dei P.U.C., rimandando tale fase dopo l'approvazione del Piano stesso e affidando tale compito ad una "conferenza" permanente formata dai territori rientranti nei singoli ambiti, si ritiene utile osservare che <b>occorre con chiarezza determinare già da questa fase le modalità di funzionamento delle conferenze</b>, in maniera da non mortificare i territori minori rispetto a quelli con maggior numero di abitanti presenti nell'ambito, ed i tempi di conclusione dell'iter, nonché i contenuti del documento che i Comuni dovranno sottoporre all'Unità dell'Organismo di Piano entro 120 gg. dall'approvazione del P.T.C.P., in modo che essi siano confrontabili.</i></p> <p><b>Si richiede di valutare le previsioni di sviluppo dei centri urbani della valle dell 'Imo, non solo sulla base delle proiezioni statistiche ma, al fine di consentire una vera riqualificazione dei principali centri abitati della Valle, nell'attenta considerazione di tutti gli attrattori presenti sul territorio quali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>l'Università degli Studi di Salerno ed in particolare per il territorio di Baronissi la presenza della Facoltà di medicina che comporterà certamente la localizzazione di cliniche e/o attrezzature sanitarie di particolare livello qualitativo;</i></li><li>- <i>la presenza di particolari attrattori commerciali (Ikea) che genera ulteriori richieste di spazi per attività similari;</i></li><li>- <i>la vicinanza e la facilità accesso, anche con mezzi pubblici alla città capoluogo, legata a dotazioni del territorio di particolare qualità ( parco giochi, asili nido, scuole anche superiori etc);</i></li><li>- <i>l'ormai avvenuto decollo della "città dei giovani e dell'innovazione" che insedierà nel territorio comunale importanti centri di ricerca, spin off universitari, aziende produttrici di beni e servizi;</i></li></ul> <p><i>e delle possibilità che gli stessi "in nuce" implicheranno sullo sviluppo del territorio.</i></p> <p><b>Si richiede, infine, di specificare, altresì, che le nuove previsioni di sviluppo dovranno per la massima parte essere assorbite all'interno delle aree urbanizzate o intercluse limitando l'utilizzo nuove aree.</b></p>	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, per gran parte degli aspetti osservati, non si impone la necessità di una modifica del dato normativo. Solo in merito ad alcuni limitati aspetti – che fanno riferimento anche ad altri articoli - si è ritenuto di poter in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.22 COMUNE DI MINORI Osservazione N.23 COSTA D'AMALFI_CONFERENZA SINDACI Osservazione N.24 COMUNE DI MAIORI Osservazione N.48 COMUNE DI VIETRI SUL MARE Osservazione N.56 COMUNE DI SCALA Osservazione N.68 COMUNE DI TRAMONTI Osservazione N.73 COMUNE DI FURORE	Richiesta di adeguamento alla L.R. 13/2008.Richiesta di modifica del co.3 dell'art.2 come segue: La Provincia opera sia la <b>verifica di conformità</b> della pianificazione comunale urbanistica generale e attuativa rispetto alla normativa statale e regionale vigente sia la <b>verifica di compatibilità</b> della medesima pianificaZione comunale rispetto al P. T.C.P.	La verifica di compatibilità della pianificazione comunale urbanistica generale ed attuativa rispetto alla normativa statale e regionale è comunque effettuata dalla Provincia. Le considerazioni espresse in dette osservazioni trovano sostanziale condivisione nel presente PTCP, se non si guarda solo alla norma in esame, bensì il complessivo assetto normativo. La verifica di "conformità" e di "compatibilità" - che la Provincia effettuerà secondo le modalità delineate dalle NTA – va già (senza la necessità della modifica specificamente richiesta) nel senso richiesto nelle ridette osservazioni.
Osservazione N.19 (11RA) COMUNE DI SALERNO	La redazione e/o l'adeguamento dei PUC risultano ulteriormente complicati dalla metodologia di Piano che prevede attività di pianificazione dinamica (art. 2 lett. E delle NTA del PTCP) che saranno svolte successivamente all'approvazione del PTCP, e che si configurano per i Comuni come tappe obbligatorie, ciascuna da superare prima di raggiungere l'ambito traguardo (adeguamento dei PUC al PTCP) il cui tempo assegnato (dodici mesi) per le azioni da compiere appare davvero illusorio. <b>Non emerge</b> , inoltre, dal Piano Provinciale il <b>dato del carico insediativo ammissibile</b> , cui il PTCP perviene solo dopo la sua approvazione attraverso le proposte dei Comuni secondo il complicato meccanismo già illustrato e di cui all' art. 58 prima citato. In sostanza le attività di studio dei carichi ammissibili e di consultazione dei Comuni, le cui risultanze andavano poste alla base del PTCP, sono rinviata alla fase successiva all'approvazione dello stesso PTCP, in vigenza quindi di misure di salvaguardia i cui effetti, come prima illustrato, sono di fatto paralizzanti per le attività urbanistiche ed edilizie dei Comuni.	Le attività di pianificazione dinamica prevista dal PTCP sono perfettamente coerente con le finalità dalla L.R. n16/04 in particolare si richiamano il dettato dell'art 4 " Cooperazione istituzionale nei processi di pianificazione" e art 7 " Competenze". A riguardo si evidenzia che la proposta di piano nel frattempo è stata già dichiarata compatibile con il PTR dal tavolo della Conferenza Permanente di Pianificazione, indetto ai sensi della legge regionale 13/08 con la Regione e le altre Province campane. Per quanto attiene i carichi insediativi il rilievo viene soddisfatto recependo le prescrizioni regionali allegate agli esiti della richiamata Conferenza di pianificazione .
Osservazione N.34 COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO  Osservazione N.38 COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA	Art.2 – La disciplina del Piano B - Le Norme di piano SI CHIEDE di inserire al punto b dell'art. 2 delle norme di attuazione: "Gli strumenti di pianificazione comunale possono rettificare le delimitazioni grafiche contenute negli elaborati cartografici contenuti nel presente Piano, per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno. Ovvero su elaborati grafici a scala maggiore. Le predette rettifiche, non costituendo difformità tra lo strumento comunale ed il presente Piano, non costituiscono varianti allo stesso", considerando che i piani urbanistici comunali constano di analisi e di rappresentazioni dei tematismi di studio e di progetto di maggiore dettaglio. Le scale adottate per la rappresentazione dei tematismi induce elementi di perplessità sulla esatta definizione planimetrica delle indicazioni dettate dal PTCP. Le verifiche di conformità e compatibilità tra la proposta di PTCP e il vigente Piano Urbanistico Comunale, approvato con decreto del Presidente della Provincia di Salerno n.220 del 15.12.2010, risultano particolarmente difficoltose.	Quanto richiesto dai Comuni è già previsto dall'art. 4, lett. B, 2)
Osservazione N.37 (02RA) COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO	Dalla lettura dell'impianto normativo del PTCP [relativo all'art.2 co.3 nota N.d.R.], non risulta chiarito: <b>a) quali siano le norme di organizzazione e quali quelle obiettivo;</b> <b>b) in quale fase dei procedimenti amministrativi comunali inerenti le trasformazioni del territorio, le denominate "norme di</b>	La distinzione tra norme di organizzazione e norme obiettivo è già descritto in maniera chiara dalla norma in questione. Dalla lettera del richiamato articolo, e dalla lettura sistematica del complessivo impianto del PTCP, è possibile evincere tutti gli altri aspetti relativi a tali distinte categorie di norme. Le norme di organizzazione, difatti, vengono definite come le norme che

	<b>organizzazione e obiettivo”, ancorché non identificate, costituiscono obblighi cogenti.</b>	<i>“disciplinano obblighi e attribuzioni, funzionamento e procedimenti, criteri e parametri di pianificazione e programmazione”, mentre le norme obiettivo “assegnano ai pianificatori sottordinati gli obiettivi che devono perseguire con le loro disposizioni”.</i>
<b>Osservazione N.32 COMUNE DI CAMEROTA</b>	<p>Norme di piano: si chiede di' riformulare la previsione della proposta di .Ptcp.,nonché le ulteriori analoghe previsioni contenute nella norma di Piano, prevedendo che la Provincia operi la verifica di compatibilità sulla pianificazione comunale urbanistica rispetto al PTCP e la verifica di conformità con la normativa statale e regionale vigente, come stabilito dalla LR.16/04 e s.m.i.</p> <p>Per quanto la L.R. 1/2011 abbia abrogato diversi articoli della L.R. 16/04 che verranno sostituiti da un prossimo Regolamento,di attuazione per il governo del territorio,nelle more di detto Regolamento le disposizioni abrogate rappresentano comunque un indirizzo sostanziale - soprattutto in rapporto al contenuto degli articoli non' abrogati-che pertanto vanno assunte come riferimento fondativo per le relazioni fra Provincia e Comuni. La L.R. 16/2004, in particolare, stabilisce: • all'art.3, co.1, che "La pianificazione territoriale e urbanistica è definita dal complesso degli atti adottati dalle competenti amministrazioni in conformità alla legislazione nazionale e regionale, disciplinanti l'uso, la tutela e i processi di trasformazione del territorio"; (non abrogato), . all'art.4, co.2, che "La presente legge disciplina gli strumenti di raccordo e coordinamento . tra la Regione e gli enti locali, da attuare in sede di individuazione degli obiettivi della pianificazione e nella successiva fase di verifica della compatibilità delle scelte adottate";(non abrogato) all'art.24, co.4, che" <b>Il piano adottato (Puc) è trasmesso alla provincia per la verifica di compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati e di conformità con la normativa statale e regionale vigente.</b></p> <p><b>Adeguamento proposta di Ptcp:</b> Si chiede di adeguare la proposta di Ptcp ai successivi rilievi evidenziando che attesa la rilevanza delle questioni, la rettifica richiesta costituisce variante essenziale alla proposta adottata che richiederà, necessariamente la riattivazione del procedimento di adozione stesso:</p> <p><b>L'art.2, co.7, delle norme di Piano non risulta conforme all’art.18 della L.R.16/04;</b> che attribuisce al Ptcp (da approvare nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge 'stessa, assicurando pertanto la partecipazione al procedimento di formazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati) e non a strumenti attuativi dello stesso il compito di fissare i carichi insediativi ammissibili nel territorio (art.18, co.2,: lett.b) ed in particolare individua nella componente strutturale il compito di fissare gli indirizzi e i criteri per il dimensionamento dei piani urbanistici comunali, nonché l'indicazione dei limiti di sostenibilità delle relative previsioni (art,18,co.5; lett.b) nonché di stabilire i soli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali(art.18,co.5,:lett.g).</p>	<p>La verifica di compatibilità della pianificazione comunale urbanistica generale ed attuativa rispetto alla normativa statale e regionale è comunque effettuata dalla Provincia. Le considerazioni espresse in dette osservazioni trovano sostanziale condivisione nel presente PTCP, se non si guarda solo alla norma in esame, bensì il complessivo assetto normativo. La verifica di "conformità" e di "compatibilità" - che la Provincia effettuerà secondo le modalità delineate dalle NTA – va già (senza la necessità della modifica specificamente richiesta) nel senso richiesto nella ridette osservazione. Solo in merito ad alcuni limitati aspetti – che fanno riferimento anche ad altri articoli - si è ritenuto di poter in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo a tali aspetti relativo.</p>
<b>Osservazione N.16 (06RA) COMUNE DI EBOLI</b>	<p>Comune di Eboli non comprende come siano state esattamente definite e perimetrare (Nta, art.12, comma 5) le unità di paesaggio identitario (UdP), per quanto l'indicazione cartografica sia flessibile e possono essere adeguate in sede di Conferenza (Nta, art.2, comma 8, art.3 comma 8, art.12, comma 7).</p> <p><b>CARICO INSEDIATIVO</b> In riferimento alle disposizioni di indirizzo ai comuni finalizzate al dimensionamento dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) (assai ridi-mensionato rispetto alla precedente versione), un compito del Rap-porto Ambientale (RA) del Ptcp sarebbe dovuto essere, quantomeno, quello di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- stabilire il carico insediativo complessivo per l’intero territorio provinciale</li><li>- definire i criteri per la ripartizione dei pesi insediativi fra i singoli Ambiti insediativi</li><li>- definire i criteri per la ripartizione dei pesi insediativi fra i sotto-sistemi individuabili all’interno di ciascun Ambito (considerata la loro ampia dimensione territoriale)</li></ul>	<p>La osservazione viene soddisfatta recependo le prescrizioni fatte in sede di Conferenza Permanente di Pianificazione, indetta ai sensi della legge regionale 13/08 con la Regione e le altre Province campane.</p>
<b>Osservazione N.28 (08RA) COMUNE DI BATTIPAGLIA</b>	<p>Il Comune, in riferimento al processo di governo del territorio fondato sulla co-pianificazione ed alla istituzione e funzionamento della Conferenza d'Ambito (art. 2 c. 6-7-8), ritiene che la validità dello sforzo “innovativo” di questo Ptcp, rispetto ai precedenti, sia messa in discussione (annullata) proprio dall’implementazione, di se stessa all’interno della “<b>conferenza d’ambito” in cui, proprio la diversità socio-culturale associata alle differenti condizioni politiche degli attori (Enti Locali) definisce le criticità operative e programmatiche in un sistema decisionale democratico.</b></p> <p><b>CARICO INSEDIATIVO</b> In riferimento alle disposizioni di indirizzo ai comuni finalizzate al dimensionamento dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) (assai ridi-mensionato rispetto alla precedente versione), un compito del Rap-porto Ambientale (RA) del Ptcp sarebbe dovuto essere, quantomeno, quello di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- stabilire il carico insediativo complessivo per l’intero territorio provinciale</li><li>- definire i criteri per la ripartizione dei pesi insediativi fra i singoli Ambiti insediativi</li><li>- definire i criteri per la ripartizione dei pesi insediativi fra i sotto-sistemi individuabili all’interno di ciascun Ambito (considerata la loro ampia dimensione territoriale)</li></ul>	<p>Le attività di pianificazione dinamica prevista dal PTCP sono perfettamente coerente con le finalità dalla L.R. n16/04 in particolare si richiamano il dettato dell’art 4 “ Cooperazione istituzionale nei processi di pianificazione” e art 7 “ Competenze”. A riguardo si evidenzia che la proposta di piano nel frattempo è stata già dichiarata compatibile con il PTR dal tavolo della Conferenza Permanente di Pianificazione, indetto ai sensi della legge regionale 13/08 con la Regione e le altre Province campane. Per quanto attiene i carichi insediativi il rilievo viene soddisfatto recependo le prescrizioni regionali allegate agli esiti della richiamata Conferenza di pianificazione .</p>
<b>Osservazione N.25 COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO</b>	<p>Il Comune, in riferimento al processo di governo del territorio fondato sulla co-pianificazione ed alla istituzione e funzionamento della Conferenza d'Ambito (art. 2 c. 6-7-8), ritiene che la validità dello sforzo “innovativo” di questo Ptcp, rispetto ai precedenti, sia messa in discussione (annullata) proprio dall’implementazione, di se stessa all’interno della “<b>conferenza d’ambIt o” in cui, proprio la diversità socio-culturale associata alle differenti condizioni politiche degli attori (Enti Locali) definisce le criticità operative e programmatiche in un sistema decisionale democratico.</b></p>	<p>Le attività di pianificazione dinamica prevista dal PTCP sono perfettamente coerente con le finalità dalla L.R. n16/04 in particolare si richiamano il dettato dell’art 4 “ Cooperazione istituzionale nei processi di pianificazione” e art 7 “ Competenze”. A riguardo si evidenzia che la proposta di piano nel frattempo è stata già dichiarata compatibile con il PTR dal tavolo della Conferenza Permanente di Pianificazione, indetto ai sensi della legge regionale 13/08 con la Regione e le altre Province campane.</p>
<b>Osservazione N.45 Ordine degli Architetti Provincia di Salerno</b>	<p>Alle "attività di pianificazione dinamica" si prevede l'istituzione di una Conferenza permanente, nel cui ambito devono essere necessariamente assunte le determinazioni riguardanti, tra l'altro, la pianificazione urbanistica congiunta tra più comuni.</p> <p>Trattasi di una sorta di atipico "<b>ente locale intermedio</b>" su cui far valere un coordinamento su temi precisi ed a scala comunale, proponendo una serie di contenuti che sono di competenza dei comuni, perché dotati di potestà pianificatori a sui propri territori. Il concetto quindi della conferenza permanente propone una metodica "forzosa" di gestione delle scelte territoriali, non più a scala provinciale, ma locale.</p> <p>La tendenza a incidere sulla tipicità del procedimento pianificatorio e sul quadro delle competenze comunali in materia emerge in modo ancora più evidente se si considera che il compito della Provincia nell'ambito della pianificazione comunale è la verifica di conformità. Dunque il ruolo della provincia viene a delinearsi in ambiti ben più ampi di quella istituzionali delineati dalla legislazione urbanistica, proponendosi come partner nella redazione degli strumenti urbanistici comunali, in contrapposizione con il suo ruolo di Ente deputato dalla legge alla verifica di conformità dei piani stessi.</p> <p>Di fatto il PTCP così impostato tende naturalmente a sminuire i contenuti dei piani urbanistici comunali, proponendo una scala intermedia, ben lontana dalla scala di area vasta di competenza. Le principali scelte, infatti, perfino quelle inerenti modalità di perequazione condivisa (tra comuni diversi oltre che di edificazione in aree agricole, asservendo terreni anche di comuni limitrofi), vengono sviluppate per ambiti territoriali allargati (le unità di paesaggio identitario, sottocategoria degli ambiti identitari).</p> <p>- Risulta che la proposta di PTCP non sia stata preceduta dalle <b>intese</b> di cui all'art. 18 co. 8 della L.R.C. 16/2004, per la definizione delle disposizioni relative alle materie di cui al comma 7 dello stesso art. 18.</p> <p>In particolare, dagli artt. 2 e 12 delle NTA del PTCP, emerge che si è proceduto alla individuazione di contesti territoriali univoci per il governo del paesaggio - c.d. Unità di Paesaggio - senza la previa intesa sopra indicata, che deve precedere e non seguire la proposta di piano.</p>	<p>Le attività di pianificazione dinamica prevista dal PTCP sono perfettamente coerente con le finalità dalla L.R. n16/04 in particolare si richiamano il dettato dell’art 4 “ Cooperazione istituzionale nei processi di pianificazione” e art 7 “ Competenze”. A riguardo si evidenzia che la proposta di piano nel frattempo è stata già dichiarata compatibile con il PTR dal tavolo della Conferenza Permanente di Pianificazione, indetto ai sensi della legge regionale 13/08 con la Regione e le altre Province campane. Per quanto attiene i carichi insediativi il rilievo viene soddisfatto recependo le prescrizioni regionali allegate agli esiti della richiamata Conferenza di pianificazione .</p> <p>Infine, appare non condivisibile il rifermento all’art. 18 commi 7 ed 8 della L.R., così come, di conseguenza, il rilievo secondo cui l’individuazione delle Unità di Paesaggio avrebbe necessitato la preliminar adozione di intese con i soggetti indicati dalla norma richiamata. Le Unità di Paesaggio, difatti, oltre ad essere state individuate facendo riferimento a precise indicazioni contenute nella Carta dei Paesaggi della Campania contenuta nel PTR, rappresentano comunque una indicazione di “metodo” – ossia su come articolare il processo di copianificazione, individuando contesti territoriali di riferimento per la definizione e per l’attuazione delle politiche di governo del paesaggio - e non di “merito”- ossia riguardante i contenuti di tali politiche .</p>
<b>Osservazione N.09 (05RA) COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO</b>	<p><b>CARICO INSEDIATIVO</b> In riferimento alle disposizioni di indirizzo ai comuni finalizzate al dimensionamento dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) (assai ridi-mensionato rispetto alla precedente versione), un compito del Rap-porto Ambientale (RA) del Ptcp sarebbe dovuto essere, quantomeno, quello di:</p>	<p>L’osservazione viene soddisfatta recependo le prescrizioni regionali allegate agli esiti della Conferenza Permanente di Pianificazione, indetto ai sensi della legge regionale 13/08 con la Regione e le altre Province campane. richiamata Conferenza di pianificazione .</p>

	<div>- stabilire il carico insediativo complessivo per l’intero territorio provinciale</div> <div>- definire i criteri per la ripartizione dei pesi insediativi fra i singoli Ambiti insediativi</div> <div>- definire i criteri per la ripartizione dei pesi insediativi fra i sotto-sistemi individuabili all’interno di ciascun Ambito (considerata la loro ampia dimensione territoriale)</div>	
Osservazione N.62 (09RA) ITALIA NOSTRA	<div>Nell’art. 2 comma 7, viene rinviata a una futura “Conferenza permanente” che sarà convocata per ogni “Ambito identitario” la <b>definizione di contenuti assai importanti che invece debbono essere definiti nel Ptcp</b>. Ciò vale, in particolare, per i carichi insediativi ed il dimensionamento dei Puc con i relativi standard.</div> <div>Anche il comma 1 dell’art. 113 conferma questa logica elusiva e del rinvio perché si rimanda ad un <b>“Piano di Dimensionamento Provinciale”</b> la definizione dei limiti per i pesi insediativi che i Puc debbono osservare, quando <b>spetta esattamente al Ptcp il compito di fissarli</b>. Inoltre <b>la frammentazione sub provinciale di importanti decisioni strategico-strutturali renderà più difficile e meno consapevole il controllo democratico</b> sui processi di trasformazione del territorio e relative ricadute sull’ambiente.</div>	<div>Le attività di pianificazione dinamica prevista dal PTCP sono perfettamente coerente con le finalità dalla L.R. n16/04 in particolare si richiamano il dettato dell’art 4 “ Cooperazione istituzionale nei processi di pianificazione” e art 7 “ Competenze”. A riguardo si evidenzia che la proposta di piano nel frattempo è stata già dichiarata compatibile con il PTR dal tavolo della Conferenza Permanente di Pianificazione, indetto ai sensi della legge regionale 13/08 con la Regione e le altre Province campane. Per quanto attiene i carichi insediativi il rilievo viene soddisfatto recependo le prescrizioni regionali allegate agli esiti della richiamata Conferenza di pianificazione .</div>
Osservazione N.64 (10RA) INU	<div>Perequazione territoriale</div> <div>Nelle Nta, all’art.2, lettera k del comma 7, si fa riferimento a “l’applicazione di criteri perequativi, ovvero l’equa ripartizione tra i comuni interessati degli oneri e dei benefici derivanti dagli accordi”.</div> <div>Sembra essere l’unico riferimento a forme di perequazione territoriale, dovendosi ipotizzare che l’eventuale necessità di ripartizione di vantaggi e oneri fra i singoli comuni di ciascun Ambito avvenga in sede di Conferenza d’Ambito.</div> <div>Tuttavia, data la notevole estensione degli Ambiti, si ritiene che eventuali applicazioni di forme di perequazione territoriale possano, in maniera volontaria, riguardare anche un sottoinsieme dei comuni in essi ricompresi.</div> <div>CARICO INSEDIATIVO</div> <div>In riferimento alle disposizioni di indirizzo ai comuni finalizzate al dimensionamento dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) (assai ridi-mensionato rispetto alla precedente versione), un compito del Rap-porto Ambientale (RA) del Ptcp sarebbe dovuto essere, quantomeno, quello di:</div> <div>- stabilire il carico insediativo complessivo per l’intero territorio provinciale</div> <div>- definire i criteri per la ripartizione dei pesi insediativi fra i singoli Ambiti insediativi</div> <div>- definire i criteri per la ripartizione dei pesi insediativi fra i sotto-sistemi individuabili all’interno di ciascun Ambito (considerata la loro ampia dimensione territoriale)</div>	<div>La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità, di una modifica del dato normativo nel senso richiesto dall’osservazione, salvo valutare la possibilità di alcune limitatissimi interventi. Per quanto attiene il carico insediativo l’osservazione viene soddisfatta recependo le prescrizioni regionali allegate agli esiti della Conferenza Permanente di Pianificazione, indetto ai sensi della legge regionale 13/08 con la Regione e le altre Province campane. richiamata Conferenza di pianificazione</div>
Osservazione N.78 MIBAC Direzione Regionale	<div>Il Ptcp prevede in una pluralità di casi, il rinvio di contenuti che dovrebbero far parte della stessa struttura del piano a successivi atti, studi e piani di settore. Si vedano, in proposito, l’art. 2, comma 7 delle NTA che rinvia alla “Conferenza permanente” per la definizione di una serie di scelte di rilevante importanza per i cosiddetti “ambiti identitari” ed i successivi artt. 4, 5, 5 7 e segg. che introducono ulteriori modalità della cosiddetta “pianificazione dinamica” a cui vengono demandate scelte che dovrebbero necessariamente far parte del Ptcp. Inoltre, una serie di rilevanti valutazioni, inerenti ad obiettivi fondamentali del Ptcp, e pertanto, dovrebbero precedere e accompagnare le scelte del piano (tra tutte, quelle infrastrutturali), viene paradossalmente differita all’esito della redazione di specifici piani di settore.</div>	<div>Il presente PTCP non effettua “rinvii” o “spezzettamenti” dei contenuti programmatici, avendo già individuato dei precisi indirizzi per la definizione dei programmi d’ambito, che verranno solamente concretizzati nelle relative conferenze, in ossequio al principio di attuazione concordata e partecipata del PTCP, pienamente conforme agli indirizzi contenuti nella legislazione regionale di riferimento e nel PTR. Ne è conferma il fatto che, ai sensi dell’art. 4, comma 3 NTA, qualora si ravvisasse nel contenuto di atti di pianificazione dinamica non disposizioni meramente attuative, bensì divergenti dagli obiettivi o dagli indirizzi di piano, si dovrà procedere ad una variante di piano, con le procedure specificamente previste. Tanto premesso, non si ravvisa, alcuna violazione degli artt. 3 e 18 della L.R. 16/2004, soprattutto se letti ed interpretati in maniera coordinata con il complessivo dato normativo delineato dalla ridetta legge regionale.</div>
Osservazione N.63 AdB Regionale Destra Sele	<div>L’ente chiede a che punto è l’Intesa con le Autorità di Bacino e quando ed in che modo questa potrà incidere sugli indirizzi del PTCP di SA (cfr. art. 27)</div>	<div>Con verbale del 6.12.2011 redatto con le autorità di bacino si è deciso che il PTCP nella sua versione definitiva recepisce integralmente i Piano Stralcio della autorità di Bacino , ottenendo così anche il relativo parere favorevole sulla compatibilità del PTCP con i Piani Stralci.</div>
Osservazione N.04RA LEGAMBIENTE CAMPANIA	<div>IN MERITO ALLE INTESE</div> <div>A tal proposito si eccepisce che invece all’art. 34 c. 3a) delle NTA si dichiara che il PTCP ha concluso intese con gli Enti Parco o facenti funzione per la pianificazione programmatica delle aree incluse nei perimetri di parco. Ma tali intese non vengono riportate tra gli allegati, dal momento che nel paragrafo finale delle NTA dal titolo “Intese” si ritrova solo un generico schema di intesa con il Consorzio ASI che non è né adeguatamente compilato, né tanto meno sottoscritto.</div> <div>IN MERITO AL DIMENSIONAMENTO</div> <div>La particolare scelta organizzativa delle procedure di pianificazione determina la decisione di demandare alle concertazioni per la redazione dei Piani dei sette Ambiti Identitari la definizione dei carichi insediativi ammissibili, seppur vincolandoli a generici valori massimi. Quanto a questi ultimi, la proposta di PTCP risulta adottare indicatori non adeguatamente rappresentativi della estrema eterogeneità dei contesti insediativi presenti in ambito provinciale né opportunamente funzionali all’esigenza di interpretare e rappresentare l’effettivo carico insediativo. Alla mancata registrazione di un dato certo sui carichi insediativi, si aggiunge l’assenza di una stima del patrimonio edilizio esistente comprensivo di un dato ancora più importante relativo al patrimonio edilizio abusivo.</div> <div>Il dato dell’abusivismo, peraltro ampiamente richiamato nella Sintesi non Tecnica con riferimento anche al Rapporto Ecomafia 2007 di Legambiente, non è assolutamente evidenziato nella strategia del PTCP, a meno di richiami nelle schede degli Ambiti dove si prospetta la riqualificazione degli edifici abusivi, se condonabili. Tale aspetto necessariamente richiama la ferma opposizione di Legambiente alle strategie sottese dal Piano Casa e dal decreto Mille Proroghe di procedere a striscianti condoni.</div> <div>La scelta di rimandare ad un sottosistema di pianificazione, qual è il Piano d’Ambito, i carichi insediativi ammissibili rende privo il PTCP del dato più significativo, connesso al suo dimensionamento, in palese contrasto con la normativa vigente (art. 2 lettera b) della L.R. 16/04 che demanda tale definizione specificamente al PTCP. Ciò esclude dal procedimento di VAS le implicazioni sul contesto ambientale (suolo ed altre matrici ambientali) del carico pressorio antropico determinato dai sistemi e strutture insediative.</div>	<div>In merito alle intese ed ai carichi insediativi l’osservazione viene soddisfatta recependo le prescrizioni fatte in sede di Conferenza Permanente di Pianificazione, indetta ai sensi della legge regionale 13/08 con la Regione e le altre Province campane.</div>

Art.3 – Il coordinamento e l’attuazione del Piano: l’Organismo Permanente (6)

Osservazione N.16 COMUNE DI EBOLI	<div>Comune di Eboli non comprende come siano state esattamente definite e perimetrare (Nta, art.12, comma 5) le unità di paesaggio identitario (UdP), per quanto l’indicazione cartografica sia flessibile e possono essere adeguate in sede di Conferenza (Nta, art.2, comma 8, art.3 comma 8, art.12, comma 7).</div>	<div>l’osservazione viene soddisfatta recependo le prescrizioni fatte in sede di Conferenza Permanente di Pianificazione, indetta ai sensi della legge regionale 13/08 con la Regione e le altre Province campane.</div>
Osservazione N.28 COMUNE DI BATTIPAGLIA	<div>Il Comune evidenzia che l’istituzione dell’Unità dell’Organismo di Piano quale “autorità” sovra comunale che stabilisce il dimensionamento insediativo dei territori comunali all’interno di un reticolo oscuro di operatività e di legittimità rispetto ai piani vigenti e a quelli da redigere, sicuramente determinerà conflittualità istituzionali che sono stati sottovalutati nella stesura delle norme di attuazione senza voler entrare nel mento degli indirizzi</div>	<div>Le attività di pianificazione dinamica prevista dal PTCP sono perfettamente coerente con le finalità dalla L.R. n16/04 in particolare si richiamano il dettato dell’art 4 “ Cooperazione istituzionale nei processi di pianificazione” e art 7 “ Competenze”. A riguardo si evidenzia che la</div>

	<p>e dei criteri enunciati per la stima, da parte dei comuni, delle previsioni insediative residenziali. L'Ente, inoltre, contesta il fatto che il Piano non fissa i Carichi Insediativi come invece stabilito dalla LR 16/04 nelle funzioni del Ptcp. La scelta (per certi versi condivisibile) di un piano provinciale non dettagliatamente disegnato si impegna di debolezza all'interno del percorso "discrezionale" di co-pianificazione.</p>	<p>proposta di piano nel frattempo è stata già dichiarata compatibile con il PTR dal tavolo della Conferenza Permanente di Pianificazione, indetto ai sensi della legge regionale 13/08 con la Regione e le altre Province campane. Per quanto attiene i carichi insediativi il rilievo viene soddisfatto recependo le prescrizioni regionali allegate agli esiti della richiamata Conferenza di pianificazione .</p>
<p><b>Osservazione N.09 COMUNITà MONTANA VALLO DI DIANO</b></p>	<p>Si chiede l'inserimento nell'articolato della funzione del Laboratorio Permanente di Pianificazione Partecipata a livello di STS che nel caso di specie si identifica con la Comunità Montana Vallo di Diano, così come previsto dall'art. 7 del L.R. n. 13 del 13/10/2008 "Piano Territoriale Regionale" e già costituito dalia Conferenza dei Sindaci con delibera di giunta della Comunità Montana n. 151 del 30/10/2008.</p>	<p>Lo strumento operativo del Laboratorio Permanente di Pianificazione Partecipata, previsto dall'art. 7 della L. R. 13/2008 quale strumento di partecipazione per le attività di copianificazione tra Regione e Comuni e di espressione della volontà e degli interessi di questi ultimi all'interno della Conferenza Permanente di Pianificazione a livello regionale, verrà analogamente utilizzato anche per le attività di copianificazione previste dal presente Piano. Pertanto, in ossequio al dettato della richiamata legge regionale, che ne evidenzia la natura di organismo consultivo/propositivo, funzionale a garantire la partecipazione delle comunità territoriale, in tutte le loro articolazioni, ai meccanismi di pianificazione territoriale, non appare conforme, come richiesto, un inserimento dello stesso all'interno dell'articolazione degli uffici della Provincia, bensì consiglia il suo utilizzo come soggetto da coinvolgere nella realizzazione delle politiche di attuazione del presente Piano, in particolar modo nella definizione dei PSP.</p>
<p><b>Osservazione N.45 Ordine degli Architetti Provincia di Salerno</b></p>	<p>L'art. 3 delle NTA istituisce un Organismo Permanente per ii coordinamento e l'attuazione del piano, costituito in 5 unità operative in diversi ambiti; una di queste è l'Unità di supporto agli enti locali e per l'approvazione della pianificazione comunale. Tale previsione fa seguito alla delibera di G.P. n 144 del 07.05.2010 con la quale si provvedeva a chiedere alla Regione Campania la delega alla Provincia per lo svolgimento di tutte le funzioni di supporto tecnico e finanziario ai processi di pianificazione comunale previste dall'art. 40 L.R. 16/04. Ora, tali previsioni sono state istituzionalizzate ed ufficializzate all'interno di uno dei segmenti dell'Organismo permanente di coordinamento ed attuazione del PTCP.</p> <p>Senonché nel quadro della disciplina dei rapporti tra Enti prevista nella L.R.C. 16/04 e delle relative prerogative, non vi è margine per ritenere sussistente la legittimazione della Provincia a svolgere tali ruoli.</p> <p>D'altro canto e correlativamente, il modello procedimentale delineato dall'art. 24 della LRC16/04 è strutturato in modo da attribuire rilevanti funzioni ed una consistente partecipazione alle Province nell'ambito del procedimento di formazione ed approvazione dei PUC.</p> <p>In tale contesto, non appare coniugabile l'affidamento alle Province delle funzioni di supporto tecnico e finanziario ai processi di pianificazione comunale con l'attribuzione delle competenze normativamente delineate dalla legge in sede di approvazione del Puc, laddove si finisce per introdurre un meccanismo di strisciante unicità del centro di imputazione delle funzioni pianificatorie che la legge attribuisce volutamente a distinti enti e ripartisce all'uopo tra comuni e province, in un fisiologico sistema di controllo nell'azione amministrativa che quanto proposto dalla Provincia finirebbe in sostanza per vanificare.</p> <p>i servizi afferenti alle attività "di ricerca e sviluppo del territorio, iniziative sperimentali e di tecnologia avanzata" affidati nelle NTA del Piano alla Fondazione CRIS, sono da ricondurre a quelli di rilevanza economica, tant'è che vanno certamente ricondotti al novero dei servizi di tipo urbanistico di cui all'Allegato II A del Codice dei Contratti Pubblici - D. Lgs. 163/2006- integralmente assoggettati alle regole di tale Codice per il relativo affidamento ed espletamento, nel rispetto dei principi comunitari in tema di concorrenza.</p> <p>La materia di cui stiamo trattando non è in alcun modo riconducibile ai servizi culturali e del tempo libero ed il ruolo della Fondazione CRIS di "organismo strumentale per lo sviluppo del territorio" appare contrastante con quello individuato nella stessa delibera istitutiva - la n. 16/2010 – che correttamente invece fa riferimento ai servizi sociali e culturali; diversamente, la fondazione sarebbe da intendersi istituita ed operante in patente violazione della disciplina dei servizi pubblici locali e del mercato delle professioni tecniche.</p>	<p>La vigente legislazione in materia prevede e valorizza le attività di pianificazione dinamica, funzionali alla attuazione partecipata delle strategie di pianificazione. Sono ovviamente lasciate alla discrezionalità dell'Amministrazione le modalità e le procedure attuative delle procedure di copianificazione, nonché l'organizzazione dei propri uffici a ciò strumentali. Appare opportuno sottolineare, in risposta a specifici rilievi, che l'articolazione degli Uffici provinciali, delineata nei caratteri essenziali dal presente Piano - che troverà compiuta disciplina in un apposito regolamento approvato dalla Giunta Provinciale, che verrà successivamente recepito nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Salerno – ha proprio la precisa finalità, che appare del tutto evidente, di dare più una efficiente organizzazione delle funzioni di piano, nonché di garantire ottimali condizioni d partecipazione e di controllo. Nelle norme del Presente Piano si prevede che ogni Unità possa avvalersi per il proprio funzionamento anche della collaborazione di esperti e di figure di alta specializzazione esterni all'ente, quando di necessità. Nulla, ovviamente, si prevede in ordine alle modalità di conferimento di tali incarichi che, appare ovvio, avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente. Appare pertanto superflua e infondata la preoccupazione espressa con la ridetta osservazione. In merito all'osservazione riferita al ruolo della Fondazione CRIS, si ricorda che trattasi di ente strumentale della Provincia di Salerno, costituito esclusivamente da essa e senza possibilità di aderenti provati. Lo scopo della Fondazione è, fra l'altro, quello di fornire "[...] supporto e l'assistenza tecnica alla Provincia di Salerno e ai Comuni del suo territorio per l'implementazione e l'ottimizzazione nello svolgimento delle funzioni istituzionali[...]". Ogni qual volta la Fondazione dovesse ricevere commesse da enti pubblici o debba impiegare danaro pubblico è tenuta a rispettare - ai sensi di legge, statuto e regolamento interno - le procedure ad evidenza pubblica richiamate nell'osservazione, che è dunque inammissibile.</p>
<p><b>Osservazione N.66 Provincia di Salerno - Settore Ambiente</b></p>	<p>Viene istituito un Organismo di piano permanente per l'attuazione del PTCP (art. 3), articolato in diverse Unità; in particolare, l'Unità per la pianificazione settoriale provinciale e per le intese sui piani specialistici e l'Unità per la gestione dei rischi e delle risorse ambientali si articolano, a loro volta, in tavoli tecnici, ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissali.</p> <p>A tal proposito, al comma 5 dell'art. 3, in modo generico, si riporta che ogni Unità si avvale anche delle strutture provinciali, senza di fatto chiarire chi fa cosa e l'articolazione delle competenze, laddove queste si intersecano o coincidono con quelle degli specifici settori dell'Ente. Lascia perplessi la lettura del comma 6 dell'art. 3, che prevede la partecipazione a non ben definiti "tavoli programmatici" dell'Assessore "competente per materia", mentre nelle NTA non è mai fatto esplicito riferimento alla partecipazione dei Dirigenti, competenti per materia, nei diversi organismi istituiti.</p> <p>È contestabile, in conclusione, l'impostazione delle NTA, laddove vengono espropriati di competenze alcuni settori della Provincia, subordinando, ad esempio, l'adozione di atti e provvedimenti all'esame delle Unità istituite nell'ambito dell'Organismo di piano permanente.</p> <p>Sarebbe, invece, più appropriato ed opportuno che la Pianificazione di Settore venisse realizzata dai settori competenti dell'Ente, con il coordinamento dell'Organismo di piano permanente, soprattutto quando la stessa si interseca con quella di altri settori.</p>	<p>La Provincia con un proprio regolamento, al fine di gestire la fondamentale fase delle pianificazione dinamica, funzionale alla concretizzazione degli indirizzi del Piano in una visione di dialogo e di collaborazione con tutti i soggetti istituzionali coinvolti, strutturerà i propri uffici in modo adeguato, in maniera da poter garantire adeguato supporto a tutte le attività in oggetto. Il PTCP, per le funzioni e le competenze che gli sono attribuite dalla normativa, è uno strumento necessariamente "multidisciplinare", cioè uno strumento di programmazione di gestione del territorio, che analizza quest'ultimo da più punti di vista. Ciò, di conseguenza, comporta è che non solo il Settore Ambiente, ma in generale tutti i settori della Provincia di volta in volta coinvolti in base alla proprie specifiche competenze, debbano essere adeguatamente ed efficientemente coordinati, al fine di ottimizzare le risorse disponibili. Ciò è indispensabile al mantenimento dell'unicità del PTCP. Diversamente, laddove si tenessero allocate in modo totalmente separato e disgiunte le varie competenze, il Piano, che è unico, verrebbe frammentato, con la conseguenza della impossibilità della sua compiuta attuazione. Gli spunti offerti dall'osservazione del Settore Ambiente sono stati comunque considerati nella riformulazione delle relative norme.</p>
<p><b>Osservazione N.04RA LEGAMBIENTE CAMPANIA</b></p>	<p><i>L'art. 3 delle NTA istituisce l'Organismo di Pianificazione Permanente, articolandolo in n. 5 Unità operative una delle quali (lett. d) è l'Unità di supporto agli Enti locali e per l'approvazione della pianificazione comunale.</i></p> <p><i>Il tentativo di istituzionalizzazione di tale organismo non appare coerente con il testo e la struttura della L.R. 16/04, che riserva a sé stessa la disciplina degli strumenti di raccordo e coordinamento tra la Regione e gli Enti locali, da attuare in sede di individuazione degli obiettivi della pianificazione e nella successiva fase di verifica della compatibilità delle scelte adottate (art. 4). Tra tali strumenti, ad esempio, vanno sicuramente ricompresi quelli di cui al capo VII del Titolo II L.R. 16/04, ed in particolare la disposizione dell'art. 40 che, nell'individuare nello specifico le prerogative di raccordo, di coordinamento e di verifica, le attribuisce, senza possibilità di deroga e/o di delega, alla Regione, conseguentemente attribuendo a ben individuati uffici e strutture regionali (AGC 16 Gov. del Territorio) la titolarità di una sorta di cabina di regia per il necessario supporto tecnico agli Enti locali. In tal senso le Province, al pari dei Comuni, devono essere destinatarie dei supporti tecnici univoci istituzionalizzati e forniti dalla Regione, non già titolari di organi preventivamente destinati a fornire indicazioni e supporti tecnici ai Comuni.</i></p> <p><i>Perplessità inoltre suscitano le funzioni riservate dal PTCP alla Fondazione Cultura Ricerca Innovazione e Sviluppo (C.R.I.S.). A tale ente in house è infatti attribuito il ruolo di organismo strumentale per lo sviluppo del territorio della Provincia per le U.O. dell'Organismo permanente (art. 3 delle NTA) e per la ricerca e lo sviluppo del territorio (art. 23). La predetta attribuzione si presenta in contrasto con la vigente, recente normativa in materia di Servizi pubblici locali, in quanto i SSPLL di ricerca e sviluppo del territorio sono sicuramente servizi di rilevanza economica, da assoggettare, quindi, al fine dell'affidamento, alle regole del Codice dei contratti pubblici e delle altre norme di riferimento. Sarebbe inoltre opportuno verificare se la Fondazione in questione, che risulterebbe essere emanazione dell'Assessorato per le Politiche Giovanili, abbia nel proprio oggetto sociale il perseguimento delle finalità ad essa attribuite dalla proposta di PTCP, e se tali funzioni siano coerenti con il ruolo alla Fondazione attribuito dalla deliberazione di C.P. istitutiva.</i></p>	<p>La vigente legislazione in materia prevede e valorizza le attività di pianificazione dinamica, funzionali alla attuazione partecipata delle strategie di pianificazione. Sono ovviamente lasciate alla discrezionalità dell'Amministrazione le modalità e le procedure attuative delle procedure di copianificazione, nonché l'organizzazione dei propri uffici a ciò strumentali. Appare opportuno sottolineare, in risposta a specifici rilievi, che l'articolazione degli Uffici provinciali, delineata nei caratteri essenziali dal presente Piano - che troverà compiuta disciplina in un apposito regolamento approvato dalla Giunta Provinciale, che verrà successivamente recepito nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Salerno – ha proprio la precisa finalità, che appare del tutto evidente, di dare più una efficiente organizzazione delle funzioni di piano, nonché di garantire ottimali condizioni d partecipazione e di controllo. Nelle norme del Presente Piano si prevede che ogni Unità possa avvalersi per il proprio funzionamento anche della collaborazione di esperti e di figure di alta specializzazione esterni all'ente, quando di necessità. Nulla, ovviamente, si prevede in ordine alle modalità di conferimento di tali incarichi che, appare ovvio, avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente. Appare pertanto superflua e infondata la preoccupazione espressa con la ridetta osservazione. In merito all'osservazione riferita al ruolo della Fondazione CRIS, si ricorda che trattasi di ente strumentale della Provincia di Salerno, costituito esclusivamente da essa e senza possibilità di aderenti provati. Lo scopo della Fondazione è, fra l'altro, quello di fornire "[...] supporto e l'assistenza tecnica alla Provincia di Salerno e ai Comuni del suo territorio per l'implementazione e l'ottimizzazione nello svolgimento delle funzioni istituzionali[...]". Ogni</p>

		qual volta la Fondazione dovesse ricevere commesse da enti pubblici o debba impiegare danaro pubblico è tenuta a rispettare - ai sensi di legge, statuto e regolamento interno - le procedure ad evidenza pubblica richiamate nell'osservazione, che è dunque inammissibile.
--	--	--

### Art.4 - Gli strumenti per l'approvazione dei piani settoriali provinciali, delle intese e degli atti di pianificazione dinamica (2)

Osservazione N.62 Italia Nostra	<p>Gli artt. 4 e 5 disegnano un futuro apparato amministrativo-gestionale piuttosto farraginoso cui sarà demandata un’attività di integrazione del Ptcp nel tempo che potrà essere anche assai estesa e incisiva, ma che avverrà secondo procedure non codificate dalla vigente legislazione e che non appaiono garantire pienamente le necessarie condizioni di partecipazione e controllo.</p>	<p>La vigente legislazione, come già ribadito in relazione ad altre osservazioni, prevede e valorizza le attività di pianificazione dinamica, funzionali alla attuazione partecipata delle strategie di pianificazione. Sono ovviamente lasciate alla discrezionalità dell'Amministrazione le modalità e le procedure attuative delle procedure di copianificazione, nonché l’organizzazione dei propri uffici a ciò strumentali. L'Art. 4 riporta l'elencazione degli strumenti mediante i quali questa attività di copianificazione viene trasformata poi in atti per la gestione del governo del territorio. Appare opportuno sottolineare, in risposta a specifici rilievi, che l'articolazione degli Uffici provinciali, delineata nei caratteri essenziali dal presente Piano - che troverà compiuta disciplina in un apposito regolamento approvato dalla Giunta Provinciale, che verrà successivamente recepito nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Salerno – ha proprio la precisa finalità, che appare del tutto evidente, di dare più una efficiente organizzazione delle funzioni di piano, nonché di garantire ottimali condizioni d partecipazione e di controllo. Il PTCP, per le funzioni e le competenze che gli sono attribuite dalla normativa, è uno strumento necessariamente “multidisciplinare”, cioè uno strumento di programmazione di gestione del territorio, che analizza quest’ultimo da più punti di vista. Ciò, di conseguenza, comporta che tutti i settori della Provincia di volta in volta coinvolti in base alla proprie specifiche competenze, debbano essere adeguatamente ed efficientemente coordinati, al fine di ottimizzare le risorse disponibili. Ciò è indispensabile al mantenimento dell'unicità del PTCP. Diversamente, laddove si tenessero allocate in modo totalmente separato e disgiunte le varie competenze, il Piano, che è unico, verrebbe frammentato, con la conseguenza della impossibilità della sua compiuta attuazione.</p>
Osservazione N.04RA LEGAMBIENTE CAMPANIA	<p><i>...La disposizione di cui all’art. 4 comma 1 risulta palesemente fuorviante, in quanto rischia di far assurgere l’insieme di criteri/indirizzi/orientamenti recati nell’ambito degli Elaborati grafici – Serie 2, 3 e 4 a compiuti Progetti, Piani d’Ambito, Piani di Settore, e pertanto gli stessi, nella successiva fase di compiuta definizione, implicitamente, risulterebbero assolti dagli obblighi di assoggettamento alle procedure di Valutazione Ambientale (in particolare VAS e VI).</i></p>	<p>La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità, di una modifica del dato normativo nel senso richiesto dall'osservazione, salvo valutare la possibilità di alcune limitatissimi interventi.</p>

### Art.5 - La relazione del Piano con le altre fonti (2)

Osservazione N.62 Italia Nostra	<p>Gli artt. 4 e 5 disegnano un futuro apparato amministrativo-gestionale piuttosto farraginoso cui sarà demandata un’attività di integrazione del Ptcp nel tempo che potrà essere anche assai estesa e incisiva, ma che avverrà secondo procedure non codificate dalla vigente legislazione e che non appaiono garantire pienamente le necessarie condizioni di partecipazione e controllo.</p>	<p>La vigente legislazione, come già ribadito in relazione ad altre osservazioni, prevede e valorizza le attività di pianificazione dinamica, funzionali alla attuazione partecipata delle strategie di pianificazione. Sono ovviamente lasciate alla discrezionalità dell'Amministrazione le modalità e le procedure attuative delle procedure di copianificazione, nonché l’organizzazione dei propri uffici a ciò strumentali. L'Art. 4 riporta l'elencazione degli strumenti mediante i quali questa attività di copianificazione viene trasformata poi in atti per la gestione del governo del territorio. Appare opportuno sottolineare, in risposta a specifici rilievi, che l’articolazione degli Uffici provinciali, delineata nei caratteri essenziali dal presente Piano - che troverà compiuta disciplina in un apposito regolamento approvato dalla Giunta Provinciale, che verrà successivamente recepito nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Salerno – ha proprio la precisa finalità, che appare del tutto evidente, di dare più una efficiente organizzazione delle funzioni di piano, nonché di garantire ottimali condizioni d partecipazione e di controllo. Il PTCP, per le funzioni e le competenze che gli sono attribuite dalla normativa, è uno strumento necessariamente “multidisciplinare”, cioè uno strumento di programmazione di gestione del territorio, che analizza quest’ultimo da più punti di vista. Ciò, di conseguenza, comporta è che tutti i settori della Provincia di volta in volta coinvolti in base alla proprie specifiche competenze, debbano essere adeguatamente ed efficientemente coordinati, al fine di ottimizzare le risorse disponibili. Ciò è indispensabile al mantenimento dell'unicità del PTCP. Diversamente, laddove si tenessero allocate in modo totalmente separato e disgiunte le varie competenze, il Piano, che è unico, verrebbe frammentato, con la conseguenza della impossibilità della sua compiuta attuazione.</p>
Osservazione N.63 AdB Regionale Destra Sele	<p>Fermo restando il costante aggiornamento dinamico del PTCP, ai fini di indirizzo per i comuni, si suggerisce di esplicitare i piani a carattere sovraordinato ed eventuali vincoli che devono essere recepiti dal PTCP , tra i quali i “Piani Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” delle Autorità di Bacino, fermo restando la possibilità di configurare specifiche “Intese” a supporto della integrazione della difesa del suolo all’interno del PTCP. A supporto del costante aggiornamento del PTCP, l’Autorità di Bacino in destra Sele è disponibile, come è già avvenuto nel corso di precedenti incontri tecnici, a contribuire a tale aggiornamento fissando eventuali Protocolli di Intesa ai fini dello scambio di dati ed informazioni.</p>	<p>Con verbale del 6.12.2011 redatto con le autorità di bacino si è deciso che il PTCP nella sua versione definitiva recepisce integralmente i Piano Stralcio della autorità di Bacino , ottenendo così anche il relativo parere favorevole sulla compatibilità del PTCP con i Piani Stralci.</p>

### Art.6 - La strutturazione del Piano in disposizioni strutturali e programmatiche (10)

<p>Osservazione N.22 COMUNE DI MINORI</p> <p>Osservazione N.23 COSTA D'AMALFI_CONFERENZA SINDACI</p> <p>Osservazione N.24 COMUNE DI MAIORI</p> <p>Osservazione N.48 COMUNE DI VIETRI SUL MARE</p> <p>Osservazione N.56 COMUNE DI SCALA</p> <p>Osservazione N.68 COMUNE DI TRAMONTI</p> <p>Osservazione N.73 COMUNE DI FURORE</p>	<p>Richiesta di modifica della validità delle disposizioni strutturali: le disposizioni strutturali del P.T.C.P. devono avere validità a tempo indeterminato (e non già quinquennale), conformemente a quanto previsto dalla loR. 16/2004 all'art. 3 co. 3. Si ritiene, infatti, che la previsione di che trattasi comporterebbe un gravoso onere per i Comuni, stante l'obbligo di adeguare te previsioni dei piani urbanistici (art. 6, co. 2 della loR. 16/2004) alle disposizioni programmatiche attuative delle modificate disposizioni strutturali.</p>	<p>La L. R. 16/2004 (art. 21) prevede, con le cadenze temporali richiamate dalla norma oggetto di osservazioni, la necessità della valutazione, da parte dell'Amministrazione, di procedere all'aggiornamento del PTCP, a seguito di una verifica dello stato di attuazione dello stesso. Tale esigenza, funzionale alla effettiva attuazione dello strumento di pianificazione, non non mira a mettere in discussione la specifica natura delle norme a carattere strutturale, dirette ad individuare strategie ed obiettivi a lungo termine. La validità “a tempo indeterminato” delle norme strutturali deve, pertanto, essere intesa non come assoluta immodificabilità delle stesse, pena una improduttiva rigidità delle strategie complessive della pianificazione provinciale, bensì</p>
--	---	--

		come il mancato necessario legame di queste, a differenza di quelle a carattere programmatico, ad archi temporali indiscutibilmente limitati, in quanto correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali, proprio delle norme che disciplinano tempi e modi dell’attuazione di piani e programmi. Pertanto, recependo quanto previsto dalla richiamata normativa regionale, il presente Piano intende delineare tale eventuale aggiornamento con precise scadenze, proprio al fine di consentire di conseguenza ai Comuni un più agevole e flessibile adeguamento dei propri strumenti di pianificazione. Difatti, oltre alla parte programmatica, che quindi in sé ha una durata temporalmente limitata e segue di regola il periodo di governo dell'Ente, va compiuta una verifica in merito allo stato di attuazione del PTCP, nonché in merito alla necessità di adeguare o modificare lo stesso in relazione ad una modifica della realtà oggettiva. Sarebbe ovviamente un errore ipotizzare che, a fronte di un siffatto mutamento, una norma – che tali situazioni deve disciplinare - rimanga bloccata ed immodificabile. Pertanto appare chiaro che, sebbene si individui con le norme strutturali un quadro strategico di riferimento, questo quadro ogni 5 anni possa essere sottoposto in qualche modo semplicemente ad verifica, in conformità – si ribadisce – alla richiamata normativa regionale.
Osservazione N.38 COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA	Dalle Norme di Attuazione non si evincono in maniera univoca le modalità di redazione dei Piani Urbanistici Comunali. Nella “Parte III. Criteri e obiettivi per la pianificazione comunale”, infatti, non pare chiaramente indicato il contenuto normativo della parte strutturale e di quella programmatica (ripartizione non esplicitamente richiamata dalla Legge Regionale Urbanistica), né viene determinata con chiarezza la sequenzialità tra le disposizioni della parta programmatica e gli Atti di programmazione degli interventi (art.25 L.R. 16/2004). In particolare non è chiaro se la determinazione degli “indici edilizi” sia demandata agli Atti di Programmazione ovvero al PUC, e non risulta chiaro il collegamento di tale previsione con il dimensionamento del Piano. Si chiede di precisare modalità e forme di interazione normativa tra Parte Strutturale, Parte Programmatica e Atti di Programmazione degli Interventi, specificandone, nel caso, gli elaborati specifici per ciascuna parte e la relativa scala di rappresentazioneammissibile, anche alla luce della Delibera di G.R. n. 52 del 14/02/2011 “Comuni fino a 15.000 abitanti, Individuazione degli elaborati da allegare alla proposta di piano urbanistico comunale (Puc)”.	Le NTA definiscono in maniera sufficientemente univoca le modalità di redazione dei PUC. Il dato relativo al contenuto della parte strutturale e di quella programmatica non va solo ricercato nella parte indicata dal Comune nella propria osservazione(parte III delle NTA), bensì desunto dal complessivo assetto normativo del Piano. Ad esempio, oltre all’art. 60 NTA, che pure contiene un preciso elenco degli elementi che debbono essere contenuti nelle disposizioni programmatiche dei PUC, precisi riferimenti al quadro strutturale ed ai relativi contenuti sono ad esempio contenuti nell’art. 2 NTA (modificato anche alle luce degli spunti offerti dalle osservazioni), che – al punto “H” – precisa altresì la possibilità per i Comuni di condividere la parte strutturale del PTCP quale componente strutturale dei PUC. In ogni caso, la fase di copianificazione con il supporto offerto dai competenti Uffici provinciali, potrà dirimere ulteriori ed eventuali incertezze da parte dei Comuni. Si ritiene comunque ammissibile una possibile ulteriore specificazione della norma in esame.
Osservazione N.32 COMUNE DI CAMEROTA	Adeguamento proposta di Ptcp: Si chiede di adeguare la Proposta di Ptcp ai seguenti rilievi: le previsioni di cui all'art.6 delle N.t.a., risultano essere non conformi a quanto stabilito dalla LR.16/04 e s.m.i, in particolare per quanto concerne: - le disposizionii. strutturali, la cui natura, entità e portata è definita dall'art.I8,co.5, della LR.16/04 e s.m.i. della. richiamata norma regionale hanno validità a tempo indeterminato in quanto tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e storico culturali, dell'esigenza di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità naturali, dell'articolazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità; - le disposizioni programmatiche, la cui natura, entità e portata è definita, invece; dall' art.I8, co.5, della LR.16/04 e s.m.i. (non certamente riconducibili ai Piani Settoriali Provinciali PSP, ed ai programmi d'ambito identitario - i cui contenuti effettivi sono tutti da definire a seguito dell'approvaZione del Ptcp) devono essere ai sensi dell'art.3.co.3, lett.b) della richiamata .. norma regionale. correlate alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate in quanto tese a definire 'gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati.	La L. R. 16/2004 (art. 21) prevede, con le scadenze temporali richiamate dalla norma oggetto di osservazioni, la necessità della valutazione, da parte dell’Amministrazione, di procedere all’aggiornamento del PTCP, a seguito di una verifica dello stato di attuazione dello stesso. Tale esigenza, funzionale alla effettiva attuazione dello strumento di pianificazione, non non mira a mettere in discussione la specifica natura delle norme a carattere strutturale, dirette ad individuare strategie ed obiettivi a lungo termine. La validità “a tempo indeterminato” delle norme strutturali deve, pertanto, essere intesa non come assoluta immodificabilità delle stesse, pena una improduttiva rigidità delle strategie complessive della pianificazione provinciale, bensì come il mancato necessario legame di queste, a differenza di quelle a carattere programmatico, ad archi temporali indiscutibilmente limitati, in quanto correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali, proprio delle norme che disciplinano tempi e modi dell’attuazione di piani e programmi. Pertanto, recependo quanto previsto dalla richiamata normativa regionale, il presente Piano intende delineare tale eventuale aggiornamento con precise scadenze, proprio al fine di consentire di conseguenza ai Comuni un più agevole e flessibile adeguamento dei propri strumenti di pianificazione. Difatti, oltre alla parte programmatica, che quindi in sé ha una durata temporalmente limitata e segue di regola il periodo di governo dell'Ente, va compiuta una verifica in merito allo stato di attuazione del PTCP, nonché in merito alla necessità di adeguare o modificare lo stesso in relazione ad una modifica della realtà oggettiva. Sarebbe ovviamente un errore ipotizzare che, a fronte di un siffatto mutamento, una norma – che tali situazioni deve disciplinare - rimanga bloccata ed immodificabile. Pertanto appare chiaro che, sebbene si individui con le norme strutturali un quadro strategico di riferimento, questo quadro ogni 5 anni possa essere sottoposto in qualche modo semplicemente ad verifica, in conformità – si ribadisce – alla richiamata normativa regionale.
Osservazione N.62 Italia Nostra	L’art. 6 insiste in questa impostazione del rinvio e dello spezzet-tamento rinviando i contenuti di breve termine del Ptcp a “programmi d’ambito” che verranno aggiornati periodicamente in sede di conferenze d’ambito, senza garanzia di visioni unitarie di controllo. In ogni caso l’intero articolo contraddice le disposizioni della LRC 16/2004, soprattutto quelle dell’art. 3, ma anche quelle dell’art. 18.	Il presente PTCP non effettua “rinvii” o “spezzettamenti” dei contenuti programmatici, avendo già individuato dei precisi indirizzi per la definizione dei programmi d’ambito, che verranno solamente concretizzati nelle relative conferenze, in ossequio al principio di attuazione concordata e partecipata del PTCP, pienamente conforme agli indirizzi contenuti nella legislazione regionale di riferimento e nel PTR. Ne è conferma il fatto che, ai sensi dell’art. 4, comma 3 NTA, qualora si ravvisasse nel contenuto di atti di pianificazione dinamica non disposizioni meramente attuative, bensì divergenti dagli obiettivi o dagli indirizzi di piano, si dovrà procedere ad una variante di piano, con le procedure specificamente previste. Tanto premesso, non si ravvisa, alcuna violazione degli artt. 3 e 18 della L.R. 16/2004, soprattutto se letti ed interpretati in maniera coordinata con il complessivo dato normativo delineato dalla ridetta legge regionale

Art.8 – Le intese di piano (1)

Osservazione N.04RA LEGAMBIENTE CAMPANIA	<i>...le intese devono essere promosse ed intervenire, secondo la novella introdotta dalla L. R. 1/11, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all’art. 43-bis L.R. 16/04. Si tratta evidentemente di intese che devono precedere la proposta di PTCP, laddove gli artt. 2, 4 e 12 delle NTA attribuiscono invece ad esse valore solo attuativo del PTCP.</i>	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità, di una modifica del dato normativo nel senso richiesto dall’osservazione, salvo valutare la possibilità di alcune limitatissimi interventi.
--	--	---

Art.11 – Il governo del territorio secondo le identità (4)

Osservazione N.29 COMUNE DI PADULA	Piano delle Identità - art.11 (punto3.a): tra i sistemi di siti Archeologici non è riportato il sistema archeologico del Vallo di Diano, il quale merita	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter
------------------------------------	--	---

Osservazione N.65 COMUNE DI POLLA	considerazione per quanto riguarda il territorio di Padula, la presenza del sito “Cosilinum” della "Civita" e del sito rupestre "San Michele alle Grottele".	sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.01RA CODACONS Osservazione n.03RA COPAT Cilento	<i>...le azioni di governo sono volte esclusivamente ad un concetto di valorizzazione che paradossalmente ignora l'esigenza tutela ambientale. Manca un riferimento agli ecosistemi e alla biodiversità. Il termine 'valori paesaggistici' non può essere considerato sostitutivo di termini come ecosistemi, habitat, biocenosi, biodiversità. Si chiede inoltre in che modo le identità locali dei nuovi insediamenti possano essere orientate o contribuire, alla conservazione della biodiversità. Al comma 3.b si fa riferimento al 'miglioramento della accessibilità sostenibile alla fascia costiera e alle aree collinari'.... se ....l'aggettivo 'sostenibile' non è definito in maniera condivisa e circostanziata c'è il rischio .... che sarà incrementata l'accessibilità alla costa e alle aree interne con perdita dei valori ambientali, culturali e paesaggistici e quindi economici del territorio.</i>	Pur ritenendo già efficaci i contenuti espressi con la norma oggetto di osservazioni, si è provveduto – con la riformulazione dell’art. 35 – dare ulteriore condivisione delle apprezzabili stanze offerte dalle associazioni ambientaliste sia in sede di presentazione delle osservazioni, sia durante le conferenze di pianificazione. Proprio in tale senso si è voluto specificare come il PTCP della Provincia di Salerno si fondi sul principio del minor consumo di suolo, da attuarsi mediante il recupero e la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti, incentivando questa politica con forti misure premiali, proprio con la precisa finalità di tutelare l'integrità fisica del territorio e del paesaggio che deve essere correttamente inteso quale “componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità”. Il tutto, come trasfuso nell’art. 35 NTA, per pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente, che va ovviamente inteso – come correttamente osservato dalle associazioni – anche, ad esempio, come comprensivo degli ecosistemi e delle biodiversità.

Art.12 - La divisione del territorio in Ambiti Identitari e Unità di Paesaggio (6)

Osservazione N.37 (02RA) COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO	.... Il comune di Pontecagnano Faiano viene collocato all'interno dell'ambito identitario “Area metropolitana di Salerno”, comprendente i comuni della Valle dell'Irno e dei Picentini, corrispondente agli STS D5 - Area urbana Salerno, C4 - Valle dell'Irno a dominante rurale-industriale, A7 - Monti Picentini, a dominante naturalistica. Non si comprende per quale motivo, così come è stato individuato l’ambito identitario Agro Nocerino Sarnese a dominante rurale industriale, non si è costituito l’analogo ambito identitario Valle dell’Irno, che ha la stessa dominante, attese le specifiche caratteristiche identitarie di ciascun STS. Allo stesso modo, non si comprende come mai l’STS Monti Picentini e Terminio, a dominante naturalistica, e che non è contiguo con nessun altro STS con la stessa dominante, non è stato individuato come ambito identitario a se stante (che appare la scelta più opportuna). Non si comprende, infine, come sia stato possibile accorpare, nell’ambito identitatio dell’Area metropolitana di Salerno, STS solo contigui che, però, non solo hanno diversa dominante, ma anche caratteristiche identitarie diverse. (vedi allegato 1) ....Si rileva che, in accordo con il PTR, le tre realtà territoriali presentano contrapposti indirizzi prioritari che corrispondono a specifiche quanto diverse politiche territoriali da attivare. C’è da rilevare che se utilizzassimo, con riferimento agli altri sei Ambiti Identitari individuati dal PTCP, la stessa verifica con la matrice degli indirizzi letta per colonne, per ciascun STS dell’ambito, otterremo la conferma della coerenza delle scelte effettuate, a differenza di quanto accade per l’ambito identitario Area Metropolitana di Salerno. Pertanto, ne consegue l’impossibilità di raggruppare questi tre specifici STS in un unico ambito identitario per la sua stessa definizione. Tra l’altro, la proposta di PTCP di cui alla delibera di giunta provinciale n. 16 del 26.01.2009, in pieno accordo con l’STS “D5” di cui alla LR 13/2008, raggruppava in un unico ambito i comuni di Salerno e Pontecagnano Faiano. Pertanto, si chiede di costituire l’ambito identitario Area Urbana di Salerno coincidente con l’analogo STS “D5”definito dalla LR 13/2008 (PTR)”. 	Come appare chiaramente dalla lettera della norma, detti Ambiti identitari, funzionali alla promozione di strategie di sviluppo omogenee per i rispettivi territori, in linea con la matrice identitaria che anima le strategie complessive del presente Piano, sono stati individuati secondo razionali e precise modalità, ossia accorpando gli STS tracciati dal PTR, secondo i criteri stabiliti dall’art. 12 NTA. Naturalmente la suddivisione della Provincia in Ambiti, laddove l'Ambito non è univocamente definito storicamente, può apparire opinabile. Particolarmente complesso era definire l'Ambito di Salerno. C'era una precedente definizione, che è stata elaborata negli anni '80, che portava la città di Salerno in una indicazione quale polo metropolitano di secondo ordine. Si ipotizzò, pertanto, che la città Salerno potesse interagire, oltre che con la Valle dell'Irno, anche con l'area di Battipaglia, Eboli, Campagna e così via. Questo è sembrato eccessivamente grande come Ambito, anche perché la città di Salerno ha già una sua considerevole rilevanza, quindi tenere insieme dei poli così forti come Salerno, Battipaglia ed Eboli sarebbe stato complesso all'interno della pianificazione. Tale indirizzo, che potrebbe risultare condivisibile dal punto di vista della gestione metropolitana, avrebbe di sicuro rappresentato un problema dal punto di vista urbanistico. Proprio per tale motivo si è preferito definire ed individuare i vari Ambiti in funzione degli STS. La lamentata non omogeneità di alcuni STS, è una situazione non evitabile. Difatti, come già premesso, alcuni Ambiti coincidono con realtà storicamente già esistenti (la città del Vallo di Diano, per intenderci, o l'Agro Nocerino Sarnese) ed altri che, invece, sono stati definiti sulla base degli STS ed anche sulla considerazione dell'ampiezza dell'Ambito.
Osservazione N.16 COMUNE DI EBOLI	Comune di Eboli non comprende come siano state esattamente definite e perimetrare (Nta, art.12, comma 5) le unità di paesaggio identitario (UdP), per quanto l'indicazione cartografica sia flessibile e possono essere adeguate in sede di Conferenza (Nta, art.2, comma 8, art.3 comma 8, art.12, comma 7).	l'osservazione viene soddisfatta recependo le prescrizioni fatte in sede di Conferenza Permanente di Pianificazione, indetta ai sensi della legge regionale 13/08 con la Regione e le altre Province campane.
Osservazione N.45 Ordine degli Architetti Provincia di Salerno	Emerge che si è proceduto alla individuazione di contesti territoriali univoci per il governo del paesaggio - c.d. Unità di Paesaggio - senza la previa intesa sopra indicata, che deve precedere e non seguire la proposta di piano.	Appare inconferente il riferimento all’art. 18 commi 7 ed 8 della L.R., così come, di conseguenza, il rilievo secondo cui l’individuazione delle Unità di Paesaggio avrebbe necessitato la preliminare adozione di intese con i soggetti indicati dalla norma richiamata. Le Unità di Paesaggio, difatti, oltre ad essere state individuate facendo riferimento a precise indicazioni contenute nella Carta dei Paesaggi della Campania contenuta nel PTR, rappresentano comunque una indicazione di “metodo” – ossia su come articolare il processo di copianificazione, individuando contesti territoriali di riferimento per la definizione e per l’attuazione delle politiche di governo del paesaggio - e non di “merito”- ossia riguardante i contenuti di tali politiche -.
Osservazione N.62 Italia Nostra	Il comma 7 dell’art. 12 demanda alle Conferenze d’ambito il potere di adeguare “le delimitazioni delle Unità di Paesaggio Identitario alla programmazione”: l’uso del solo termine “programmazione” senza specificazione di soggetti, procedure e occasioni, si presta a interpretazioni discrezionali e incontrollate.	Le Unità di Paesaggio rappresentano delle aree omogenee la cui identificazione, prevista dalle Linee Guida per il paesaggio, si pone in modo strumentale all’attuazione dei programmi d’Ambito. Pertanto, la loro elencazione ed attuale delimitazione non rappresenta una zonizzazione e si ritiene che, nell’ambito della prima sessione di Conferenza, essa si debba pronunciare nel confermare o adeguare alla programmazione la delineazione proposta.
Osservazione N.64 INU	<b>Unità di paesaggio</b> Per quanto le Nta affermino che l’indicazione cartografica delle unità di paesaggio identitario sia flessibile e che possono essere adeguate in sede di Conferenza d’Ambito (Nta, art.2, comma 8, art.3 comma 8; art.12, comma 7), il Ptcp non esplicita come siano state tecnicamente definite e perimetrare (Nta, art.12, comma 5), (tavola 2.5.2 - Gli ambiti identitari e le unità di paesaggio). Non è, inoltre, esplicitato il rapporto, ai fini delle scelte di pianificazione, tra i sistemi del territorio rurale e aperto, individuati nella Tavola 2.3.1 - Il territorio rurale e aperto, e le suddette unità di paesaggio.	Come chiaramente esplicitato nella norma in esame, le Unità di Paesaggio Identitario sono state individuate con riferimento alla “Carta dei Paesaggi della Campania” contenuta nel PTR. In particolare, si è tenuto conto dei caratteri naturalistici, storico-culturali, insediativi, percettivi, socio-economici, delle reciproche relazioni e delle tendenze evolutive emergenti.
Osservazione n.03RA COPAT Cilento	<i>... Si contesta la denominazione "Vallo di Diano a dominante rurale-cultrale. In realtà il territorio in questione è caratterizzato da una vallata carsica delimitata da catene montuose grazie alle quali si identifica in maniera evidente l'identità paesaggistica del Vallo di Diano. L'aspetto naturalistico per questo territorio deve essere considerato come tema portante e vincolante per porre fine alla violenza urbanistica e di spreco di territorio ai suoli perpetuata ai suoi danni negli ultimi decenni.</i>	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità, di una modifica del dato normativo nel senso richiesto dall’osservazione, salvo valutare la possibilità di alcune limitatissimi interventi.
Osservazione N.04RA LEGAMBIENTE CAMPANIA	<i>...Perplexità è da riferirsi agli aspetti connessi con la valenza paesaggistica del Piano. Infatti, anche per il contesto paesaggistico come per il contesti territoriali, allo stato, al PTR non è riconosciuta la valenza paesaggistica; a cascata, anche per il PTCP non è possibile l'attribuzione di tutte le implicazioni connesse alla valenza paesaggistica prima che si concluda la fase di concertazione tra il Ministero dei BB.CC. e la Regione</i>	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la

	<i>Campania per la acquisizione della valenza paesaggistica. E, tuttavia, nel PTCP vengono già indicate le Unità di Paesaggio prescindendo dalle intese sia con gli enti territoriali competenti in materia, ma soprattutto con la Regione Campania che ha in atto l'interlocuzione con il Ministero dei BB.CC.</i>	necessità, di una modifica del dato normativo nel senso richiesto dall’osservazione, salvo valutare la possibilità di alcune limitatissimi interventi.
<b>Art.14 - La salvaguardia della edificazione storica priva di funzione insediativa (1)</b>		
Osservazione N.63 AdB Regionale Destra Sele	Nel condividere la necessità della massima incentivazione alla salvaguardia, <b>recupero e valorizzazione delle sistemazioni idrauliche storiche</b> , si ravvisa l’opportunità di richiamare un principio di deroga nei casi di realizzazioni di interventi di mitigazione del rischio idraulico. In particolare, potrebbe essere inserito al comma c, il seguente inciso: “Detto patrimonio, fermo restando gli interventi di mitigazione del rischio come previsti dalla pianificazione di bacino”.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Art.15 - La riqualificazione e rivitalizzazione dei centri storici e dei quartieri della tradizione (4)</b>		
Osservazione N.62 Italia Nostra	Il comma 3 dell’art. 15 introduce criteri inaccettabili per la tutela dei tessuti insediativi storici affermando che “devono essere assunte come variabili contingenti, e dunque come caratteri di interesse particolare modificabili se non portatori di autonomo valore aggiunto, invece, le destinazioni d’uso, le suddivisioni immobiliari e le componenti di cui non si può avere percezione significativa dallo spazio pubblico”. In particolare, la moltiplicazione da suddivisione delle unità immobiliari può determinare incrementi dei carichi urbanistici insostenibili da tessiture insediative antiche mentre il criterio che solo la visibilità da spazi pubblici comporti la conservazione di manufatti e componenti insediative storiche è superato da decenni e può determinare gravissime alterazioni del valore culturale e documentario dei centri storici.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.75 Associazione Altura - associazione tutela degli uccelli rapaci e dei loro ambienti	L’art. 15 co. 1 opera un riferimento alle Misure di Salvaguardia del “Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano” dimenticando che il Piano del “Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano” è stato adottato con delibera della Giunta Regionale il 24.12.2003 e pubblicato sul BURC il 27.01.2010	L’articolo sarà precisato nel senso della osservazione
Osservazione N.15 (09) COMUNE DI SASSANO (Comunità Montana "Vallo di Diano")	Devono essere assunte come variabili contingenti, e quindi come caratteri di interesse particolare modificabili se non portatori di autonomo valore aggiunto, invece, le destinazioni d’uso, le suddivisioni immobiliari e le componenti di cui non si può avere percezione significativa dello spazio pubblico, sono altresì da assumere come variabili contingenti l’individuazione delle superfetazioni, degli immobili incongrui e contrastanti con i valori del Centro storico.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.65 COMUNE DI POLLA	Devono essere assunte come variabili contingenti, e quindi come caratteri di interesse particolare modificabili se non portatori di autonomo valore aggiunto, invece, le destinazioni d’uso, le suddivisioni immobiliari e le componenti di cui non si può avere percezione significativa dello spazio pubblico, sono altresì da assumere come variabili contingenti l’individuazione delle superfetazioni, degli immobili incongrui e contrastanti con i valori del Centro storico.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Art.20 - I beni paesaggistici d'insieme (1)</b>		
Osservazione N.78 MIBAC Direzione Regionale	L’art. 20 “al fine di governarne i processi di valorizzazione incentrati sulla identità paesaggistica da assumersi quale invariante di piano” rinvia ad un piano di settore, da redigersi secondo le modalità e con gli obiettivi di tutela e valorizzazione elencati nell’apposita scheda n.2, allorquando risulta già assunta e definita la gran parte delle scelte che determineranno la trasformazione del territorio. I piani di settore - soprattutto se relativi ad aspetti qualificati come “invarianti” e, in quanto tali, da assumere quali limiti e coordinate cui riferire ogni ipotesi del Ptcp – avrebbero dunque dovuto essere redatti prioritariamente alla sua stesura.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Art.22 – I Principi (la gestione ambientale) (2)</b>		
Osservazione N.01RA CODACONS Osservazione n.03RA COPAT Cilento	<i>... Non appare condivisibile la enunciazione del comma 1. 'Il PTCP promuove .... la valorizzazione della biodiversità come risorsa ... '. Un PTCP equilibrato dovrebbe promuovere innanzitutto la tutela della biodiversità e favorirne la conoscenza, condizione necessaria per promuovere forme di uso sostenibile che devono essere specificate enunciando criteri e strategie. l'enfasi non circostanziata alla valorizzazione della biodiversità come risorsa è indice di scarsa consapevolezza, ed esprime un atteggiamento potenzialmente foriero di forme di sfruttamento non sostenibile e di rapina delle risorse naturali.</i>	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità, di una modifica del dato normativo nel senso richiesto dall’osservazione, salvo valutare la possibilità di alcuni limitatissimi interventi.
<b>Art.23 - L’unità per la gestione dei rischi e delle risorse (4)</b>		
Osservazione N.45 Ordine degli Architetti Provincia di Salerno	i servizi afferenti alle attività "di ricerca e sviluppo del territorio, iniziative sperimentali e di tecnologia avanzata" affidati nelle NTA del Piano alla <b>Fondazione CRIS</b> , sono da ricondurre a quelli di rilevanza economica, tant' è che vanno certamente ricondotti al novero dei servizi di tipo urbanistico di cui all'Allegato II A del Codice dei Contratti Pubblici - D. Lgs. 163/2006- integralmente assoggettati alle regole di tale Codice per il relativo affidamento ed espletamento, nel rispetto dei principi comunitari in tema di concorrenza. La materia di cui stiamo trattando non è in alcun modo riconducibile ai servizi culturali e del tempo libero ed il ruolo della Fondazione CRIS di "organismo strumentale per lo sviluppo del territorio” appare contrastante con quello individuato nella stessa delibera istitutiva - la n. 16/2010 – che correttamente invece fa riferimento ai servizi sociali e culturali; diversamente, la fondazione sarebbe da intendersi istituita ed operante in patente violazione della disciplina dei servizi pubblici locali e del mercato delle professioni tecniche.	In merito all’osservazione riferita al ruolo della Fondazione CRIS, si ricorda che trattasi di ente strumentale della Provincia di Salerno, costituito esclusivamente da essa e senza possibilità di aderenti provati. Lo scopo della Fondazione è, fra l’altro, quello di fornire “[...] supporto e l’assistenza tecnica alla Provincia di Salerno e ai Comuni del suo territorio per l’implementazione e l’ottimizzazione nello svolgimento delle funzioni istituzionali[...]”. Ogni qual volta la Fondazione dovesse ricevere commesse da enti pubblici o debba impiegare danaro pubblico è tenuta a rispettare - ai sensi di legge, statuto e regolamento interno - le procedure ad evidenza pubblica richiamate nell’osservazione, che è dunque inammissibile.
Osservazione N.64 INU	Unità gestione rischi e risorse All’art.23 si richiama un elenco allegato, che sembra mancante, relativo a enti o autorità chiamati a partecipare ad apposito tavolo tecnico.	L’articolo sarà precisato nel senso della osservazione
Osservazione N.66 Provincia di Salerno- Settore Ambiente	Si rileva che sono state impropriamente attribuite all’Unità operativa per la gestione dei rischi e delle risorse ambientali (art. 23) funzioni e compiti che sono propri dei settori Ambiente e Ciclo Integrato dei Rifiuti e dei servizi ad essi afferenti. Tali servizi, infatti, gestiscono, tra l'altro, competenze e funzioni di pianificazione, programmazione e progettazione ambientale, delegate agli stessi dalle normative e regolamenti vigenti e recepite dall'Ente con l'istituzione, ad esempio, del servizio di Progettazione interventi ambientali. Allo stesso tempo, sempre all’art. 23 si espropria il settore Ambiente, al quale afferisce il servizio Energia, delle competenze per la predisposizione del Piano Energetico Ambientale Provinciale, del quale, tra l'altro, il settore scrivente sta già curando l'aggiornamento, con affidamento del servizio all'Università di Salerno ~ Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Energia Elettrica (0.0. n. 122/2010), nell'ambito del Protocollo di Intesa tra la Provincia di Salerno – Assessorato alle Politiche Ambientali e l'Università degli Studi di Salerno, voluto dall'allora Assessore Giovanni Romano e approvato con D.G.P. n. 106/2010.	La Provincia con un proprio regolamento, al fine di gestire la fondamentale fase delle pianificazione dinamica, funzionale alla concretizzazione degli indirizzi del Piano in una visione di dialogo e di collaborazione con tutti i soggetti istituzionali coinvolti, dovrà necessariamente strutturare i propri uffici in modo adeguato, in maniera da poter garantire adeguato supporto a tutte le attività in oggetto. Il PTCP, per le funzioni e le competenze che gli sono attribuite dalla normativa, è uno strumento necessariamente “ <i>multidisciplinare</i> ”, cioè uno strumento di programmazione di gestione del territorio, che analizza quest’ultimo da più punti di vista. Ciò, di conseguenza, comporta che non solo il Settore Ambiente, ma in generale tutti i settori della Provincia di volta in volta coinvolti in base alla proprie specifiche competenze, senza che specifiche competenze vengano “espropriate”, bensì queste dovranno essere adeguatamente ed efficientemente coordinate, al fine di ottimizzare le risorse disponibili. Ciò è indispensabile al mantenimento dell’unicità del PTCP. Diversamente,

		laddove si tenessero allocate in modo totalmente separato e disgiunte le varie competenze, il Piano, che è unico, verrebbe frammentato, con la conseguenza della impossibilità della sua compiuta attuazione.
Osservazione N.63 AdB Regionale Destra Sele	Allo stato non risulta presente la proposta di un Elenco di soggetti al Tavolo tecnico “Unità per la gestione dei rischi e delle risorse” che partecipano di diritto al Tavolo per la gestione dei rischi (si ritiene utile stilare una proposta di tale elenco verificando la presenza di tutti gli Enti competenti in materia di risorse idriche e rischio idrogeologico). Al riguardo, si ritiene utile la partecipazione delle Autorità di Bacino al predetto Tavolo, così come quella di altri Enti in materia di risorse idriche e di prevenzione del rischio idrogeologico.	L'articolo sarà precisato nel senso della osservazione .

Art.24-30 I RISCHI (2)

Osservazione N.01RA CODACONS Osservazione n.03RA COPAT Cilento	<i>... sono scomparsi in questa nuova versione del PTCP i rischi connessi alla perdita di funzionalità di corsi d'acqua dovuta alla alterazione dei regimi idrologici conseguente lo sfruttamento a diversi fini delle acque. Si chiede di affrontare l'argomento.</i>	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità, di una modifica del dato normativo nel senso richiesto dall'osservazione, salvo valutare la possibilità di alcuni limitatissimi interventi.
---	--	---

Art.25 - Rischio vulcanico (2)

Osservazione N.62 Italia Nostra	Il comma 4 dell’art. 25 ipotizza nei territori a maggior rischio vulcanico la possibilità di delocalizzazione di edifici “con sostituzione edilizia premiale” e concessione di aree pubbliche anche in permuta per tali nuovi insediamenti. Tale possibilità viene ammessa “anche a livello infracomunale”. Poiché le attuali classificazioni delle classi di rischio sono effettuate con riferimento unitario ai territori comunali, il trasferimento infracomunale non consente miglioramento alcuno in rapporto al rischio vulcanico, ma anzi – in ragione delle premialità ipotizzate per le ricostruzioni e del possibile consumo a tali fini di suoli di proprietà pubblica – può invece determinare peggioramenti anche gravi delle complessive condizioni urbanistico-ambientali.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.04 FONDAZIONE CONVIVENZA VESUVIO	<i>La Fondazione Convivenza Vesuvio, fa presente che nell'esaminare la proposta di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Salerno, nonostante i precisi riferimenti al rischio vulcanico e sismico e delle azioni di prevenzioni che la Provincia si propone di adottare in linea con il POR Regionale, non si è fatto riferimento alle disposizioni sancite nella legge regionale n°13 del 13 ottobre 2008 (Piano Territoriale Regionale) nel Documento di Piano, al capitolo Rischio Vulcanico, di cui vi riporto i due punti fondamentali sintetizzati in:</i> <i>1) creare il consenso della popolazione delle zone rosse e di accoglienza;</i> <i>2) la popolazione coinvolta nella zona rossa deve comunque restare all'interno della Regione Campania.</i> <i>.... Il Progetto Vesuvio individua nelle Province di Caserta, Benevento, Avellino e Salerno, le aree di accoglienza di breve, medio e lungo periodo. Tali province non possono dunque, per il principio di sussidiarietà verticale, non recepire quanto stabilito nel Piano Territoriale Regionale nei propri Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Le chiediamo, dunque, di tener conto della presente osservazione ed inserirla nel PTCP di Salerno.</i> <b>NB: RILEVA LA TABELLA ALLEGATA</b>	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.

Art.27 - Rischio idrogeologico ed erosivo costiero (4)

Osservazione N.19 (11 RA) COMUNE DI SALERNO	<b>VALUTAZIONE DELLA RETE DEI RISCHI E DELLE RISORSE - RISORSE IDRICHE</b> La definizione delle condizioni di sostenibilità degli insediamenti e delle attività antropiche rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla criticità idraulica e idrogeologica del territorio, all’approvvigionamento idrico, ed alla capacità di smaltimento dei reflui, è competenza specifica del PTCP, che vi deve provvedere in coerenza con le previsioni dei Piani di Bacino. In particolare a fronte di una totale mancanza nella proposta di PTCP in esame di indirizzi e riferimenti a perimetrazioni relative alla vulnerabilità delle falde acquifere e nell’ambito dell’INTESA che la Provincia sottoscriverà con le Autorità di Bacino (art. 27, c. 1 NTA) si richiede di prevedere, ai fini della protezione della risorsa idrica, la perimetrazione delle aree di vulnerabilità delle falde acquifere sulla base di una metodologia unitaria di analisi che la Provincia si impegna a promuovere alla scala dell’intero bacino, sentiti i comuni e/o gli altri enti competenti territorialmente. <b>RISCHIO IDROGEOLOGICO EROSIVO E COSTIERO</b> Si evidenzia che il Comune di Salerno ha già programmato ed in parte realizzato interventi di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale, nonché, di sistemazione idrogeologica di versanti interessati da dissesti gravitativi, compatibilmente con quanto stabilito nel PSAI della competente Autorità di Bacino. Alla luce dei citati interventi si chiede che il PTCP recepisca ed inserisca negli appositi allegati tali interventi, inoltre si richiede che le previsioni e le programmazioni di ulteriori interventi di sistemazione idrogeologica e/o idraulica nel territorio comunale già previste e/o approvate o contenute nel PUC, conformi ai Piani di assetto Idrogeologico possano essere attuati anche in deroga alle prescrizioni del presente Piano. Con riferimento alle riperimetrazioni delle aree soggette a rischio idraulico e idrogeologico da parte dei Comuni e nell’ambito dell’Intesa di cui all’art. 27, c.1 delle NTA al PTCP, si chiede che l’Autorità di Bacino competente possa adottare modifiche a tali perimetrazioni senza che ciò comporti la procedura di variante al PTCP. Dopo l’approvazione ed entrata in vigore, tali modifiche siano recepite dalla Provincia con atto dirigenziale e riportate negli elaborati del PTCP.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.66 Provincia di Salerno- Settore Ambiente	Si fa rilevare, ancora, che all'art. 27, comma 1, si parla di un'Intesa con le Autorità di Bacino, da ratificare unitamente all'adozione del Piano, per la pianificazione specialistica in materia di rischio idrogeologico ed erosivo costiero, di cui lo scrivente settore, a cui afferisce il servizio Difesa Suolo e Demanio Idrico, non è nemmeno a conoscenza.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.63 AdB Regionale Destra Sele	In riferimento alle Intese con le Autorità di Bacino si osserva: • fermo restando la possibilità di proseguire nel percorso di co-pianificazione tra i soggetti del territorio ai fini dell’integrazione delle politiche di difesa del suolo nella pianificazione provinciale, ad oggi l’Intesa con le Autorità di Bacino non risulta configurata, ne è strutturata nei suoi contenuti. Pertanto, vanno concordati e specificati congiuntamente i contenuti della “Intesa” in accordo anche con le altre Autorità di Bacino; • si evidenzia che il rimando all’”Intesa” nelle Norme di Attua-zione del PTCP , così come configurato allo stato nella Propo-sta PTCP in oggetto, può creare poca chiarezza sugli aspetti di competenza. Si ritiene necessario assicurare la coerenza tra i contenuti dell’Intesa e le Norme di Attuazione del PTCP in oggetto, e pertanto • è opportuno integrare l’articolo in oggetto con riferimento ai seguenti aspetti: • recepimento esplicito dei “Piani Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico e loro aggiornamenti” all’interno del PTCP e richiamo alle disposizioni generali (peraltro comuni a tutti i Piani Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico vigenti) finalizzate alla prevenzione dal rischio idrogeologico (frana e alluvioni); • richiami all’obbligo di adeguamento - previsto sia dai PSAI che dalla normativa nazionale vigente - dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) al PSAI; • richiamo all’obbligo di aggiornamento e/o adozione, operatività dei Piani di Protezione Civile Comunali, comprensivi degli aspetti inerenti il rischio idrogeologico;	L’articolo sarà precisato nel senso della osservazione

	<ul style="list-style-type: none"><li>• richiami a indirizzi specifici di trasformazione del territorio, in linea con i principi enunciati al comma 2. del medesimo art.27 (tra questi, incentivi per la decompressione insediati-va/delocalizzazione aree a rischio molto elevato ed elevato (cfr. Piano casa, ecc.) ed esplicitando possibili meccanismi perequativi all'interno dei P.U.C.;</li><li>• richiamo al recupero e alla conservazione di aree permeabili e non edificate all'interno delle fasce fluviali, anche a pre-scindere dai livelli puntuali di pericolosità idraulica.</li><li>• Analogamente all'erosione costiera appare opportuno un richiamo maggiormente puntuale ai Piani e/o alle Norme di salvaguardia vigenti in materia.<ul style="list-style-type: none"><li>◦ il rimando all'“Intesa” nelle Norme di Attuazione del PTCP , così come è configurato allo stato nella Proposta PTCP , può creare poca chiarezza sugli aspetti di competenza. Si ravvisalaneccesità di assicurare la coerenza tra i contenuti dell'Intesa e le Norme di Attuazione del PTCP in oggetto,</li><li>◦ vanno concordate e specificati congiuntamente i contenuti di detta Intesa in accordo con tutte le altre Autorità di Bacino ai fini della coerenza del PTCP di SA con la pianificazione stralcio di bacino;</li></ul></li></ul>	
Osservazione N.77 AdB Regionale del Sarno	<p>In riferimento alle Intese con le Autorità di Bacino si osserva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fermo restando la possibilità di configurare i contenuti della Intesa proseguendo nel percorso di co-pianificazione tra i soggetti del territorio ai fini dell'integrazione delle poli-tiche di difesa del suolo nella pianificazione provinciale, ad oggi l'Intesa con le Autorità di Bacino non risulta configurata, ne è strutturata nei suoi contenuti. Pertanto, vanno con-cordate e specificati congiuntamente i contenuti della “Intesa” in accordo anche con le altre Autorità di Ba-cino;</li><li>- in ogni caso, si evidenzia che il semplice rimando all'“Intesa” nelle Norme di Attuazione, così come configu-rato allo stato nella “Proposta PTCP” in oggetto, non supporta sufficientemente la “prevenzione dal rischio idro-geologico” ed inoltre potrebbe non offrire un quadro sufficientemente coordinato in materia di difesa del suolo per i Comuni;</li><li>- pertanto, è opportuno integrare l'articolo in oggetto con riferimento:</li><li>- al recepimento esplicito dei “Piani Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico” e loro ag-giornamenti all'interno della “Proposta PTCP” e ri-chiamo alle disposizioni generali (peraltro comuni a tutti i Piani Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeo-logico vigenti) finalizzate alla prevenzione dal rischio idrogeologico (frana e alluvioni);</li></ul> <p>NOTA: Con riferimento al “Progetto di Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico”, Autorità di Bacino del Sarno, in particolare. artt. 1., 2., 9, 10., 20, TIT. IV “Disposizioni per la tu-tela dal pericolo idrogeologico”;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- a richiami all'obbligo di adeguamento - pre-visto sia dai PSAI che dalla Normativa Nazionale vi-gente - dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) al PSAI;</li><li>- al richiamo all'obbligo di aggiornamento e/o adozione, operatività dei Piani di Protezione Civile Comunali, comprensivi degli aspetti inerenti il rischio idrogeologico;</li><li>- a richiami a indirizzi specifici di trasformazione del territorio, in linea con i principi enunciati al comma 2. dell'art.27 (tra questi, incentivi per la decompressione insediativa/delocalizzazione aree a rischio elevato e molto elevato (cfr. Piano Casa, ecc.) ed esplicitando possibili meccanismi perequativi all'interno dei P.U.C.;</li><li>- a richiami al concetto di “Uso del suolo come difesa” (cfr. All. I delle Norme di Attuazione - “Progetto di Variante PSAI” - Autorità di Ba-cino del Sarno (B.U.R.C. n.30 del 19/04/2010):</li><li>- a richiami - nel quadro del riequilibrio ecologico e della costruzione della Rete Ecologica Regionale del P.T.R. - al recupero/conservazione di aree per-meabili e non edificate all'interno delle fasce fluviali, anche a prescindere dai livelli puntuali di pericolosità idraulica (realizzazione “corridoio fluviale”);</li><li>- con riferimento all'erosione costiera appare op-portuno un richiamo alle Misure di Salvaguardia in materia dell'Autorità di Bacino del Sarno ed ai “Piani Stralcio Erosione Costiera” per le altre Autorità di Bacino.</li></ul>	L'articolo sarà precisato nel senso della osservazione.

Art.29 - Rischio rifiuti (10)

Osservazione N.19 (11 RA) COMUNE DI SALERNO	IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI ...Tanto non tenendo in alcun conto quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Salerno che nella seduta del 29/12/2010 ha adottato una Variante Urbanistica inerente l'area originariamente individuata comelocalizzazione dell'impianto, prevedendo per circa un terzo di detta area la destinazione a Zona Produttiva “D” per insediamenti industriali, artigianali e per la logistica. Alla avvenuta adozione della Variante ha fatto seguito l'attivazione della procedura ex art. 24 comma 6 e seguenti della vigente legge Regione Campania n.16/2004, procedura tuttora in corso, in pendenza della quale la citata previsione si pone in netto contrasto.	Si rinvia alla risposta riportata nelle schede relative alle opere infrastrutturali .
Osservazione N.41 GRUPPO CONSILIARE FUTURA PICIENTINO	Rischio rifiuti: Si richiede la delocalizzazione del termovalorizzatore previsto in loc. Cupa Siglia, in quanto proprio a ridosso dell'area dei Picentini, la quale, oltre ad avere una caratterizzazione ambientale, ha anche una vocazione agricola e turistica non compatibili con un grande impianto industriale.	Si ritiene di non poter condividere l'osservazione proposta.
Osservazione N.54 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELLA NOCCIOLA	Rischio rifiuti: la localizzazione dell'impianto denominato termovalorizzatore è in contrasto con l'obiettivo prioritario previsto per i Monti Picentini "la qualità dei servizi nell' armonia della natura". L'impianto pregiudica sia il sistema ambientale che rurale e turistico dei Picentini. anche in considerazione della vigente normativa che vieta l'installazione di impianti di smaltimento rifiuti nelle aree con prodotti agricoli a marchio europeo. Giova ricordare che tra i diversi prodotti a. marchio dell'area considerata, come ad esempio la Mozzarella di Bufala Campana e l'Olio delle Colline Salernitane assume un ruolo di primo piano la Nocciola di Giffoni IGP ritenuta,. per le sue qualità migliore in assoluto sul mercato mondiale.	Si rinvia alla risposta riportata nelle schede relative alle opere infrastrutturali
Osservazione N.57 COMUNITA' MONTANA MONTI PICIENTINI Osservazione N.59 COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI	Rischio rifiuti: il sito indicato per la localizzazione dell'impianto termovalorizzazione in località Cupa Siglia al confine tra i Comuni di Giffoni Sei Casali e Giffoni Valle Piana, è sicuramente di forte impatto paesaggistico e ambientale, tenuto conto delle qualità agroalimentari tipiche, tradizionali e a marchio (il Montevetrano, l'olio dop delle colline salemitane, la nocciola Giffoni igh, la mela annurca, la produzione di latte e di mozzarella di bufala, ecc.), della porta d'accesso del Parco Regionale dei Monti Picentini, della forte attrattività del Giffoni Film Festival, dello sviluppo del turismo rurale e verde con una significativa ricettività extra alberghiera e una riconosciuta e ricercata ristorazione. L'impianto contrasta con la vigente nonnativa che vieta l'installazione impianti di smaltimento rifiuti nelle aree con prodotti agricoli a marchio europeo. Il sito indicato in prossimità dell'Ospedale Riuniti Ruggi d'Aragona - come a tutti noto – è inserito in un'area fortemente antropizzata, già sede di numerosissime fonti inquinamento – come a tutti noto - e con tassi superiori ai limiti consentiti: il Cementificio Italcementi che brucia petcoke e dati di monitoraggio mai ricevuti, le discariche di Sardone, Ostaglio, La Marca, Colle Barone e Parapoti, le discariche abusive di rifiuti tossici e nocivi, gli attuali impianti di Sardone (tritovagliatore, trasferenza e compostaggio), l'autostrada, la tangenziale, la T A V etc. le fonderie, l'Idealdima, il depuratore.	Si rinvia alla risposta riportata nelle schede relative alle opere infrastrutturali .
Osservazione N.71 COMUNE DI SAN CIPRIANO PICIENTINO	Rischio rifiuti: La proposta di piano individua il termovalorizzatore in località Cupa Siglia del Comune di Salerno in una zona già compromessa dalla presenza di grossi impianti: cementificio, fonderie, area industriale di Salerno e quindi con forte aggravio dei carichi sia riguardo ai trasporti e soprattutto riguardo alle emissioni in aria e scarichi in acqua. La prevista collocazione viene ad incidere in modo devastante oltre che sull'area periferica di Salerno e sul centro del Comune di Pontecagnano Faiano, anche sull'abitato del mio Comune e di tutta la valle del Picentino; infatti alcune abitazioni del mio Comune distano a meno di ml.300 dal previsto impianto. Si propone la delocalizzazione del previsto impianto in altro e più adeguato sito.	Si rinvia alla risposta riportata nelle schede relative alle opere infrastrutturali .
Osservazione N.64 (10RA) INU	<p><b>Energie rinnovabili</b></p> <p>Con riferimento alle Nta, l'unico riferimento alle energie rinnovabili si ritrova a proposito delle cave (art.87 - Criteri d'uso), laddove si afferma che “deve essere incentivata la utilizzazione dei fronti terrazzati per l'impianto di centrali fotovoltaiche”. Ulteriori riferimenti sono relativi alle discariche individuate dal piano d'ambito provinciale sulla gestione dei rifiuti (Nta, art.29 - Rischio rifiuti), e circa la con-versione delle cave dismesse (Nta, art.30 - Rischio attività estrattive) ai fini dello sfruttamento delle risorse energetiche alternative. Si condivide la necessità di intervenire su cave e discariche ai fini di una loro riconversione ai fini della produzione di energia rinnovabile.</p> <p>Si ritiene, comunque, che, per il rilevante impatto che impianti eolici e fotovoltaici producono su ampie porzioni di territorio provinciale, e per la pertinenza che assume il Ptcp per tali problematiche territoriali, le Nta debbano disciplinare l'installazione prevedendo necessarie norme di salvaguardia in attesa che specifiche procedure, quali quella sopra delineata, da estendere anche al fotovoltaico, possano, in tempi definiti, portare alla individuazione</p>	E’ prevista l'adozione (Art. 33) di uno specifico Piano Energetico Ambientale Provinciale, secondo le linee guide indicate nella relativa scheda di Piano.

	<p>di aree idonee ad ospitarne i siti, da rappresentare e precisare su apposite tavole del Ptcp.</p> <p><b>Rifiuti</b></p> <p>Il Ptcp, oltre ad annunciare la realizzazione del termovalorizzatore di Salerno a servizio della provincia, opera (Nta, art.29 - Rischio rifiuti) un rinvio dinamico al piano d’ambito provinciale sulle gestione dei rifiuti, da cui “discendono tutti gli effetti giuridici previsti dalla legge, con effetto immediatamente conformativo del territorio e con obbligo di recepimento e adeguamento immediato di tutti gli strumenti sottordinati”.</p> <p>Si ritiene che il Ptcp debba assumersi l’onere di individuare i siti connessi alla gestione dei rifiuti, siti che, per loro natura, determinano non irrilevanti riflessi sull’assetto del territorio all’area vasta. L’individuazione di tali siti potrebbe seguire una procedura analoga, con tutte le differenze del caso, a quella prefigurata per la individuazione dei siti idonei all’installazione di impianti per le energie rinnovabili.</p>	
	<p><b>ENERGIE RINNOVABILI E CICLO RIFIUTI</b></p> <p>L’Allegato 3 del Ptcp evidenzia come la provincia di Salerno sia po-tenzialmente idonea all’installazione di impianti a energia solare (campi fotovoltaici) delineando una procedura per la selezione di siti idonei all’installazione di impianti eolici. Il Ptcp, inoltre, opera un rinvio dinamico al piano d’ambito provinciale sulla gestione dei rifiuti circa le problematiche relative al ciclo dei rifiuti.</p> <p>Si ritiene, tuttavia, che, per il rilevante impatto che impianti eolici e fotovoltaici ovvero connessi alla gestione dei rifiuti producono su ampie porzioni di territorio provinciale, e per la pertinenza che assu-me il Ptcp per tali problematiche territoriali, il RA debba necessa-riamente assumersi l’onere di esprimersi circa la formulazione dei criteri finalizzati all’individuazione di aree idonee ad ospi-tarne i siti, in quanto essi, per loro natura, determinano non irrile-vanti riflessi sull’assetto del territorio all’area vasta.</p>	
Osservazione N.16 (06RA) COMUNE DI EBOLI	<p><b>ENERGIE RINNOVABILI E CICLO RIFIUTI</b></p> <p>L’Allegato 3 del Ptcp evidenzia come la provincia di Salerno sia po-tenzialmente idonea all’installazione di impianti a energia solare (campi fotovoltaici) delineando una procedura per la selezione di siti idonei all’installazione di impianti eolici. Il Ptcp, inoltre, opera un rinvio dinamico al piano d’ambito provinciale sulla gestione dei rifiuti circa le problematiche relative al ciclo dei rifiuti.</p> <p>Si ritiene, tuttavia, che, per il rilevante impatto che impianti eolici e fotovoltaici ovvero connessi alla gestione dei rifiuti producono su ampie porzioni di territorio provinciale, e per la pertinenza che assu-me il Ptcp per tali problematiche territoriali, il RA debba necessa-riamente assumersi l’onere di esprimersi circa la formulazione dei criteri finalizzati all’individuazione di aree idonee ad ospi-tarne i siti, in quanto essi, per loro natura, determinano non irrile-vanti riflessi sull’assetto del territorio all’area vasta.</p>	E’ prevista l’adozione (Art. 33) di uno specifico Piano Energetico Ambientale Provinciale, secondo le linee guide indicate nella relativa scheda di Piano.
Osservazione N.28 (08RA) COMUNE DI BATTIPAGLIA	<p>d) In ordine alle fonti di energie rinnovabili e al ciclo dei rifiuti l’allegato 3 del Ptcp evidenzia come la provincia di Salerno sia potenzialmente idonea per l’installazione di impianti a energia solare (campi fotovoltaici) delineando una procedura per la selezione di siti idonei all’installazione di impianti eolici. Il Ptcp, inoltre, opera un rinvio dinamico al piano d’ambito provinciale sulla gestione dei rifiuti circa le problematiche relative al ciclo dei rifiuti. Si ritiene, tuttavia, che, per il rilevante impatto che impianti eolici e fotovoltaici ovvero connessi alia gestione dei rifiuti producono su ampie porzioni di territorio provinciale e per la pertinenza che assume il Ptcp per tali problematiche territoriali, il Ra debba necessariamente assumersi l’onere di esprimersi circa la formulazione dei criteri finalizzati alla individuazione di aree idonee ad ospitarne i siti, in quanto essi, per loro natura, determinano non irrilevanti riflessi sull’assetto del territorio all’area vasta.</p>	E’ prevista l’adozione (Art. 33) di uno specifico Piano Energetico Ambientale Provinciale, secondo le linee guide indicate nella relativa scheda di Piano.
Osservazione N.09 (05RA) COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO	<p><b>ENERGIE RINNOVABILI E CICLO RIFIUTI</b></p> <p>L’Allegato 3 del Ptcp evidenzia come la provincia di Salerno sia po-tenzialmente idonea all’installazione di impianti a energia solare (campi fotovoltaici) delineando una procedura per la selezione di siti idonei all’installazione di impianti eolici. Il Ptcp, inoltre, opera un rinvio dinamico al piano d’ambito provinciale sulla gestione dei rifiuti circa le problematiche relative al ciclo dei rifiuti.</p> <p>Si ritiene, tuttavia, che, per il rilevante impatto che impianti eolici e fotovoltaici ovvero connessi alla gestione dei rifiuti producono su ampie porzioni di territorio provinciale, e per la pertinenza che assu-me il Ptcp per tali problematiche territoriali, il RA debba necessa-riamente assumersi l’onere di esprimersi circa la formulazione dei criteri finalizzati all’individuazione di aree idonee ad ospi-tarne i siti, in quanto essi, per loro natura, determinano non irrile-vanti riflessi sull’assetto del territorio all’area vasta.</p>	E’ prevista l’adozione (Art. 33) di uno specifico Piano Energetico Ambientale Provinciale, secondo le linee guide indicate nella relativa scheda di Piano.

Art.30- Rischio da attività estrattive (4)

Osservazione N.19 (11 RA) COMUNE DI SALERNO	<p>ATTIVITA’ ESTRATTIVE Nel rispetto dei criteri, principi ed indirizzi stabiliti dal Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), nonché dal Piano Provinciale delle attività estrattive, si chiede che il PTCP incentivi strumenti che consentano all’ Amministrazione Comunale di ricercare e concordare direttamente sul proprio territorio, attraverso lo strumento del Piano Comunale delle attività estrattive, interventi tesi ad ottenere le migliori operazioni di recupero delle aree degradate per effetto di tali attività</p>	<p>La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità, di una modifica del dato normativo nel senso richiesto dall’osservazione, salvo valutare la possibilità di alcuni limitatissimi interventi.</p>
Osservazione N.64 proposta da INU	<p>Energie rinnovabili</p> <p>Con riferimento alle Nta, l’unico riferimento alle energie rinnovabili si ritrova a proposito delle cave (art.87 - Criteri d’uso), laddove si afferma che “deve essere incentivata la utilizzazione dei fronti terrazzati per l’impianto di centrali fotovoltaiche”. Ulteriori riferimenti sono relativi alle discariche individuate dal piano d’ambito provinciale sulla gestione dei rifiuti (Nta, art.29 - Rischio rifiuti), e circa la con-versione delle cave dismesse (Nta, art.30 - Rischio attività estrattive) ai fini dello sfruttamento delle risorse energetiche alternative. Si condivide la necessità di intervenire su cave e discariche ai fini di una loro riconversione ai fini della produzione di energia rinnovabile.</p> <p>Si ritiene, comunque, che, per il rilevante impatto che impianti eolici e fotovoltaici producono su ampie porzioni di territorio provinciale, e per la pertinenza che assume il Ptcp per tali problematiche territoriali, le Nta debbano disciplinare l’installazione prevedendo necessarie norme di salvaguardia in attesa che specifiche procedure, quali quella sopra delineata, da estendere anche al fotovoltaico, possano, in tempi definiti, portare alla individuazione di aree idonee ad ospitarne i siti, da rappresentare e precisare su apposite tavole del Ptcp.</p>	<p>La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità, di una modifica del dato normativo nel senso richiesto dall’osservazione, salvo valutare la possibilità di alcuni limitatissimi interventi.</p>
Osservazione N.63 AdB Regionale Destra Sele	<p>Si propone di integrare l’articolo in oggetto con riferimento a quanto previsto dal Piano Regionale di settore in materia di attività estrattive (Piano Cave); Per quanto riguarda l’apertura di nuove cave/il riutilizzo/la con-versione delle cave dismesse, è opportuno il riferimento alla com-patibilità con i “Piani Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” che dettano prescrizioni in materia.</p>	<p>L’articolo sarà precisato nel senso della osservazione</p>
Osservazione N.77 AdB Regionale del Sarno	<p>Si propone di integrare l’articolo in oggetto con riferimento a quanto previsto dal Piano Regionale di settore in materia di attività estrattive (Piano Cave); Per quanto riguarda l’apertura di nuove cave/il riutilizzo/la conversione delle cave dismesse, è opportuno il riferimento alla compatibilità con i “Piani Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” che dettano prescrizioni in materia.</p> <p>Per quanto attiene l’Autorità di Bacino del Sarno, cfr. “Progetto di Variante PSAI” - art. 38 - “Disciplina delle attività estrattive”.</p>	<p>L’articolo sarà precisato nel senso della osservazione</p>

Art.31- Principi generali (Le strategie di piano per la sostenibilità ambientale) – (6)

Osservazione N.32 COMUNE DI CAMEROTA	<p>Parametro massimo di impermeabilizzazione dei suoli: si chiede di chiarire la portata della previsione stessa che. chiaramente. è inattendibile ad es. in un tessuto insediativo storico o in un ambito urbano recente di elevata densità.</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
Osservazione N.62 Italia Nostra	<p>Poiché manca qualunque riferimento a scale, livelli di pianificazione/ progettazione, procedure etc. il “principio generale” così sveltamente espresso nelle</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in</p>

	norme di un Ptcp potrebbe paradossalmente essere utilizzato per giustificare la impermeabilizzazione fino al <b>65%</b> della superficie territoriale provinciale.	parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.78 MIBAC Direzione Regionale	Il comma 2 dell’art. 31 delle NTA pone quale parametro massimo di permeabilizzazione dei suoli l’occupazione del <b>65%</b> della superficie territoriale e il ricorso a tecniche costruttive di minor impatto. Il limite può essere incongruo o perfino dannoso laddove si riferisca ad interventi che riguardino ambiti urbani e di converso, rischia di essere interpretato quale soglia ammissibile di impermeabilizzazione (in questo caso assolutamente eccessiva) delle aree extraurbane non antropizzate. Non appare, inoltre chiara la locuzione “tecniche costruttive di minore impatto” che andrebbe, pertanto articolata e dettagliata.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.01RA CODACONS Osservazione n.03RA COPAT Cilento	<i>c. 2 Il comma 2 del presente articolo va stralciato o riscritto. È evidente infatti un errore grossolano nella sua enunciazione. Infatti, il parametro massimo di impermeabilizzazione dei suoli del 65%, è un valore estremamente grande e di fatto mai realizzato e irrealizzabile se riferito ad una superficie territoriale di area vasta, quale il territorio provinciale. Una occupazione del 65% del territorio non solo ha poco a che vedere con principi di sostenibilità ma significherebbe la distruzione di due terzi del territorio provinciale. Si richiede di riscrivere completamente il comma. Si chiede inoltre di conoscere su che basi sia stato stabilito il parametro e a quale superficie territoriale doveva essere riferito nelle intenzioni degli autori del Piano (presumibilmente a quella dell'aggregato urbano).</i>	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.04RA LEGAMBIENTE CAMPANIA	<i>...relativamente alla spesso richiamata volontà di ridurre al minimo il consumo di suolo, appare davvero eclatante che all’art. 31 c. 2 delle NTA si dichiari che il rispetto della sostenibilità ambientale impone quale parametro massimo di impermeabilizzazione dei suoli l’occupazione del 65% della superficie territoriale. Tale parametro non ha alcun carattere di sostenibilità.</i>	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.

Art.32 - Le risorse idriche (2)

Osservazione N.63 AdB Regionale Destra Sele	Si ravvisa la necessità di riferire il previsto “Piano Program-matico per il Governo dei Consumi Idrici”, non solo ai Piani di Ambito (ATO), ma anche al “Piano Regionale di Tutela delle Acque” nonché, a livello di Distretto, al “Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meri-dionale” .	L’articolo sarà precisato nel senso della osservazione
Osservazione N.77 AdB Regionale del Sarno	Si ravvisa la necessità di riferire il previsto “Piano Pro-grammatico per il Governo dei Consumi Idrici”, non solo ai Piani di Ambito (ATO), ma anche al “Piano Regio-nale di Tutela delle Acque” (D.Lgs vo n.152/2006 - Re-cante Norme in materia ambientale - art.121) (adottato con Deliberazione n. 1220 del 6/07/2007 - B.U.R.C. n.46 del 20/08/2007), a livello regionale, nonché, a livello di Distretto, al “Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale” (Direttiva Comunitaria 2000/60, del D.L. n.152/2006, della L. 27/02/2009, n. 13; D.L .n..194 del 30/12/2009 - adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno - .G.U. Uff. Serie n.55 8/3/2010).	L’articolo sarà precisato nel senso della osservazione.

Art.34 - Il patrimonio ecologico e geologico (4)

Osservazione N.19 proposta dal COMUNE DI SALERNO	In ragione delle possibili necessità di aggiornamento della cartografia e nelle more della redazione e successiva adozione ed approvazione del “Piano di Assestamento Forestale” (P.A.F.)” da parte dell’Amministrazione comunale di Salerno, conformemente alle disposizioni del Piano Forestale Generale, nonché, del Piano Stralcio Forestale (Provincia di Salerno) che può comportare modificazioni e/o aggiornamenti delle perimetrazioni, dei citati piani sovraordinati, si richiede che eventuali proposte di variazione dei perimetri della Carta Forestale possano essere presentate alla Provincia, sulla base di analisi dello stato di fatto prodotta da tecnico abilitato, secondo le medesime metodologie adottate dalla Provincia nell’elaborazione della Carta Forestale, e purchè la modifica non sia dovuta a taglio o incendio della preesistente copertura forestale, siano recepite come mero adeguamento tecnico effettuato dalla Provincia con apposito atto amministrativo senza che ciò comporti procedura di variante al piano provinciale.	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità di una modifica del dato normativo.
Osservazione N.63 AdB Regionale Destra Sele	Sarebbe opportuno prevedere specifiche Intese con le Autorità di Bacino specificatamente per quanto concerne li livelli di rischio e pericolosità idrogeologica individuati dal vigente PSAI.	L’articolo sarà precisato nel senso della osservazione
Osservazione N.77 AdB Regionale del Sarno	È opportuno prevedere anche Intese con le Autorità di Bacino specificatamente per quanto concerne li livelli di rischio e pericolosità idrogeologica individuati dal vigente PSAI su “conoidi” e “falde detritiche”. cfr. Tav, “Pericolosità da dissesto di versante”, da “Progetto di Variante PSAI” (già fornito in formato vettoriale in sede di attività di coordinamento Tavolo tecnico, nonché la “Carta geomorfologica” disponibile in formato vettoriale sul sito web dell’Autorità di Bacino del Sarno (www.autoritabacinosarno.it).	L’articolo sarà precisato nel senso della osservazione
Osservazione N.01RA CODACONS Osservazione n.03RA COPAT Cilento	<i>Manca un riferimento esplicito ai corsi d'acqua quali elementi ambientali oggetto di specifica salvaguardia. Nei <b>comma 5 e 6</b> in riferimento alle aree ad elevata naturalità e alle aree boscate manca incredibilmente un riferimento esplicito alla fauna. Il infatti delinea nella cartografia di piano le aree in questione e ne prescrive la salvaguardia delle componenti... 'geologiche, geomorfologiche, vegetazionali e paesaggistiche'. Appare opportuno inserire un riferimento esplicito alle biocenosi associate a tali aree, con particolare riferimento alle specie di interesse conservazionistico e comunitario, cui la salvaguardia deve essere estesa.</i> <i>Nel <b>comma 9</b> sono elencate le azioni che le amministrazioni devono prevedere per il governo del territorio interessato alla rete ecologica. Anche in questo caso emerge una visione ed un approccio prevalentemente utilitaristico e distorto al tema della rete ecologica, la quale non appare funzionale a migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie e la tutela del paesaggio, bensì soltanto (sono omesse altre finalità e azioni da prevedere) a consentire e garantire l'attuazione di politiche ed interventi per incrementare lo sfruttamento turistico ed economico di tale aree, quantunque favorendo filiere produttive di prodotti tipici locali, di prodotti certificati e la fruizione dei beni culturali presenti.</i> <i>La riqualificazione proposta è riferita solo ai 'paesaggi antropici' e volta ad un restauro dei caratteri visivi e percettivi. Non sono elencate tra le azioni da prevedere la tutela e/o il ripristino ecologico volto a recuperare e ripristinare processi che ri-funzionalizzino sul piano ecologico le aree della rete sottoposte ad interventi. Non appare condivisibile una impostazione di questo tipo priva di elementari conoscenze di carattere ecosistemico.</i> <i>Il <b>comma 12</b> individua alcuni contesti territoriali, definiti in alcuni casi parchi tematici (parco agricolo, parco urbano), meritevoli di salvaguardia e valorizzazione, che possono costituire l'insieme dei nodi ecologici di valore strategico ai fini della conservazione della biodiversità.</i> <i>Tale affermazione non appare condivisibile per la gran parte dei contesti individuati.</i> <i>In particolare per quanto attiene al 'Parco agricolo intercomunale dell'Alento' e al 'Parco urbano intercomunale del fiume Tanagro', pur essendo i fiumi Alento e Tanagro interamente o parzialmente inclusi in siti di importanza comunitaria (SIC IT8050012 'Fiume Alento' e SIC IT8050049 'Fiumi Sele e Tanagro') ed ospitando elevati livelli di biodiversità oltre che specie di interesse comunitario, rappresentano due corsi d'acqua tra i maggiormente alterati della provincia di Salerno. Entrambi fanno parte infatti di comprensori sottoposti a bonifica integrale ed il regime idrologico del fiume Alento è stato modificato dalla realizzazione della diga di Piano della Rocca. Si ritiene pertanto che sia eccessivo identificare attualmente tali contesti come nodi ecologici di valore strategico per la conservazione della biodiversità.</i> <i>Tale definizione sembrerebbe strumentale a favorire la concentrazione di risorse economiche verso questi contesti. Tuttavia si ritiene che una eventuale concentrazione di risorse verso questi contesti, così come il riconoscimento di area meritevole di valorizzazione, debba essere favorita solo nella ipotesi in cui le risorse siano finalizzate ad un programma di interventi per il ripristino ecologico-funzionale dei due corsi d'acqua, che</i>	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità di una modifica del dato normativo.

	<p>comprendano una gestione ottimale dei rilasci liquidi e solidi dall'invaso, adeguata al ripristino dei deflussi e della funzionalità ecologica lungo il tratto di fiume Alento tra la diga e la confluenza con il torrente Palistro, la rinaturalizzazione del fiume Tanagro ed una gestione integrata idraulico-ecologica della vegetazione spondale e riparia lungo il tratto canalizzato del Tanagro e nel reticolo minore del Vallo di Diano.</p> <p>Il vecchio PTCP individuava correttamente l'Alento, insieme al Mingardo e al basso corso del fiume Bussento come contesti in cui operare il riequilibrio del regime idrico volto al raggiungimento del DMV.</p> <p>Secondo quanto riportato nel comma 14 del presente articolo, il piano di settore provinciale 'Rete ecologica' è chiamato a programmare le azioni per le ZPS ed i SIC della provincia. Si ritiene che debba essere chiarito il significato di tale comma. Sarebbe, infatti, che la Provincia attraverso il PSP intenda occuparsi della gestione dei siti Natura 2000.</p> <p>Tuttavia, secondo quanto stabilito nella Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 231 del 26.02.2006, la predisposizione dei contenuti dei piani di gestione dei siti Natura 2000 regionali competono agli enti gestori dei siti, mentre compete alla Provincia adottare i piani di gestione predisposti, come piano di settore ovvero variante ai PTCP. La deliberazione individua i soggetti gestori nell'ente di un'area naturale protetta qualora il sito Natura 2000 ricada nella medesima, o si trovi in un'area ad essa contigua o vi si estenda maggiormente; nella Provincia solo quando il sito si estenda maggiormente in essa.</p>	
--	--	--

Art.36 – Principi Generali (Il territorio rurale aperto) (1)

Osservazione N.44 COMUNITA' MONTANA TANAGRO ALTO E MEDIO SELE_COMUNE DI OLIVETO CITRA	<p>Principi Generali</p> <p>1. Il PTCP intende annoverare lo spazio rurale aperto quale componente essenziale del paesaggio identitario, in quanto espressione dell'azione di fattori naturali e umani.</p> <p>2. A tal fine vengono individuati obiettivi di qualità paesistica, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole, da realizzarsi anche mediante la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti ovvero per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati.</p> <p>3. Particolare attenzione deve essere pertanto volta al ruolo multifunzionale svolto dalle attività agricole, anche integrate con altre funzioni compatibili con la loro tutela e coerenti con la loro valorizzazione, ivi comprese le attività industriali agroalimentari e quelle di fruizione del territorio rurale per il tempo libero e per il turismo culturale, dirette alla conservazione degli aspetti paesaggistici identitari, alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo) e al mantenimento degli ecosistemi ed a quanto il <b>Sistema economico regionale esprime attraverso una domanda crescente per la localizzazione in aree collinari di servizi, attrezzature, impianti tecnologici e produttivi</b>.</p> <p>4. Vanno incentivate le vocazioni agricole, tenendo conto delle risorse naturalistiche ed agroforestali, delle reali capacità produttive e delle limitazioni di ordine fisico, dei sistemi aziendali agricoli già insediati, della presenza di infrastrutture agricole, nonché della caratterizzazione storica, sociale ed economica ed inoltre <b>incentivate le produzioni sostenibili nei settori artigianali, manifatturieri e dei servizi, in quanto la multifunzionalità costituisce la condizione per lo sviluppo locale basato sulla diversificazione delle attività agricole.</b></p> <p>5. L'area agricola assurge nel PTCP a fattore di equilibrio tra patrimonio naturale e culturale, identificativo del luogo di cui è l'aspetto.</p> <p>6. Un paesaggio rurale anche gradevole ma privo di valore identitario è anonimo e inespressivo del ruolo di pubblico interesse nei settori culturali, ecologici ambientali e sociali.</p> <p>7. Affinché l'area agricola costituisca una risorsa favorevole all'attività economica contribuendo anche alla creazione di opportunità occupazionali occorre procedere ad una differenziazione delle varie zone rurali che tenga conto delle risorse naturalistiche ed agroforestali, delle vocazioni agricole e delle reali capacità produttive, rispetto alle quali verranno desunte le corrispondenti superfici aziendali/fondiarie minime.</p> <p>8. La tutela e la salvaguardia del paesaggio rurale si dovrà attuare mediante:</p> <p>a. la valorizzazione dei luoghi e delle colture tipiche, privilegiando il recupero di usi e metodi tradizionali;</p> <p>b. la limitazione del frazionamento agricolo;</p> <p>c. il restauro ambientale delle aree rurali;</p> <p>d. la valorizzazione dell'architettura rurale ed il recupero dei piccoli centri rurali, dei sistemi di masserie e dei fabbricati dimessi, da convetire anche con funzioni sociali.</p> <p>e. l'incentivazione delle emergenze naturalistiche delle aree rurali, delle produzioni tipiche e dei processi di lavorazione e distribuzione dei prodotti agricoli, al fine di offrire una offerta turistica alternativa o complementare integrata da un'offerta ricettiva compatibile con gli obiettivi di tutela ambientale, per creare filiere produttive e promuovere prodotti riconoscibili e di qualità certificata.</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
---	---	---

Art.37 – L'edificabilità rurale (20)

Osservazione N.37 COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO	<p>Premettendo che l'articolazione della norma riferita all'edificazione rurale appare condivisibile a tutela di un corretto utilizzo del territorio agricolo (commi da 1 a 6), si osserva che la deroga introdotta al comma 7, oltre a sollevare dubbi circa la sua opportunità per eventuali possibili riflessi negativi sul territorio, <b>deve necessariamente e preventivamente essere oggetto di esame e parere obbligatorio e vincolante da parte dell'Amministrazione Comunale nel cui territorio ricade l'intervento.</b></p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di valutare favorevolmente i rilievi effettuati e le richieste conseguenti, considerandole pertinenti e condivisibili. Pertanto, si ritiene ammissibile la valorizzazione del contributo offerto dal soggetto osservante con la previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
Osservazione N.01 COMUNE DI CASALETTO SPARTANO	<p>Zone rurali e/o aree montane: si chiede la modifica dell'attuale Piano di Coordinamento Provinciale attraverso la delimitazione delle zone urbanizzate non inquadrabili nella categoria di aree rurali e/o aree montane così come indicato negli elaborati allegati. Tali aree si contraddistinguono per l'elevata densità edilizia. da un profondo processo di antropizzazione urbana che ha modificato il territorio, dalla presenza circa 700 persone le cui principali attività economiche praticate sono diverse da quelle agro•silvo•pastorali previste dal Piano di Coordinamento Provinciale e per le quali sono consentiti nuovi interventi di edificazione.</p>	<p>La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità, di una modifica del dato normativo nel senso richiesto dall'osservazione, salvo valutare la possibilità di alcuni limitatissimi interventi.</p>
Osservazione N.32 COMUNE DI CAMEROTA	<p><b>Co.7:</b> si ritiene che tale procedura non trovi alcun riscontro normativo, non essendo possibile variare le previsioni del Puc senza un regolare procedimento di variante urbanistica, già peraltro previsto, in forme semplificate, dall'art:5 del D.P.R.447/98 e s.m.i.</p> <p>Si ritiene inoltre utile evidenziare in questa sede che la L.R.15/2008 e s.m.i.: stabilisce che possono essere utilizzati per svolgere le attività previste dalla legge i locali esistenti, non prevedendo la realizzazione di nuove costruzioni per lo <b>svolgimento di attività agrituristica</b>. Tale disposizione trova ulteriore conferma nel D.P.G.R. n. 18 del 28 dicembre 2009 recante il "regolamento di attuazione della legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 (disciplina per l'attività: di agriturismo)" che all'art.4 ammette esclusivamente la realizzazione, ad integrazioni di strutture esistenti, dei servizi igienici, dei volumi tecnici, interventi pertinenziali e degli impianti sportivo-ricreativi. Tale principio è valido anche per le country house ovvero per le attività ricettive in case rurali atteso che. che l'art.6 della L.R.17/01 e s.m.i. stabilisce che tali strutture devono essere localizzate in fabbricati esistenti, rurali o case padronali.</p> <p><b>Co.10:</b> richiede di eliminare tale previsione in quanto inattuabile e contro legge:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la definizione di restauro e risanamento conservativo è univocamente definita dall'art.3, co. 1, lett,c). del D.P.R. 380/01 e s.m.i. e che tale definizione, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, prevale sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi;</li><li>• che, per consolidata giurisprudenza la ricostruzione di "ruderi"; equivale ad intervento di "nuova costruzione" comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio;</li></ul>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di valutare favorevolmente i rilievi effettuati e le richieste conseguenti, considerandole pertinenti e condivisibili. Pertanto, si ritiene ammissibile la valorizzazione del contributo offerto dal soggetto osservante con la previsione di una integrazione del dato normativo.</p>

	<p>• che, non a caso il comma 8-bis dell'art.7 della L.R. 19/2009, introdotto dalla recente L.R. 1/2011, consente, per un periodo . limitato di tempo , e come misura straordinaria, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, (..) intervento di ricostruzione in sito, di edifici diruti e ruderi.</p>	
<p>Osservazione N.09 COMUNITà MONTANA VALLO DI DIANO</p> <p>Osservazione N.09 CMVD / COMUNE DI SAN RUFO</p> <p>Osservazione N.15 (09) proposta dal COMUNE DI SASSANO (Comunità Montana "Vallo di Diano")</p> <p>Osservazione N.65 proposta dal COMUNE DI POLLA</p>	<p>Si definisce una norma molto rigida che di fatto sembra contrastare con le politiche regionali di sostegno all'economia rurale. La realizzazione piano di sviluppo aziendale è garantita da apposita convenzione, che stabilisce una serie di obblighi che di fatto irrigidiscono e condizionano le attività agricole e connesse, quali attività produttive e turistico-ricettive, contrariamente agli indirizzi delle politiche regionali di sviluppo e sostegno dell'economia rurale. Gli indici e parametri del Piano di sviluppo aziendale appaiono molto restrittivi, tenuto conto delle dimensioni dei lotti minimi e degli stessi indici. Lo stesso PTCP, pertanto, consente maggiori volumetrie purché dettagliatamente documentate dal piano di sviluppo aziendale. Soprattutto essi definiscono un riferimento troppo generico che non tiene conto delle reali caratteristiche del territorio e del sistema insediativo come invece espressamente definito dal PTR. Secondo quanto previsto dal PTR, infatti, il PTCP avrebbe dovuto disciplinare, sulla base delle specificità dei STS e delle analisi più approfondite dei luoghi, una normativa dello spazio rurale aperto che consentisse di organizzare la marginalità dei centri urbani, le cosiddette zone agricole eterogenee, i nuclei e i quartieri extraurbani di cui alla L.R. n.26/2002, nonché individuare le aree agricole produttive direttamente connesse con le esigenze di tutela delle aree di pregio ambientale, di fragilità idrogeologica e di interesse paesaggistico. A fronte di tali maggiori forme di flessibilità, potranno essere contestualmente introdotti meccanismi correnti di monitoraggio e controllo delle trasformazioni edilizie in zona agricola, tesi ad evitare l'utilizzo o la conversione impropria dei relativi manufatti a scopi residenziali, così come avvenuto surrettiziamente nel recente passato.</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di valutare favorevolmente i rilievi effettuati e le richieste conseguenti, considerandole pertinenti e condivisibili. Pertanto, si ritiene ammissibile la valorizzazione del contributo offerto dal soggetto osservante con la previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<p>Osservazione N.05 (09) COMUNE DI TEGGIANO (Comunità Montana "Vallo di Diano")</p>	<p>Il ricorso al Piano di Sviluppo Aziendale ed alla Convenzione non tiene conto della tipologia e dimensioni degli interventi a farsi estendendo la procedura a qualsiasi intervento.</p> <p><b>Si ritiene opportuno, invece, che il ricorso al “Piano di Sviluppo Aziendale” ed alla Convenzione non sia necessario per interventi, funzionali all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale, di modeste entità (a mero titolo d’esempio: piccoli depositi agricoli finalizzati alla conduzione familiare dei fondi agricoli).</b></p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di valutare favorevolmente i rilievi effettuati e le richieste conseguenti, considerandole pertinenti e condivisibili. Pertanto, si ritiene ammissibile la valorizzazione del contributo offerto dal soggetto osservante con la previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<p>Osservazione N.17 (09) COMUNE DI SANZA (Comunità Montana "Vallo di Diano")</p>	<p>Zonizzazione Agricola nel Vallo di Diano: si ritiene necessario ed opportuno, data l'estrema frammentarietà della proprietà rurale locale, consentire per l'edificazione delle abitazioni ed aziende agricole l'asservimento di terreni delocalizzati nell'ambito dello stesso territorio comunale e dei Comuni limitrofi. Ciò al fine di permettere la sopravvivenza delle aziende agricole locali, altrimenti destinate all'estinzione.</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di valutare favorevolmente i rilievi effettuati e le richieste conseguenti, considerandole pertinenti e condivisibili. Pertanto, si ritiene ammissibile la valorizzazione del contributo offerto dal soggetto osservante con la previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<p>Osservazione N.20 (09) COMUNE DI BUONABITACOLO (Comunità Montana "Vallo di Diano")</p>	<p>Aree agricole:</p> <p>I "limiti" fissati dalle NTA del PTCP per le aree agricole, ancorché utili e necessarie per evitare l'espansione incontrollata degli insediamenti non direttamente legati all'agricoltura, vanno necessariamente rivisti per non "compromettere" irreversibilmente l'evoluzione del sistema agroalimentare del comprensorio.</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di valutare favorevolmente i rilievi effettuati e le richieste conseguenti, considerandole pertinenti e condivisibili. Pertanto, si ritiene ammissibile la valorizzazione del contributo offerto dal soggetto osservante con la previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<p>Osservazione N.44 COMUNITA' MONTANA TANAGRO ALTO E MEDIO SELE_COMUNE DI OLIVETO CITRA</p>	<p>L'edificabilità rurale</p> <p>1. In ossequio ai principi generali l'edificabilità del territorio rurale e aperto deve essere <b>(TOGLIERE: strettamente)</b> funzionale all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, <b>oltre ad una diversificazione dell'economia rurale per il miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali al fine di assicurare i servizi essenziali per l'economia e le Comunità locali, tanto anche con investimenti materiali per la ristrutturazione e la funzionalizzazione di volumetrie aziendali esistenti da destinare ad agriturismo, ad attività artigianali e commerciale e di servizio.</b> L'edificabilità rurale deve essere pertanto determinata, detratte le volumetrie esistenti, nel rispetto di precisi parametri rapportati alla qualità e all'estensione delle colture praticate come indicate catastalmente ed alla capacità produttiva prevista, come comprovate da piani di sviluppo aziendali redatti a cura di un agronomo abilitato. La realizzazione di nuovi edifici residenziali rurali non potrà essere localizzata su superfici naturali e seminaturali (aree forestali e praterie ad elevato valore ecologico), le quali concorrono però, con parametri specifici, alla determinazione della superficie produttiva aziendale alla quale l'edificabilità rurale è riferita.5. L'approvazione da parte dell'ente comunale del piano di sviluppo aziendale costituirà condizione preliminare per il rilascio del permesso a costruire. 6. La realizzazione del piano di sviluppo aziendale e' garantita da una apposita convenzione, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del comune, che stabilisca in particolare l'obbligo per il richiedente: di effettuare gli interventi previsti dal piano di sviluppo aziendale, in relazione ai quali e' richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali; di non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del programma; di non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare, per almeno 20 anni dall'ultimazione della costruzione; di non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le stesse; <b>(TOGLIERE: di rimuovere gli annessi agricoli al termine della validità del piano di sviluppo aziendale, in mancanza di sue proroghe o dell'inserimento degli annessi in un nuovo piano di sviluppo aziendale; di realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli, così come individuate dalle convenzioni o dagli atti d'obbligo; di assoggettarsi alle penali, previste nella convenzione o nell'atto d'obbligo, in caso d'inadempimento; in ogni caso le penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza).</b>10. Per incentivare il recupero, la riqualificazione e la conservazione degli originari, caratteristici ed antichi edifici e/o borghi, limitando il consumo di suolo, nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo sono consentiti anche i ripristini e le ricostruzioni di parti dirute di edifici, la cui preesistenza dovrà essere opportunamente documentata.11. Per l'edilizia privata legittima ed esistente alla data del 29 marzo 1982 (entrata in vigore della L.R. n°14/82), devono essere consentiti, una tantum, adeguamenti igienico-sanitari nei limiti del 10% <b>(METTERE 20%)</b> del volume e della superficie delle abitazioni, comunque entro il limite assoluto di 30 mq <b>(METTERE 60MQ)</b>.</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<p>Osservazione N.53 COMUNE DI CASTELCIVITA</p>	<p>Il Comune di Castelvita ritiene opportuno rilevare che la Proposta di Piano Territoriale di Coordinamento, non ha tenuto conto della LR. 13/2008 e precisamente degli indirizzi contenuti nel Documento di Piano alla Scheda di, Sintesi - Il QTR - Ambienti Insediativi/"Indirizzi strategici per il dimensionamento e i carichi insediativi" con particolare riferimento al governo del territorio rurale.</p> <p>In particolare il comune contesta quanto segue:</p> <p>- Il PTCP avrebbe dovuto disciplinare sulla base delle specificità dei STS e delle analisi più approfondite dei luoghi una disciplina dello spazio rurale aperto che consentisse di organizzare la marginalità dei centri urbani, le cosiddette zone agricole eterogenee, in nuclei e i quartieri extraurbani di cui alla L.R. n.26/2002, nonché individuare le aree agricole produttive direttamente connesse con le esigenze di tutela delle aree di pregio, ambientale di fragilità idrogeologica e di interesse paesaggistico. Invece in sede di PTCP, gli STS del PTR sono stati accorpati definendo sette Ambiti di Paesaggio. All'interno di questi macro ambiti, quindi, sono stati definiti ambiti territoriali di minori estensioni quali le Unità di Paesaggio Identitaria che rappresentano i contesti territoriali di riferimento per la definizione e l'attuazione della programmazione. Tuttavia nel definire criteri e funzioni della partizione dell'intero territorio comunale da utilizzare nei PUC, relativamente alle cosiddette aree, libere <b>(aree montane, aree collinari" aree di pianura e aree della fascia costiera)</b> vengono definiti, indici e parametri indipendentemente dal contesto territoriale di riferimento. Cosicché, ad esempio, gli indici definiti per la Pianura del Sarno sono gli stessi di quelli definiti per la Pianura del Sele; sebbene i due sistemi insediativi presentino notevoli differenze. Inoltre, si rileva che, in generale, sono tra loro uguali anche gli indici e, i parametri definiti per le, aree agricole di collina e, quelli definiti per le aree di pianura, sebbene sia evidente la differenza tra i sistemi insediativi sviluppatosi in aree collinari rispetto a quelli sviluppatosi in pianura.</p> <p>- Per gli "aggregati edilizi prevalentemente residenziali siti ,in contesti agricoli", il PTCP, pur considerando fondamentale la riqualificazione degli ambiti così individuati, prevede solo piccoli e contenuti ampliamenti. Al riguardo, al fine di meglio soddisfare le esigenze delle popolazioni locali, anche tenuto conto delle incentivazioni previste dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR 2007-2013), si ritiene più opportuno definire una disciplina meglio</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>

	<p>strutturata che preveda il completamento e l'integrazione dell'esistente, utilizzando al meglio aree ormai sottratte agli usi agricoli e quindi consentendo di contenere il consumo di nuovi suoli.</p> <p>- Per le aree agricole periurbane, quali aree libere a ridosso degli insediamenti urbani, e, perciò distinte dalle aree agricole extraurbane, gli artt. 83 e 84 definiscono solo le destinazioni d'uso, senza specificare opportuni indici e parametri come invece previsto dal PTR.</p> <p>Alla luce di quanto precedentemente illustrato, il Comune ritiene opportuno che il PTCp nel <b>definire la disciplina del campo rurale aperto segua gli indirizzi del PTR distinguendo tra aree agricole ordinarie, Aree agricole di tutela paesaggistica e naturalistica e aree agricole produttive sulla base delle specificità dei STS individuati dal PTR</b>, differenziandone usi ed indici di edificabilità in modo da ottenere risultati, congruenti con l'identità culturale del paesaggio agricolo.</p>	
<b>Osservazione N.49 COMUNE DI CAPACCIO</b>	<p>Il Comune di Capaccio, con lo scopo di perseguire "efficienza, efficacia della pubblica amministrazione", obiettivo ricercato con il Dlgs 18 Agosto 2000, n. 267, attraverso disposizioni integrative dell'attuale testo delle N.T.A. suggerisce di rendere legittime le scelte operate nella formazione dei PUC la cui proposta è stata acquisita dalla Giunta comunale e pubblicata sul BURC regionale in periodo antecedente la pubblicazione sul BURC della proposta di Piano Territoriale Provinciale</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto – trattandosi di una osservazione non tendente alla modifica del dato normativo - di dover rinviare alla successiva fase di copianificazione la concreta valutazione delle istanze avanzate dal soggetto osservante.</p>
<b>Osservazione N.07 Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati della provincia di Salerno</b>	<p>In merito ai professionisti abilitati alla redazione del Piano di Sviluppo Aziendale, sulla capacità produttiva prevista dall'Art. 37, comma 1) e comma 3) delle Norma di Attuazione, <b>si propone in aggiunta alla figura professionale dell'Agronomo, così come oggi previsto, dovrà comprendersi anche la figura del Agrario, tecnico abilitato e competente alla redazione di quanto previsto e richiesto nel citato Art. 37.</b></p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<b>Osservazione N.62 Italia Nostra</b>	<p>Il comma 1 dell'art. 37 definisce principi per l'edificabilità delle zone agricole. Fra tali principi è erroneo il riferimento alle "colture praticate come indicate catastalmente" in quanto – com'è noto – le destinazioni culturali registrate in catasto non sono aggiornate e veritiere e, soprattutto, è scorretto il criterio di far concorrere, con indici specifici di edificabilità, le superfici naturali al volume costruibile aziendale. L'unico principio coerente con il Ptr (Linee guida del paesaggio) approvato con la LRC 13/08 è quello che fa discendere la necessità di edificazioni rurali (residenze e/o pertinenze) dal piano aziendale di sviluppo, che sarà esso a definire quantità e tipologia dei nuovi fabbricati esclusivamente in ragione delle prospettive di sviluppo delle attività coltivatrici, a prescindere da impropri indici edilizi. Il comma 2 del medesimo agricolo estende la possibilità di considerare in rapporto all'edificabilità anche fondi non contigui e ubicati in territori comunali diversi (analogamente fa il comma 2 degli artt. 69, 72 etc.): l'indicazione è illegittima perché coinvolge in un procedimento di espressione dell'assenso ad una trasformazione edilizia da parte di un Comune anche quota di territorio di un comune diverso che pertanto viene sottratta al controllo ed alla competenza del corrispondente ente elettivo.</p> <p>- Il <b>comma 7</b> dell'art.37 (ma la stessa procedura è prevista anche in altri articoli) prevede la possibilità di derogare in zona agricola agli indici di edificabilità e alla dimensione dei lotti minimi stabiliti dal Piano (e recepiti dai Puc) "previa valutazione, verifica ed approvazione degli stessi piani [di sviluppo aziendale] dal competente settore agricoltura della Provincia". Tale procedura è del tutto impropria e priva di fondamenti legislativi poiché non si possono modificare le disposizioni del Puc senza un regolare procedimento di variante urbanistica.</p> <p>- Il <b>comma10</b> del medesimo art. 37 prevede la possibilità "nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo" di consentire "anche i ripristini e le ricostruzioni di parte dirute di edifici". <b>Tale previsione è illegittima sia in rapporto alla definizione di restauro e risanamento conservativo (art.3, co.1, lett,c) del D.P.R.380/01 e s.m.i.) che in relazione alla consolidata giurisprudenza per la quale la ricostruzione di "ruineri" equivale ad intervento di "nuova costruzione" comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio.</b></p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di valutare favorevolmente i rilievi effettuati e le richieste conseguenti, considerandole pertinenti e condivisibili. Pertanto, si ritiene ammissibile la valorizzazione del contributo offerto dal soggetto osservante con la previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<b>Osservazione N.64 INU</b>	<p><b>Si esprime forte perplessità circa il ricorso al piano di sviluppo aziendale</b>, in forza del quale il Ptcp, in qualche modo, riapre e si aggiunge al piano casa regionale circa la maggiore possibilità di edificazione nelle zone agricole (Lr 1/2011, art.6-bis). Si ritiene, cioè, che, rispetto ai limiti già imposti dalle normative nazionali e regionali e dai singoli piani urbanistici comunali, e rispetto alle enormi quantità edilizie che si sono già ampiamente consumate, si tratti di una forma di flessibilizzazione che offre, ancora una volta, uno strumento che apre alla realizzazione all'utilizzo, in maniera molto spesso impropria e surrettizia, di ulteriori quantità edilizie in territori pregiati, per assecondare una domanda di residenzialità in zona agricola non connessa alla produzione agricola.</p> <p>Le maggiori perplessità concernono la reale possibilità di controllo e di verifica, da parte delle amministrazioni locali o di altri enti normativamente preposti, circa l'effettivo rispetto di quanto dichiarato nei suddetti piani in merito a: titolarità, necessità, quantità, utilizzazione, tempi, ecc. Ulteriore perplessità si esprime circa la destinazione assegnabile, a fine esercizio, ai volumi stabilmente realizzati a seguito delle trasformazioni assentite.</p> <p><b>Nel caso il Ptcp voglia confermare il ricorso al suddetto piano di sviluppo aziendale, si ritiene che questo non debba prevedere la possibilità di deroga rispetto ai lotti minimi e agli indici massimi, o anche alla titolarità all'intervento, così come già fissati negli strumenti urbanistici comunali.</b> In caso contrario, si contravverrebbe, ancora una volta, al principio del minimo consumo di suolo, che il Ptcp dichiara voler perseguire.</p> <p>In generale, si ritiene che in zona agricola si debba intervenire per grandi aree aziendali, onde evitare processi di frammentazione capaci di accelerare i fenomeni di spreco di suolo agricolo.</p> <p>Comunque, a fronte di eventuali forme di flessibilità, dovrebbero essere contestualmente introdotti meccanismi correnti di monitoraggio e controllo delle trasformazioni edilizie in zona agricola, tesi ad evitare l'utilizzo o la conversione impropria dei relativi manufatti a scopi residenziali, così come avvenuto surrettiziamente nel recente passato.</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<b>Osservazione N.78 MIBAC Direzione Regionale</b>	<p>La dispersione edilizia connessa all'uso improprio delle zone rurali o comunque extraurbane costituisce, a parere di quest'ufficio, uno dei danni più gravi che sia stato inferto al patrimonio paesaggistico della provincia di Salerno, al quale si ritiene indispensabile che il Ptcp ponga decisamente argine e rimedio. Deve rilevarsi però che, contrariamente agli intenti programmatici pure più volte enunciati, il Ptcp introduce una serie di previsioni suscettibili di incentivare ulteriore, improprio e deleterio consumo di territorio rurale.</p> <p>In proposito, non appaiono condivisibili e, per alcuni aspetti, non conformi alla vigente normativa, i seguenti aspetti delle NTA:</p> <p>Il riferimento alle <b>colture praticare "come indicate catastalmente"</b>, attesa la notoria inattendibilità di tali classificazioni (<b>art. 37 co.1</b>);</p> <p><b>La possibilità di computare, a fini edificatori, le superfici naturali boscate o pascolive (art. 37. Co. 1)</b></p> <p>La possibilità di consentire la realizzazione di interventi che eccedano i limiti di edificabilità previsti dai PUC, previa approvazione da parte della Provincia del piano aziendale, anche per finalità sostanzialmente estranee all'agricoltura, quali l'agriturismo o il turismo "culturale" (art. 37 co. 7).</p> <p>la possibilità di ricostruire edifici diruti o parte di essi, che in quanto non costituenti "organismi edilizi", non sono suscettibili – per la giurisprudenza costante – di essere ricostruiti a seguito di interventi volti al recupero del patrimonio edilizio esistente.</p> <p>Si ritiene, dunque, indispensabile che l'intero articolo 37 delle NTA venga riscritto, allo scopo di modificare le suesposte previsioni e sancire inequivocabilmente che:</p> <p>a) I PUC dovranno distinguere – sulla base della carta d'uso del suolo agricolo nonché delle effettive potenzialità di coltivazione – le aree destinate all'agricoltura e quelle boschive, pascolive e sterili che – è di tutta evidenza – non dovrebbero avere suscettibilità edificatorie;</p> <p>b) La realizzazione di pertinenze ed annessi rurali dovrà essere ammessa, nei limiti massimi previsti dal piano, soltanto se connessa a comprovare ed impegnative esigenze produttive; in ogni caso, tali manufatti non dovranno mai avere natura giuridica di "organismi edilizi", né dovranno costituire volumi urbanisticamente rilevanti ma essere considerati alla stregua di beni strumentali dell'attività produttiva, da rimuovere al cessare, ovvero al modificarsi della stessa;</p> <p>c) La realizzazione di abitazioni rurali potrà essere consentita soltanto allorché venga comprovata la necessità di stabile residenza in loco – esclusivamente per esigenze di conduzione del fondo agricolo – del nucleo familiare del solo "imprenditore professionale".</p> <p>d) In ogni caso – e fatta salva la necessità di fissare dimensioni maggiori in relazione alle colture in atto e produttività del fondo – il lotto minimo (dal quale – per evidenti motivi – vanno escluse tutte le aree non suscettibili di coltivazione) non potrà mai essere inferiore a 10.000 mq, limite</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>

	peraltro fissato dalla normativa ai fini della ruralità fiscale delle abitazioni. Conseguentemente, si è del parere, che in coerenza, con quanto sopra, debbano essere modificati i parametri edificatori definiti degli artt. 69, 72, 76 e 82 rispettivamente per le aree montane, collinari, di pianura e costiere. Per queste ultime, che- come noto sono state maggiormente aggredite dalla speculazione immobiliare, appare paradossale il dimensionamento del lotto minimo d’intervento in soli 5000 mq, che si ritiene tale da porre i presupposti per la prosecuzione della deva-stazione del territorio.	
Osservazione N.63 AdB Regionale Destra sele	Si ritiene necessario, ai fini degli obiettivi di conservazione/recupero delle fasce fluviali, di inserire le fasce fluviali, così come definite dalla perimetrazione di bacino, tra le aree escluse dalla realizzazione di nuovi edifici rurali/residenziali, anche prescindendo dai livelli di pericolosità puntuale. Il comma 1. dell’art. 37 potrebbe essere integrato come segue: "..... la realizzazione di nuovi edifici residenziali rurali non potrà essere realizzata su superfici naturali e seminaturali ... nonché nelle fasce fluviali definite nell’ambito dei vigenti Piani Stalcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico .....".	L’articolo sarà precisato nel senso della osservazione
Osservazione N.77 AdB Regionale del Sarno	Si ritiene opportuno il richiamo al concetto di "uso del suolo come difesa". Considerato che gran parte delle aree a pericolosità idrogeo-logica elevata e molto elevata (frane e alluvioni) interessano aree agricole e/o boschive, si ritiene necessario, nell’articolato normativo che concerne la possibilità di realizzare nuova edificazione a fini residenziali connesse con le aree agricole, richiamare gli aspetti connessi al rischio idrogeologico ed alla relativa Normativa specifica del PSAI (anche per tutti i PSAI delle altre Autorità di Bacino), sottolineando che è esclusa la nuova edificazione dalle aree a maggiore pericolosità e conseguente rischio secondo i vigenti PSAI delle Autorità di Bacino. Al fine degli obiettivi di conservazione/recupero delle fasce fluviali, è opportuno inserirle, così come definite dalla perimetrazione di bacino, tra le aree escluse dalla realiz-zazione di nuovi edifici rurali/residenziali, anche a prescindere dai livelli di pericolosità puntuale, nella direzione di un complessivo riequilibrio idrogeologico ed ai fini della costru-zione/recupero e rafforzamento della Rete Ecologica Re-gionale (RER) del P.T.R. di cui all’Allegato n.2 della "Pro-posta di PTCP " in esame. Il comma 1. dell’art. 37 potrebbe essere integrato come segue: "..... la realizzazione di nuovi edifici residenziali ru-rali non potrà essere realizzata su superfici naturali e seminaturali .....nonchè nelle fasce fluviali definite nell’ambito dei vigenti Piani Stalcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico .....". Il comma 4 dell’art. 37, riguardante il Piano aziendale, potrebbe essere integrato, oltre che con il già previsto "Codice di Buona Pratica Agricola e PSR", con le misure in materia di disciplina delle attività agricole e di uso del suolo come difesa contenute nei vigenti Piani Stralcio. In particolare, per il "PSAI Autorità di Bacino del Sarno", cfr. Titolo IV ed Allegato I delle Norme di Attuazione PSAI e "Progetto di Variante PSAI".	L’articolo sarà precisato nel senso della osservazione.
OSSERVAZIONE N. 80 da dott. Bruno Moroni	Si esprime la perplessità riguardo al fatto che: <<una lettura "non agraria" del testo avrebbe portato semplici "proprietari di fondi rustici" ad edificare surrettiziamente in zona agricola per finalità ed interessi estranei all'agricoltura stante il sussistere di una fortissima spinta speculativa molto bene remunerata dal mercato immobiliare ad uso residenziale>> <<Una agricoltura del terzo millennio, abbisognevole di impegnativi quanto indifferibili investimenti funzionali ad uno sviluppo durevolmente sostenibile e agronomicamente compatibile con la tutela dell'ambiente vivo e vitale, ho il convincimento [che] mal si concilia con la mortificazione patrimoniale dell'imprenditore agricolo. Di converso occorre fare tutto il possibile perché i patrimoni immobiliari agrari, terreni e fabbricati, vengano durevolmente conservati e funzionalmente destinati alla attività agricola. ...Un mero proprietario di un fondo rustico investirebbe le risorse Sue e della Sua famiglia sapendo di dovere rimuovere dopo 20 anni i soli annessi agricoli fittiziamente realizzati al solo scopo garantirsi la legittimità della SOLA edificazione abitativa?>>.	L’osservazione, pur considerata attentamente, non ha tuttavia avanzato una proposta comprensibile che fosse pertanto suscettibile di una sua possibile condivisione.

Art.38 – Riarticolazione del sistema urbano (il territorio insediato) (1)

Osservazione N.49 COMUNE DI CAPACCIO	Il Comune di Capaccio, con lo scopo di perseguire “efficienza, efficacia della pubblica amministrazione”, obiettivo ricercato con il Dlg 18 Agosto 2000, n. 267, si auspica che la proposta di PTCP 2011, attraverso disposizioni integranti le NTA renda legittime le scelte operate concernenti la classificazione del suolo, nella formazione dei PUC la cui proposta è stata acquisita dalla Giunta comunale e pubblicata sul BURC regionale in periodo antecedente la pubblicazione sul BURC della proposta di Piano Territoriale Provinciale 2011.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto – trattandosi di una osservazione non tendente ad una specifica modifica del dato normativo - di dover rinviare alla successiva fase di copianificazione la concreta valutazione delle istanze avanzate dal soggetto osservante. Tuttavia, si ritiene opportuna una integrazione del dato normativo, in virtù delle prescrizioni formulate dalla regione Campania.
--------------------------------------	--	---

Art.39– Gli insediamenti consolidati (il territorio insediato) (3)

Osservazione N.49 COMUNE DI CAPACCIO	Il Comune di Capaccio, con lo scopo di perseguire “efficienza, efficacia della pubblica amministrazione”, obiettivo ricercato con il Dlg 18 Agosto 2000, n. 267, si auspica che la proposta di PTCP 2011, attraverso disposizioni integranti le NTA renda legittime le scelte operate concernenti la classificazione del suolo, nella formazione dei PUC la cui proposta è stata acquisita dalla Giunta comunale e pubblicata sul BURC regionale in periodo antecedente la pubblicazione sul BURC della proposta di Piano Territoriale Provinciale 2011.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto – trattandosi di una osservazione non tendente ad una specifica modifica del dato normativo - di dover rinviare alla successiva fase di copianificazione la concreta valutazione delle istanze avanzate dal soggetto osservante.
Osservazione N.15 (09) COMUNE DI SASSANO (Comunità Montana "Vallo di Diano")	Negli insediamenti prevalentemente consolidati sono prioritariamente ammissibili interventi di riqualificazione urbana attraverso i quali sarà possibile sanare condizioni insediative non completamente soddisfacenti.	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità, se non per alcuni limitatissimi profili, di una modifica del dato normativo.
Osservazione N.65 COMUNE DI POLLA	Negli insediamenti prevalentemente consolidati sono prioritariamente ammissibili interventi di riqualificazione urbana attraverso i quali sarà possibile sanare condizioni insediative non completamente soddisfacenti.	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità, se non per alcuni limitatissimi profili, di una modifica del dato normativo.
Osservazione N.49 COMUNE DI CAPACCIO	Il Comune di Capaccio, con lo scopo di perseguire “efficienza, efficacia della pubblica amministrazione”, obiettivo ricercato con il Dlg 18 Agosto 2000, n. 267, si auspica che la proposta di PTCP 2011, attraverso disposizioni integranti le NTA renda legittime le scelte operate concernenti la classificazione del suolo, nella formazione dei PUC la cui proposta è stata acquisita dalla Giunta comunale e pubblicata sul BURC regionale in periodo antecedente la pubblicazione sul BURC della proposta di Piano Territoriale Provinciale 2011.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto – trattandosi di una osservazione non tendente ad una specifica modifica del dato normativo - di dover rinviare alla successiva fase di copianificazione la concreta valutazione delle istanze avanzate dal soggetto osservante.

Art.40– Articolazione degli insediamenti recenti (il territorio insediato) (2)

Osservazione N.15 (09) COMUNE DI SASSANO (Comunità Montana "Vallo di Diano")	In relazione alla definizione di “zona C”: dovranno essere intesi quale “zona C”, di cui al medesimo DM 1444/68, gli insediamenti urbani e periurbani con densità edilizia inferiore a quella delle zone “B”, secondo le indicazioni del citato decreto, nei quali i nuovi eventuali interventi abbiano anche il carattere di riqualificazione urbanistica (recupero degli standard) e di riequilibrio ambientale.	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità di una modifica del dato normativo.
Osservazione N.65 COMUNE DI POLLA		

Art.41 – Articolazione degli insediamenti turistici (il territorio insediato) (3)

Osservazione N.17 (09) COMUNE DI SANZA(Comunità Montana "Vallo di Diano")	Governo del Territorio – art. 41 (Articolazione Insediamenti Turistici): si segnala la posizione geografica strategica del Comune di Sanza (c.d. Porta del Vallo di Diano e del Grande Attrattore Monte Cervati) che necessariamente, prevede la formazione di un "Punto Informazione" (Infopoint) per l'informazione e l'orientamento dei flussi turistici in arrivo nel Comprensorio Valdianese.	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità di una modifica del dato normativo.
Osservazione N.65 COMUNE DI POLLA Osservazione N.49 COMUNE DI CAPACCIO	Il Comune di Capaccio, con lo scopo di perseguire "efficienza, efficacia della pubblica amministrazione", obiettivo ricercato con il Dlg 18 Agosto 2000, n. 267, si auspica che la proposta di PTCP 2011, attraverso disposizioni integranti le NTA renda legittime le scelte operate concernenti la classificazione del suolo, nella formazione dei PUC la cui proposta è stata acquisita dalla Giunta comunale e pubblicata sul BURC regionale in periodo antecedente la pubblicazione sul BURC della proposta di Piano Territoriale Provinciale 2011.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto – trattandosi di una osservazione non tendente ad una specifica modifica del dato normativo - di dover rinviare alla successiva fase di copianificazione la concreta valutazione delle istanze avanzate dal soggetto osservante.

Art.42 – Insediamenti produttivi di interesse sovracomunale e insediamenti produttivi di interesse comunale (il territorio insediato) (1)

Osservazione N.49 COMUNE DI CAPACCIO	Il Comune di Capaccio, con lo scopo di perseguire "efficienza, efficacia della pubblica amministrazione", obiettivo ricercato con il Dlg 18 Agosto 2000, n. 267, si auspica che la proposta di PTCP 2011, attraverso disposizioni integranti le NTA renda legittime le scelte operate concernenti la classificazione del suolo, nella formazione dei PUC la cui proposta è stata acquisita dalla Giunta comunale e pubblicata sul BURC regionale in periodo antecedente la pubblicazione sul BURC della proposta di Piano Territoriale Provinciale 2011.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto – trattandosi di una osservazione non tendente ad una specifica modifica del dato normativo - di dover rinviare alla successiva fase di copianificazione la concreta valutazione delle istanze avanzate dal soggetto osservante.
--------------------------------------	--	---

Art.45 – Componenti del sistema della mobilità (le infrastrutture, i trasporti e la logistica) (1)

Osservazione N.65 COMUNE DI POLLA	Infrastrutture, Trasporti e Logistica: art. 45 (punto 1.b): si ritiene opportuno e necessario per la riqualificazione AV/AC inserire la tratta ferroviaria Sicignano d.A./ Lagonegro	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità di una modifica del dato normativo.
-----------------------------------	---	--

Art.46 – Obiettivi generali del PTCP (le infrastrutture, i trasporti e la logistica) (1)

Osservazione N.65 COMUNE DI POLLA	Infrastrutture, Trasporti e Logistica: art.46 (punto 1.c): nelle politiche di insediamento di piattaforme per la logistica si ritiene opportuno e necessario la presenza di uno "Scalo Intermodale" in Polla, compreso tra lo svincolo autostradale, la stazione ferroviaria e la Via delle Imprese, oltre alla individuazione di un "Polo Logistico" tra i comuni di Polla/Atena Lucana	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità di una modifica del dato normativo.
-----------------------------------	---	--

Art.47 – Integrazione e potenziamento del sistema infrastrutturale (le infrastrutture, i trasporti e la logistica) (2)

Osservazione N.65 COMUNE DI POLLA	Infrastrutture, Trasporti e Logistica: art.47 (punto 1.q): il superamento della dorsale appenninica mediante la valorizzazione del corridoio infrastrutturale Vallo di Diano – Basilicata – Calabria ionica.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di valutare favorevolmente i rilievi effettuati e le richieste conseguenti, considerandole pertinenti e condivisibili. Pertanto, si ritiene ammissibile la valorizzazione del contributo offerto dal soggetto osservante con la previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.77 AdB Regionale del Sarno	Gli obiettivi generali e specifici relativi alla realizzazione ed al potenziamento di nuove infrastrutture sono tra quelli che possono comportare maggiori impatti potenziali negativi sull'assetto idrogeologico e sul sistema ambientale nel suo complesso, così come indicato nel "Rapporto Ambientale" allegato alla "Proposta di PTCP".  In proposito, si ritiene necessario che le misure previste (rif. punto 6. pag. 247 a 253 del "Rapporto Ambientale") "per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PTCP e le indicazioni per il miglioramento della sostenibilità del Piano in fase di attuazione" vengano integrate nella Norme di Attuazione.  Si evidenzia che - fermo restando le opere già in corso di realizzazione e/o appaltate alla data di entrata in vigore degli atti di pianificazione dell'Autorità di Bacino del Sarno – le Varianti progettuali alle stesse e/o le nuove opere infrastrutturali, tratti di nuova realizzazione ricadenti nel territorio di competenza , sono soggetti al parere dell'Autorità di Bacino del Sarno.	L'articolo sarà precisato nel senso della osservazione

Art.52 – Compatibilità ambientale delle infrastrutture (le infrastrutture, i trasporti e la logistica) (1)

Osservazione N.77 AdB Regionale del Sarno	L'articolo è da integrare con riferimenti, non solo alla compatibilità paesistica delle infrastrutture, ma anche alla verifica di compatibilità idrogeologica alla quale è subordinata la fattibilità degli interventi prefigurati.	L'articolo sarà precisato nel senso della osservazione.
---	---	---

Art.58 – Il dimensionamento insediativo (azione di riequilibrio del sistema insediativo) (10)

Osservazione N.19 COMUNE DI SALERNO	Con la previsione normativa ( dell'art. 58) si rendono necessari non meno di 10 mesi solo per pervenire all'approvazione del Piano di Dimensionamento Provinciale dopo di che ogni Comune potrà verosimilmente redigere o adeguare il PUC entro ben oltre i dodici mesi stabiliti all'art. 59. Non emerge ... dal Piano Provinciale il dato del carico insediativo ammissibile, cui il PTCP perviene solo dopo la sua approvazione attraverso le proposte dei Comuni secondo il ... meccanismo già illustrato e di cui all'art.58 .... In sostanza le attività di studio dei carichi ammissibili e di consultazione dei Comuni ... sono rinviate alla fase successiva all'approvazione dello stesso PTCP, in vigenza quindi di misure di salvaguardia i cui effetti, come prima illustrato, sono di fatto paralizzanti per le attività urbanistiche ed edilizie dei Comuni. Così come delineato sembra un procedimento che equivale ad un salto nel buio per quel Comune che vi aderisce in quanto la congruità che deve attestare non può certo essere riferita all' Ambito identitario nel quale lo stesso Comune è stato inserito con altri Comuni, attività che di fatto potrà essere svolta solo dall'Unità d'Ambito una volta pervenute le relazioni da parte di tutti i Comuni inseriti in quell'ambito. In sostanza questa fase più opportunamente si sarebbe dovuta assolvere prima della adozione del PTCP; rinviandola, invece, alla fase successiva all'approvazione del PTCP, ne conseguono i paventati effetti paralizzanti su tutta l' attività edilizia ed urbanistica dei Comuni.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
-------------------------------------	--	--

<b>Osservazione N.37 PONTECAGNANO FAIANO</b>	a)"Con riferimento all'articolo 58, comma 2, si osserva che il termine dei 120 giorni entro i quali ogni comune dovrà sottoporre all'Unità dell'Organismo di Piano competente un documento contenete la propria previsione dei carichi insediativi per il successivo quinquennio appare troppo breve a fronte degli studi da approntare con particolare riferimento al dimensionamento residenziale. b) Inoltre, atteso che il suddetto dimensionamento è una componente strutturale per la definizione dei PUC non si comprende per quale motivo l'orizzonte temporale individuato allo stesso art. 58 comma 2 è un quinquennio, mentre nei criteri di dimensionamento residenziale da utilizzare (parte III delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP) tale orizzonte è compreso tra minimo 10 e massimo 20 anni, in accordo con l'art. 125 comma 1 (fabbisogno aggiuntivo). c) In riferimento a quanto indicato ai commi 3 e 4 dell'art. 58, "In caso di mancata presentazione del documento nei termini (120 giorni), la stima verrà effettuata dall'Unità di Piano" nei successivi 60 giorni, si osserva che tale stima non può che essere provvisoria in quanto si ritiene che non possa essere effettuata una valutazione definitiva del dimensionamento in assenza dei contributi dei Comuni, principali depositari della conoscenza del territorio. d) Con riferimento al comma 8 dell'art. 58 nel quale si definisce il Piano di dimensionamento provinciale, si osserva che, fino a quando la Regione Campania non avrà definito ufficialmente i carichi insediativi massimi provinciali, con particolare riferimento a quelli residenziali, la valenza di tale Piano di dimensionamento provinciale potrà rivestire solo un carattere di mero indirizzo generale per il dimensionamento dei PUC dovendosi consentire, pertanto, adeguate tolleranze".	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.10 CITTA' DI ROCCADASPIDE</b>  <b>Osservazione N.27 COMUNE DI CORLETO MONFORTE</b>  <b>Osservazione N.32 COMUNE DI CAMEROTA</b>	Dimensionamento insediativo: Sembra che riguardi solo la parte residenziale. La parte produttiva., turistica e del terziario come deve essere dimensionata? Quali sono i parametri di edificazione per le Zone residenziali B e C, per quelle turistiche e quelle produttive? Tali parametri sono quelli dettati dall'Allegato alla LR n. 14/82? Occorre chiarire tale aspetto.	L'osservazione, pur essendo stata valutata in maniera attenta ed approfondita, non può essere favorevolmente considerata, riferendosi la norma osservata in maniera esplicita ai soli carichi insediativi residenziali, rinviando ai successivi articoli la definizione di quelli aventi diversa natura.
<b>Osservazione N.34 COMUNE DI AGROPOLI</b>	Il dimensionamento insediativi: si richiede di eliminare tale previsione in quanto il dimensionamento provinciale e degli ambiti, quale prescritta componente strutturale del Ptcp, non può essere oggetto di. una decisione posteriore all'approvazione del piano stesso da parte della Giunta Provinciale, senza per altro assicurare la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.15 (09) COMUNE DI SASSANO (Comunità Montana "Vallo di Diano")</b>  <b>Osservazione N.65 COMUNE DI POLLA</b>	Dimensionamento del carico insediativo Si osserva che la presentazione del dimensionamento del carico insediativo appare in netto contrasto con la filosofia espressa all'interno del P.T.C.P. la quale prevede ampia autonomia in sede di predisposizione del P.U.C.. Diversamente opinando, si verrebbe ad incidere sulla struttura del piano, in quanto è ovvio, che la costrizione di un carico insediativo predeterminato, inciderebbe sostanzialmente sulle capacità strutturali sul territorio.	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità di una modifica del dato normativo.
<b>Osservazione N.62 Italia Nostra</b>	Co. 2 A tal fine, entro 120 giorni dall'approvazione del presente Piano, ogni comune dovrà sottoporre all'Unità dell'Organismo di Piano competente un documento contenente la propria previsione dei carichi insediativi per il successivo quinquennio, computati sia in relazione a una stima della domanda pregressa oltre a congrui bilanci ambientali, volti tanto alla sostenibilità ecologica quanto alla funzionalità urbanistica, sia in relazione a documentate dinamiche socio-economiche da cui trarre stime dei fabbisogni insediativi di base - da localizzare anche da interventi residenziali di recupero delle zone di degrado - e delle necessità di spazi attrezzati". Co.3 In caso di mancata presentazione del documento nei termini, la stima verrà effettuata attraverso il ricorso all'istituto negoziale della conferenza di servizio. Co.5 lettera f. Inoltre l'Unità di Piano, nell'ambito della conferenza di servizio, dovrà tener conto: ßf. di aree urbane degradate la cui trasformazione è finalizzata alla realizzazione di edilizia sociale con un incremento nei limiti di quanto stabilito nei successivi articoli. Inoltre l'Unità di Piano, nell'ambito della conferenza di servizio, dovrà tener conto: ... g... h. della valutazione delle abitazioni malsane e degradate.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.64 INU</b>	Il "Piano di dimensionamento provinciale" non trova alcun riscontro in nessuna normativa e in ogni caso tutto il meccanismo impedisce nell'immediato la possibilità dei Comuni di redigere i Puc. Le disposizioni circa il dimensionamento costituiscono un prescritto contenuto strutturale del Ptcp e non può essere oggetto di una decisione posteriore all'approvazione del piano stesso, che peraltro non garantirebbe la partecipazione di tutti i soggetti interessati.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.22 COMUNE DI MINORI</b> <b>Osservazione N.23 COSTA D'AMALFI_CONFERENZA SINDACI</b> <b>Osservazione N.24 COMUNE DI MAIORI</b> <b>Osservazione N.48 COMUNE DI VIETRI SUL MARE</b> <b>Osservazione N.56 COMUNE DI SCALA</b> <b>Osservazione N.68 COMUNE DI TRAMONTI</b> <b>Osservazione N.73 COMUNE DI FURORE</b>	l'art.58, che assegna ai comuni 120 giorni per trasmettere, ad una apposita Unità di piano, una previsione di carichi insediativi per il successivo quinquennio, sembra essere piuttosto una norma regionale che di Ptcp; Il Ptcp, non definisce, quale contenuto strutturale, i carichi insediativi, come previsto dalla delibera di Gr 834/2007, a maggiore specificazione della Lr 16/2004, art.18, comma 5, lettera b), ma rimanda tale compito a una procedura che prevede l'indizione di apposite Conferenze di Ambito. Di tali Conferenze, infine, non è meglio precisato il funzionamento. Programmazione Con riferimento a quanto previsto dall'art.58, che assegna ai comuni 120 giorni per trasmettere, all'apposita Unità di piano, una previsione di carichi insediativi per il successivo quinquennio, non potendo, tale periodo temporale, riferirsi né alla durata del mandato amministrativo della Provincia, né dei comuni, dato il generale sfasamento dei tempi con cui decorrono, si deve ritenere che si faccia riferimento a un arco temporale di un quinquennio, al fine di stabilire un rapporto con la scheda 1 - Interventi da realizzarsi nel quinquennio (Serie 3 - Interventi infrastrutturali e per la rete della mobilità) piuttosto che alla durata di operabilità dei vincoli espropriativi o procedurali o, ancora, ai contenuti degli Api che, peraltro, ai sensi della Lr 16/2004, devono fare riferimento a un periodo triennale.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.19 (11RA) COMUNE DI SALERNO</b>	Avendo il Comune di Salerno un PUC approvato, fin da ora dovrebbe essere messo in condizione di accertarne la conformità e compatibilità con la proposta di PTCP e quindi compilare la c.d relazione di congruità dei carichi insediativi previsti nel PUC rispetto ai criteri della proposta di PTCP al fine di garantirsi il rispetto delle norme di salvaguardia. ...sono stati verificati i carichi insediativi previsti nel PUC rispetto ai parametri contenuti nelle tabelle di cui all'art.114 delle NTA del PTC. Tali tabelle introducono calcoli sulle Densità Territoriali non chiari per i quali è stato prodotto specifico quesito alla Provincia con rapporto Prot. n° 59290 del 28 marzo 2011, facendo presente che la mancanza di chiarezza di tali norme non consente al Comune di effettuare le verifiche di competenza e le conseguenti eventuali osservazioni alla Proposta di Piano. Al quesito la Provincia a tutt'oggi non ha fornito riscontro. Si ritiene, inoltre, importante osservare che se l'art.59, così come formulato, vale per tutti i comuni della Provincia di Salerno dotati di strumento urbanistico sia esso PRG o PUC, non si comprende come si concilia questa procedura accelerata, che presumibilmente dovrebbe essere attivata a PTCP adottato e cioè in vigenza delle	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.

**Art.59 – Adeguamento dei PUC al PTCP e misure di salvaguardia (16)**

	<p>misure di salvaguardia, con la complessa procedura delineata dall’ art. 58, titolato “Il Dimensionamento insediativo” ...in sostanza con tale previsione normativa (art. 58) si rendono necessari non meno di 10 mesi solo per pervenire all’approvazione del Piano di Dimensionamento Provinciale dopo di che ogni Comune potrà verosimilmente redigere o adeguare il PUC entro ben oltre i dodici mesi stabiliti all’ art. 59, di cui d’anzi è cenno.</p> <p>Emerge dalla lettura delle ... norme ed in particolare di quelle contenute nella legge reg.le 16 che il PTCP non può incidere direttamente sul regime giuridico dei beni dallo stesso strumento disciplinati, in quanto deve avere sostanzialmente carattere di indirizzo per gli strumenti urbanistici sottordinati, salvo per quelle opere di interesse sovracomunale quali p.e. le reti infrastrutturali di cui all’art. 8 della stessa legge reg.le 16.</p> <p>Le adozioni dei PUC devono avvenire entro due anni dall’entrata in vigore del PTCP (art.44 L.R.16/2004), tale termine è ridotto a dodici mesi, ma per il solo adeguamento (art.9,comma 6 L.R.13/2008), per i Comuni che hanno adottato il PUC prima dell’entrata in vigore del PTCP. Nessun adeguamento al PTCP è previsto, invece, per i Comuni, come Salerno, il cui strumento urbanistico risulta approvato ai sensi delle vigenti leggi reg.li.</p> <p>Le misure di salvaguardia, regolate dall’art.10 della legge reg.le n°16 del 2004, invece, applicate indiscriminatamente a tutti i Comuni della Provincia di Salerno che non hanno un PUC conforme e compatibile con il PTCP (art. 59 delle NTA del PTCP), sospendono sia l’attività edilizia che quella urbanistica, che potranno essere riprese solo a PUC approvato in conformità. (...)</p> <p>nel PTCP di Salerno le misure di salvaguardia sembrano applicarsi agli interi territori comunali ed il via libera lo si consegue solo tramite la produzione da parte dei comuni di una relazione di congruità dei carichi insediativi previsti nei loro strumenti urbanistici rispetto ai criteri dello stesso PTCP, trasmessa alla competente Unità di Piano che esprime parere vincolante in merito alla conformità e compatibilità della stessa, con salvezza delle ulteriori verifiche di conformità diverse dal dimensionamento.</p> <p>Non è chiarito nel PTCP in che consiste la relazione di congruità e rispetto a quali criteri vanno operate le verifiche in assenza proprio dei carichi ammissibili che il Piano provinciale non fissa. Così come delineato sembra un procedimento che equivale ad un salto nel buio per quel Comune che vi aderisce in quanto la congruità che deve attestare non può certo essere riferita all’ Ambito identitario nel quale lo stesso Comune è stato inserito con altri Comuni, attività che di fatto potrà essere svolta solo dall’Unità d’Ambito una volta pervenute le relazioni da parte di tutti i Comuni inseriti in quell’ambito. In sostanza questa fase più opportunamente si sarebbe dovuta assolvere prima della adozione del PTCP</p> <p><b>.... l’ osservazione da produrre al Piano Provinciale potrebbe consistere anche solo nel richiedere la modifica dell’ art.59 delle NTA del PTC con l’aggiunta del seguente quarto comma: art. 59 - “Adeguamento dei PUC al PTCP e misure di salvaguardia” ..... 4. Solo per i comuni dotati di PUC approvati, il rispetto delle norme di salvaguardia è garantito tramite la produzione, a PTCP adottato, di una relazione di congruità dei carichi insediativi previsti nei loro strumenti urbanistici trasmessa alla competente Unità di Piano al fine di inserirla nel Piano di dimensionamento provinciale.</b></p> <p>Occorre precisare che, anche nel caso sia accolta l’osservazione, tutti i problemi che il PTCP pone alla pianificazione comunale, se risolti nell’immediato per le attività conformi al PUC vigente, costituirebbero, comunque, un ostacolo alle future attività urbanistiche in variante al PUC.</p> <p>Per la qual cosa si è dell’ avviso di rappresentare fin da ora l’inopportunità di alcune scelte metodologiche poste alla base del Piano Provinciale, invitando in questa fase del procedimento l’Ente Provincia ad anticipare tutte le attività previste nella c.d. pianificazione dinamica alla fase propedeutica alla pubblicazione della proposta di PTCP nonché a rivedere alcune norme riconducendole nella sfera di competenza di uno strumento sovraordinato, senza annoverare parametri di utilizzazione delle diverse zone omogenee costituenti il territorio comunale.</p> <p><b>Osservazione 2</b> ....Non è correttamente usato lo strumento della copianificazione allorquando per l'individuazione dei carichi insediativi ammissibili nel territorio (art. 4, lett.b L.R. n° 13/08), costituenti parte sostanziale dei contenuti del PTCP così come previsti dall’art 18, comma 2, lett. b, della L.R. n° 16/04, lo stesso viene demandato ad una fase successiva all' approvazione del predetto PTCP, invece di essere inteso come strumento propedeutico alla redazione del Piano. Infatti, nelle NTA del PTCP "Cuomo': all' art 57, viene chiaramente enunciato, tra i principi generali, che la definizione dei carichi insediativi sarà fissata in sede di copianificazione, demandando il tutto alla fase della c.d. pianificazione dinamica, attività ampiamente illustrata e contestata da questo Comune con le separate osservazioni già prodotte alla Provincia il13 aprile u.s. ed alle quali si fa espresso rinvio.</p> <p>Alla luce di quanto sopra esposto, appare chiaro che la presente Proposta di Piano, non contenendo il dimensionamento del carico insediativo provinciale non può aver trasposto, nel Rapporto Ambientale, la conseguente valutazione dell' impatto antropico sull' ambiente.</p>	
<b>Osservazione N.37 COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO</b>	<p>a) con riferimento all’art. 59, comma 1, si osserva che lo stesso appare non conforme rispetto alla normativa vigente. Infatti, l’art. 6, comma 9, della LR 13/2008 precisa che “I Comuni che hanno adottato il PUC prima dell’entrata in vigore del PTCP ne adeguano i contenuti entro dodici mesi dall’avvenuta approvazione del PTCP. In caso di mancato adeguamento del PUC entro detti termini si applica quanto disposto dalla legge regionale n.16/2004, articolo 39, comma 1”, mentre l’art. 44, comma 2 della LR 16/2004 stabilisce che: “I comuni adottano, entro due anni dall’entrata in vigore del Ptcp, il Puc e il Ruec”. Pertanto, pur tenendo conto di quanto precisato dall’art. 18, comma 6, della LR 16/2004 e ss.mm.ii., si chiede di rimodulare il suddetto comma 1 dell’art. 59 attenendosi alla diversa articolazione e tempistica in funzione dello stato della pianificazione urbanistica comunale.</p> <p>b) Con riferimento all’art. 59, comma 3, si osserva che un’applicazione generalizzata di tale norma, senza le necessarie precisazioni già richieste con riferimento all’art. 2 – comma 3, rischia di comportare incertezze circa le dinamiche della trasformazioni urbanistico edilizie sul territorio provinciale in un momento storico, peraltro, caratterizzato da grave crisi economica che ha portato all’emanazione, di contro, di provvedimenti nazionali e regionali tesi a favorire il rilancio economico (Piano Casa). Pertanto, risulta necessario definire il quadro delle infrastrutture strategiche ed, in generale, dei connessi stretti ambiti territoriali, in accordo anche con quanto previsto dall’art. 9 della LR 16/2004 e ss.mm.ii., che, qualora adeguatamente motivati per necessità di non pregiudicare la realizzazione delle dette infrastrutture, richiedano da subito l’applicazione di puntuali norme di salvaguardia, rimandando il recepimento di tutte le altre previsioni del PTCP, con particolare riferimento al dimensionamento, al tempo della redazione degli strumenti urbanistici generali (PUC) in adeguamento al PTCP stesso. In ogni caso, si osserva, la necessità di introdurre, come da prassi consolidata, una norma transitoria che consenta di completare i procedimenti già in itinere relativi a previsioni di PRG vigenti. Tale ultima necessità è riferita, in particolare, ai lunghi e complessi procedimenti di formazione dei PUA</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<b>Osservazione N.32 COMUNE DI CAMEROTA</b>	<p>Co.1 Adeguamento dei PUC al PTCP e misure di salvaguardia: si richiede di eliminare tale previsione in quanto non appare conforme a quanto stabilito dalla legge.Le previsioni dei piani urbanistici vigenti rimangono in vigore fino all’approvazione del nuovo piano urbanistico compatibile con il Ptcp approvato è non è necessaria prima di ciò alcuna verifica di congruità con riferimento ad indirizzi ovvero previsioni di dimensionamento del Ptcp. Non è in alcun modo possibile infatti inibire il rilascio di titoli edilizi abilitanti conformi al piano comunale vigente per il fatto che il dimensionamento di detto piano non sia conforme alle disposizioni del Piano territoriale di coordinamento.</p> <p>Co.3 Adeguamento dei PUC al PTCP e misure di salvaguardia: si richiede di eliminare tale previsione in quanto non appare conforme a quanto stabilito dalla legge.Le previsioni dei piani urbanistici vigenti rimangono in vigore fino all’approvazione del nuovo piano urbanistico compatibile con il Ptcp approvato è non è necessaria prima di ciò alcuna verifica di congruità con riferimento ad indirizzi ovvero previsioni di dimensionamento del Ptcp. Non è in alcun modo possibile infatti inibire il rilascio di titoli edilizi abilitanti conformi al piano comunale vigente per il fatto che il dimensionamento di detto piano non sia conforme alle disposizioni del Piano territoriale di coordinamento.</p> <p>Definizione dell’effettivo uso agricolo del suolo rimandato a quanto attestato dalle certificazioni catastali: si chiede di modificare tali previsioni in quanto risultano poco comprensibili: - attesa la necessità, nell’ambito della redazione del Puc, di elaborare analisi e studi specialistici in merito all’ effettivo uso agricolo dei suoli ricadenti nel territorio comunale; - attesa la necessità di produrre, ai fini del rilascio del titolo edilizio abilitante, un Piano di sviluppo aziendale, che necessariamente dovrà riportare l’esistente, esatto uso dei suoli interessati; - attesa la notoria natura non probatoria delle attestazioni catastali.</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<b>Osservazione N.15 (09) COMUNE DI SASSANO (Comunità Montana "Vallo</b>	<p>Si chiede di abrogare il comma.</p>	<p>La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, non si impone di per sé necessità di una modifica del</p>

di Diano")  Osservazione N.65 COMUNE DI POLLA		dato normativo nel senso proposto. Si ritiene, alla luce di altre osservazioni proposte, che la norma osservata possa essere suscettibile di integrazioni.
Osservazione N.45 Ordine degli Architetti Provincia di Salerno	Non è stato previsto un regime transitorio di disciplina dei rapporti tra piani urbanistici comunali già esistenti e nuovo PTCP, tempi di adeguamento, ecc. Di contro, si impone (art.59) laddove non solo la LR 16/04 pre-vede un termine di 24 mesi, ma, soprattutto, mancando la definizione di tempi certi per la costituzione dell'organismo permanente di piano (affidata ad un futuro regolamento anche in ordine alla sua composizione) viene a mancare l'organo che nell'ambito delle stesse, pur contestate previsioni di piano, dovrebbe definire i contenuti dei singoli ambiti identitari (oltre a fungere da supporto eventuale per il pianificatore comunale). Non si vede come, alla luce di ciò, possa essere rispettato il già scarno termine di 12 mesi assegnato.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.64 INU	- le Nta, all'art.59 - Adeguamento dei Puc al Ptcp e misure di salvaguardia, afferma che "Tutti i comuni della Provincia devono dotarsi di un Puc conforme e compatibile al presente Ptcp entro 12 mesi dalla sua approvazione, con potere sostitutivo della Provincia in caso di inutile decorrenza del termine, ai sensi della vigente legislazione regionale". - Carichi insediativi Il Ptcp, non definisce, quale contenuto strutturale, i carichi insediativi, come previsto dalla delibera di Gr 834/2007, a maggiore specificazione della Lr 16/2004, art.18, comma 5, lettera b), ma rimanda tale compito a una procedura che prevede l'indizione di apposite Conferenze di Ambito. Di tali Conferenze, infine, non è meglio precisato il funzionamento. Norme di salvaguardia E' da ritenere che (l'art. 59 co.3) ci si riferisca agli strumenti urbanistici in corso di redazione/formazione, non potendo riguardare i piani vigenti. Se così non fosse, occorrerebbe modificare la norma affrancando le previsioni dei piani comunali vigenti, anche di recente approvazione, a meno di eventuali evidenti condizioni di contrasto col Ptcp, dall'obbligo di una rimodulazione dei contenuti, cosa che rischia di introdurre elevati livelli di conflittualità con i comuni e gli stessi privati, anche in sede di giurisprudenza amministrativa, essendosi ormai consolidato un articolato sistema di aspettative per le co-munità insediate. Si ritiene, pertanto, che debbano essere fatti salvi i contenuti dei piani comunali vigenti. Al tempo stesso, si ritiene che debbano essere adeguati al Ptcp i piani comunali la cui attuazione comprometta: a) aree e beni di rilevante interesse paesaggistico-ambientale; b) interventi chiaramente definiti di alto interesse strategico provinciale. Per i piani vigenti le norme di salvaguardia opererebbero esclusivamente al verificarsi di almeno una delle due condizioni precedenti, che, peraltro, dovrebbero essere chiarite esplicitamente a tali fini dal Ptcp. Per i Puc già deliberati o adottati, invece, i suddetti due punti verrebbero verificati in fase di approvazione da parte della Provincia.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N. Ordine degli Ingegneri Provincia di Salerno	Mancata definizione dei carichi urbanistici che viene posposta ad una complessa procedura consistente in una prima quantificazione demandata alla proposta dei comuni, nella successiva valutazione da parte delle Unità di Piano e della Conferenza di pianificazione, su base d'ambito identitario, ed, infine, nella approvazione della Giunta Provinciale. E' presumibile che tale confronto, svolto in una inevitabile e naturale contrapposizione delle istanze che emergeranno dai vari comuni, possa comportare un lunghissimo tempo per la definizione dei carichi con la conseguente impossibilità di rispettare la tempistica prevista nello stesso PTCP per la redazione o l'adeguamento dei Puc. Si ritiene, pertanto, che il termine di 12 mesi previsto per la adozione dei PUC debba decorrere, quantomeno, dalla conclusione delle Conferenze d'ambito identitario e della approvazione del piano di dimensionamento.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.78 MIBAC Direzione Regionale	Non si rileva, all'interno degli elaborati del Ptcp la compiuta disanima degli strumenti urbanistici dei vari comuni, alcuni dei quali risultano di recente formazione, nonché adeguati agli strumenti sovraordinati ed altri del tutto obsoleti oltre che non conformi alla vigente normativa urbanistica. Né sembra siano state fissate norme, che, nelle more della redazione dei Puc, riducano il dannoso e frequente ricorso alle variabili urbanistiche a domanda individuale (ex DPR 447/1998) maggiormente possibili proprio nei comuni sprovvisti di efficaci strumenti urbanistici. La questione potrebbe essere risolta nell'ambito delle misure di salvaguardia, allo stato genericamente indicate dall'art. 59 co. 2 delle NTA.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
OSSERVAZIONE N. 04RA Legambiente Campania Onlus	<i>La disposizione dell'art. 59 delle NTA, che prescrive l'obbligo per i Comuni di adozione del PUC nel termine di 12 mesi dall'approvazione del PTCP, appare difforme dalla norma di cui all'art. 44, c. 2, L. R. 16/04, che, diversamente, impone ai Comuni di adottare (o adeguare) il PUC al PTCP entro 2 anni dall'entrata in vigore del PTCP stesso. D'altro canto, la proposta di PTCP non indica tempi certi e definiti per la costituzione dell'Organismo Permanente di Piano (art. 3), demandandola all'approvazione di un successivo Regolamento, di modo che non è dato comprendere come il breve termine stabilito possa essere rispettato proprio in assenza dell'organo che dovrebbe indicare gli elementi qualificanti i diversi Ambiti Identitari.</i>	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.

Art.60 – Disposizioni programmatiche (4)

Osservazione N.38 COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA	Dalle Norme di Attuazione non si evincono in maniera univoca le modalità di redazione dei Piani Urbanistici Comunali. Nella "Parte III. Criteri e obiettivi per la pianificazione comunale", infatti, non pare chiaramente indicato il contenuto normativo della parte strutturale e di quella programmatica (ripartizione non esplicitamente richiamata dalla Legge Regionale Urbanistica), né viene determinata con chiarezza la sequenzialità tra le disposizioni della parta programmatica e gli Atti di programmazione degli interventi (art.25 L.R. 16/2004). In particolare non è chiaro se la determinazione degli "indici edilizi" sia demandata agli Atti di Programmazione ovvero al PUC, e non risulta chiaro il collegamento di tale previsione con il dimensionamento del Piano.  Si chiede di precisare modalità e forme di interazione normativa tra Parte Strutturale, Parte Programmatica e Atti di Programmazione degli Interventi, specificandone, nel caso, gli elaborati specifici per ciascuna parte e la relativa scala di rappresentazione ammissibile, anche alla luce della Delibera di G.R. n. 52 del 14/02/2011 "Comuni fino a 15.000 abitanti, Individuazione degli elaborati da allegare alla proposta di piano urbanistico comunale (Puc)".	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.15 (09) COMUNE DI SASSANO (Comunità Montana "Vallo di Diano")  Osservazione N.65 COMUNE DI POLLA	Si chiede che l'art. 61 venga abrogato e che i suoi contenuti confluiscono nell'art. 60.	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, non si impone di per sé necessità di una modifica del dato normativo nel senso proposto. Si ritiene, alla luce di altre osservazioni proposte, che la norma osservata possa essere suscettibile di integrazioni.
Osservazione N.62 Italia Nostra	Incongruamente vengono disciplinate con un apposito articolo, il n. 60, le disposizioni programmatiche dei Puc, mentre non si fa cenno alcuno delle disposizioni strutturali in contrasto con l'art. 3 della LRC 16/2004.	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità di una modifica del dato normativo.

Art.61 – Atti di programmazione degli interventi (4)

Osservazione N.15 (09) COMUNE DI SASSANO (Comunità Montana "Vallo di Diano")  Osservazione N.65 COMUNE DI POLLA	Si chiede che l'art. 61 venga abrogato e che i suoi contenuti confluiscono nell'art. 60.	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità di una modifica del dato normativo.
---	--	--

<b>Osservazione N.49 COMUNE DI CAPACCIO</b>	La Lr campana, nel rendere obbligatori gli Atti, li correla alla dimensione strutturale ed operativa dei PUC. Andrebbe chiaramente dichiarato che il ruolo conformativo della disciplina del suolo si ritrova nell’istituto generale. La preparazione degli Atti contribuisce alle determinanti di scelte qualora nel processo di formazione dei PUC si attribuisca ruolo alla Architettura della Città. Pertanto, il Comune di Capaccio suggerisce di rafforzare la correlazione tra gli Atti di Programmazione, le determinanti strategiche ed operative, l’architettura della città attraverso la specificazione morfologica e tipologica delle parti di insediamento.	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità di una modifica del dato normativo.
<b>Osservazione N.64 INU</b>	L’art.61 si preoccupa di precisare i contenuti degli atti di programmazione degli interventi (Api), invadendo le competenze normative regionali.	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità di una modifica del dato normativo.

Art.62 – Scale di rappresentazione (2)

<b>Osservazione N.15 (09) COMUNE DI SASSANO (Comunità Montana "Vallo di Diano")</b>  <b>Osservazione N.65 COMUNE DI POLLA</b>	I PUC procedono alla delimitazione del territorio alla scala 1:5000, precisando i perimetri delle distinte tipologie urbanistiche”.	L’osservazione, come formulata, non può essere condivisa. Vi è riferimento ad un provvedimento (D.G. regionale n. 52/2001) suscettibile di applicazione solo in caso di assenza di PCTP.
---	---	--

Art.64 – Principi Generali (Partizione del territorio) (2)

<b>Osservazione N.15 (09) COMUNITÀ MONTANA "VALLO DI DIANO" - COMUNE DI SASSANO</b>  <b>Osservazione N.65 COMUNE DI POLLA</b>	Si chiede di abrogare l’articolo	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
---	----------------------------------	--

Art.67 – Criteri di identificazione nei PUC (le aree montane) (2)

<b>Osservazione N.15 (09) COMUNITÀ MONTANA "VALLO DI DIANO" - COMUNE DI SASSANO</b>  <b>Osservazione N.65 COMUNE DI POLLA</b>	Si chiede la revoca della norma di attuazione relativa alle aree montane, aree di collina, aree di pianura perché formulata in contrasto con indici e parametri indicati nel Titolo II “Direttive e Parametri di Pianificazione” dell’allegato alla L.R.14/82, e la rielaborazione della stessa in conformità dell’allegato alla L.R. 14/82; in via subordinata, di modificare la predetta Norma di Attuazione del PTCP almeno nei parametri di utilizzazione Per gli allevamenti zootecnici in area agricola e di mosaico ed agro-forestale di pianura e nelle aree agricole di collina (tutte denominazioni non previste dal punto 1.8 delle direttive), prescrive indici fondiari molto bassi (0,03 mc/mq – meno di 1/3 dell’attuale 0,10 mc/mq dei P.R.G. vigenti) e del tutto inadeguati alle realtà aziendali agricole del Vallo di Diano (elevata parcellizzazione dei terreni costituenti le aziende agricole), distanza dai confini di mt.40 (il doppio degli attuali 20 mt dei P.R.G. vigenti conformi alle direttive), oltre alla distanza delle concimaie prescritte a minimo mt.100 dalle abitazioni rurali. Non trova giustificazione in relazione alla tutela del pubblico interesse la prescrizione del vincolo di destinazione dei manufatti per allevamenti zootecnici di almeno 20 anni se si tiene conto che le direttive europee nei finanziamenti delle strutture agricole richiedono un periodo di 5 anni; Infine, la distanza degli allevamenti zootecnici prescritta in 500 mt dai centri abitati si appalesa certamente insufficiente per gli allevamenti suinicoli, ma eccessiva per gli allevamenti bovini, ovini e caprini (presenti nel Vallo di Diano).	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
---	--	---

Art.68 – Obiettivi di tutela valorizzazione e salvaguardia per le aree montane (le aree montane) (1)

<b>Osservazione N.77 AdB Regionale del Sarno</b>	Si propone di richiamare negli obiettivi da perseguire nell’ambito dei PUC, l’approccio al concetto di “uso del suolo come difesa” e relative applicazioni e alle misure previste dai “Piani Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” per le aree di versante. È opportuno inserire un esplicito riferimento alle Norme di Attuazione “PSAI - Progetto di Variante” - Autorità di Bacino del Sarno e Titolo IV - Capo II “Uso suolo come difesa” e relativo Allegato I. “Regolamento per l’uso del suolo sui versanti”)	L’articolo sarà precisato nel senso della osservazione
--	---	--

Art.69 – Parametri di utilizzazione per le aree montane (le aree montane) (12)

<b>Osservazione N.19 COMUNE DI SALERNO</b>	<b>NORME DEL PTCP CHE INVADONO LA SFERA DI COMPETENZA DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE</b> Gli articoli indicano i “Parametri di utilizzazione” rispettivamente per aree montane, di collina, di pianura, e per la fascia costiera, con indici di edificabilità fondiaria e lotti minimi per fabbricati residenziali ed annessi agricoli, differenziati a seconda del tipo di coltura e del tipo di area caratterizzante il sottosistema di appartenenza del territorio rurale aperto. Pur ritenendo condivisibili gli obiettivi, la impostazione metodologica adottata per la Partizione del territorio Rurale nelle diverse Aree (montane, di collina, di pianura e fascia costiera) mentre può agevolmente confluire nei criteri informativi di un PUC di nuova redazione, nel caso dell’adeguamento di quello del Comune di Salerno comporterebbe l’adozione di una normativa estremamente frazionata e di complessa attuazione. Infatti, l’attuale azzonamento del PUC per la zona rurale - già articolata nelle sottozone E1, E2, E3 - dovrebbe essere ulteriormente frazionato, con riguardo alla loro rispettiva inclusione nelle diverse Aree previste dal Piano Provinciale, cui riferire le corrispondenti norme, con la conseguenza che avendo Salerno parti del territorio ricadenti in ognuna delle aree indicate dal PTCP, si perverrebbe ad una estrema parcellizzazione del territorio e differenziazione di parametri. <b>(ANALOGA OSSERVAZIONE PER GLI ARTT. 69 – 72 – 76 – 78- 81)</b>	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.34 MONTECORVINO PUGLIANO</b>	<b>Indici di fabbricabilità – lotto minimo - annessi agricoli:</b> SI CHIEDE di eliminare il parametro relativo alla definizione del lotto minimo per la realizzazione degli annessi agricoli, in quanto L’introduzione di un lotto minimo riferito agli annessi agricoli non pare tenere in opportuno conto la varietà dei tipi colturali e produttivi presenti sul territorio e, quindi, si manifesta con una volontà eccessivamente vincolistica nei confronti delle attività agricole. <b>(ANALOGA OSSERVAZIONE PER GLI ARTT. 69 – 72 -76)</b>	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.43 COMUNE DI CALVANICO</b>	Art. 69 – Parametri di utilizzazione per le aree montane - delle Norme di Attuazione : la Tabella proposta è penalizzante per il territorio del Comune da me rappresentato sia con riferimento alla soglia del Lotto Minimo che al valore degli Indici di fabbricabilità fondiaria in particolar modo se la detta Tabella viene paragonata con quelle incluse nell’art. 72 – Parametri di utilizzazione per le aree di	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona

	collina – e nell’art. 76 – Parametri di utilizzazione per le aree di pianura -; la penalizzazione nasce in considerazione della circostanza che i territori di Comuni nella Piana del Sele ( ad esempio Eboli ) risultano molto più estesi del Comune di Calvanico e, di conseguenza, c’è la possibilità di “ attingere “ ad una maggiore disponibilità di fondi ad uso agricolo e, quindi, di creare ed insediare aziende agricole notevolmente estese; si propone, pertanto, la sostituzione della Tabella inclusa nell’art. 69 con quella riportata nell’art. 72, la quale consente, altresì, la differenziazione delle zone agricole anche in ossequio ad un principio di maggiore equità fiscale;	parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.01 COMUNE DI CASALETTO SPARTANO</b>	<b>Indici di fabbricabilità fondiaria:</b> si chiede che per tali porzioni di territorio riportate negli allegati grafici. venga attuato quanto previsto dalla Legge Regionale n. 16/2004 e s.m.i. <b>Art.44 comma 4bis della Legge Regionale n, 16/2004 e S.m.i.</b> prevede che nei comuni nei 'quali è ancora in vigore il programma di fabbricazione nelle zone agricole! Si applicano fino alla definitiva approvazione ed entrata in vigore del PUC i limiti di edificabilità previsti dal DPR n. 380/2001. prevalenti su ogni diversa disposizione contenuta nel citato strumento urbanistico generale. secondo secondo cui”fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell’aria di proprietà.”	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.15 (09) COMUNITÀ MONTANA "VALLO DI DIANO" - COMUNE DI SASSANO</b>	Si chiede di modificare gli indici di fabbricabilità fondiaria	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.65 COMUNE DI POLLA</b>	Si chiede di modificare gli indici di fabbricabilità fondiaria. La realizzazione di nuovi edifici residenziali rurali potrà essere straordinariamente localizzata su superfici naturali e seminaturali di montagna (aree forestali e praterie), solo nel caso di territori a forte vocazione zootecnica, prevedendo il rispetto dei seguenti parametri fondiari:	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.42 COMUNE DI CAMPAGNA</b>	Si chiede di modificare gli indici di fabbricabilità fondiaria. Il Piano di sviluppo aziendale non è necessario.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.44 COMUNITA' MONTANA ALTO MEDIO SELE</b>	La Comunità Montana evidenzia che nelle N.T.A. (Tav. 0.2) della proposta di Piano all'art.69 gli indici di utilizzazione fondiaria risultano del tutto insufficienti ed in contrasto con gli indici previsti dal Titolo II, punto 1.8 dell’allegato alla L.R. 20.03.1982 n.14 (non abrogato dalla L.R. n.16 del 22.12.2004 così come modificata dalla L.R. n. 19 del 28.12.2009 e s.m.e i);	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.44 COMUNITA’ MONTANA ALTO MEDIO SELE TANAGRO - COMUNE DI CAGGIANO</b>	Si propone la modifica dei parametri fondiari contenuti nelle tabelle. Il Piano di sviluppo aziendale non è necessario.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.45 proposta dall'Ordine degli Architetti Provincia di Salerno</b>	Il Piano individua specifici parametri edilizi, con fissazione di indici di fabbricabilità fondiaria, lotti minimi, limiti di cubatura e di altezza, che assolutamente non competono a tale strumento. Ad esempio, all'art.85 si fissano dimensioni per le attrezzature collettive max 1000 mc e altezza di 7 metri; all'art. 69 si individuano i parametri di utilizzazione per le aree montane.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.62 proposta da Italia Nostra</b>	L’art. 69 definisce per le aree montane lotti minimi troppo piccoli e indici di edificabilità fondiaria troppo alti in relazione agli obiettivi di tutela e valorizzazione paesaggistica; da tali parametri potrebbero derivare edificazioni sparse costituite da volumi di oltre 1000 mc ogni 2 ettari, con effetti paesaggistici ed ecologici devastanti. Del tutto inaccettabile è poi la fissazione di un indice anche per le superfici forestali e le praterie, che debbono essere sottratte alla logica della trasformazione edi-ficatoria, diretta o indiretta che sia.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.77 AdB Regionale del Sarno</b>	L’articolo potrebbe essere integrato come segue: “La realizzazione di nuovi edifici residenziali rurali non potrà essere realizzata su superfici naturali e seminaturali ... nonché nelle fasce fluviali definite nell’ambito dei vigenti Piani Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico ... e altresì con la esplicita esclusione della possibilità di nuova edificazione in aree montane caratterizzate da aree a pericolosità elevata e molto elevata o comunque dove i PSAI impediscono la edificazione”.	La presente osservazione propone una specifica integrazione del dato normativo che non può essere totalmente condivisa e recepita. Tuttavia, anche alla luce delle ulteriori osservazioni pervenute in merito all’articolo in esame da parte di altri soggetti, si ritiene ammissibile una possibile rivisitazione del dato normativo

		.
--	--	---

**Art.72 – Parametri di utilizzazione per le aree di collina (le aree di collina) (18)**

<b>Osservazione N.22 COMUNE DI MINORI</b> <b>Osservazione N.23 COSTA D'AMALFI_CONFERENZA SINDACI</b> <b>Osservazione N.24 COMUNE DI MAIORI</b> <b>Osservazione N.48 COMUNE DI VIETRI SUL MARE</b> <b>Osservazione N.56 COMUNE DI SCALA</b> <b>Osservazione N.73 COMUNE DI FURORE</b>	<b>Definizione dell'uso agricolo del suolo:</b> si propone di fare riferimento non già alle certificazioni catastali notoriamente poco attendibili, bensì all'effettivo uso agricolo dei suoli ricadenti nel territorio comunale, come risultante dal Piano di sviluppo aziendale, da redigere per il rilascio del relativo titolo edilizio abilitante.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di valutare favorevolmente i rilievi effettuati e le richieste conseguenti, considerandole pertinenti e condivisibili. Pertanto, si ritiene ammissibile la valorizzazione del contributo offerto dal soggetto osservante con la previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.19 COMUNE DI SALERNO</b>	<b>NORME DEL PTCP CHE INVADONO LA SFERA DI COMPETENZA DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE</b> Gli articoli indicano i “Parametri di utilizzazione” rispettivamente per aree montane, di collina, di pianura, e per la fascia costiera, con indici di edificabilità fondiaria e lotti minimi per fabbricati residenziali ed annessi agricoli, differenziati a seconda del tipo di coltura e del tipo di area caratterizzante il sottosistema di appartenenza del territorio rurale aperto. Pur ritenendo condivisibili gli obiettivi, la impostazione metodologica adottata per la Partizione del territorio Rurale nelle diverse Aree (montane, di collina, di pianura e fascia costiera) mentre può agevolmente confluire nei criteri informativi di un PUC di nuova redazione, nel caso dell'adeguamento di quello del Comune di Salerno comporterebbe l’adozione di una normativa estremamente frazionata e di complessa attuazione. Infatti, l’attuale azionamento del PUC per la zona rurale - già articolata nelle sottozone E1, E2, E3 - dovrebbe essere ulteriormente frazionato, con riguardo alla loro rispettiva inclusione nelle diverse Aree previste dal Piano Provinciale, cui riferire le corrispondenti norme, con la conseguenza che avendo Salerno parti del territorio ricadenti in ognuna delle aree indicate dal PTCP, si porrebbe ad una estrema parcellizzazione del territorio e differenziazione di parametri. <b><u>(ANALOGA OSSERVAZIONE FATTA PER GLI ARTT. 69 – 72 – 76 – 78- 81)</u></b>	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in minima parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.34 COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO</b>	<b>Indici di fabbricabilità – lotto minimo - annessi agricoli:</b> SI CHIEDE di eliminare il parametro relativo alla definizione del lotto minimo per la realizzazione degli annessi agricoli, in quanto L’introduzione di un lotto minimo riferito agli annessi agricoli non pare tenere in opportuno conto la varietà dei tipi culturali e produttivi presenti sul territorio e, quindi, si manifesta con una volontà eccessivamente vincolistica nei confronti delle attività agricole. <b><u>(ANALOGA OSSERVAZIONE PER GLI ARTT. 69 – 72 -76)</u></b>	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.70 COMUNE DI MOIO DELLA CIVITELLA</b>	<b>Calcolo delle volumetrie consentite:</b> si propone di modificare il calcolo delle volumetrie consentite, non basandosi sull’uso del suolo catastale, ma bensì sull'uso del suolo derivante dagli studi agronomici.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.09 COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO</b>	Si rileva che sono tra loro uguali indici e i parametri definiti per le aree agricole di collina e quelli definiti per le aree di pianura, sebbene sia evidente la differenza tra il sistema insediativo sviluppatosi in aree collinari rispetto a quello sviluppatosi in pianura.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.09 COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO - COMUNE DI SAN RUFO</b>	Nel definire gli indirizzi per i PUC, relativamente al campo rurale aperto vengono definiti indici e parametri di pianificazione per le aree montane, per le aree collinari, per le aree di pianura e per le aree di fascia costiera indipendentemente dall'ambito territoriale di appartenenza (STS). Inoltre, si rileva che, in generale, sono tra loro uguali anche gli indici e i parametri definiti per le aree agricole di collina e quelli definiti per le aree di pianura, sebbene sia evidente la differenza tra il sistema insediativo sviluppatosi in aree collinari rispetto a quello sviluppatosi in pianura.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.15 (09) COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO - COMUNE DI SASSANO</b>	Si chiede di modificare gli indici di fabbricabilità fondiaria. Si rileva che sono tra loro uguali anche gli indici e i parametri definiti per le aree agricole di collina e quelli definiti per le aree di pianura, sebbene sia evidente la differenza tra il sistema insediativo sviluppatosi in aree collinari rispetto a quello sviluppatosi in pianura.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.65 COMUNE DI POLLA</b>	Si chiede di modificare gli indici di fabbricabilità fondiaria. Si rileva che sono tra loro uguali anche gli indici e i parametri definiti per le aree agricole di collina e quelli definiti per le aree di pianura, sebbene sia evidente la differenza tra il sistema insediativo sviluppatosi in aree collinari rispetto a quello sviluppatosi in pianura.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.42 COMUNE DI CAMPAGNA</b>	Si chiede di modificare gli indici di fabbricabilità fondiaria. <b>Parametri di utilizzazione per le aree di collina</b> 1. I PUC devono rispettare i parametri di utilizzazione per le aree di collina di seguito riportati. 2. La realizzazione di nuovi edifici residenziali rurali non potrà essere localizzata sulle superfici naturali e seminaturali (denominate in cartografia di piano aree forestali, e praterie con funzione di collegamento ecologico), le quali concorrono però, con parametri specifici, alla determinazione della superficie produttiva aziendale alla quale l’edificabilità rurale è riferita. L’edificazione rurale è consentita nelle aree agricole e di mosaico agricolo ed agroforestale della collina e deve essere strettamente funzionale all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, previa presentazione di idoneo Piano di sviluppo aziendale, asseverato da un agronomo abilitato, prevedendo il rispetto dei parametri fondiari.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.

	<b>Il Piano di sviluppo aziendale non è necessario.</b>	
<b>Osservazione N.44 COMUNITA' MONTANA ALTO MEDIO SELE</b>	La Comunità Montana evidenzia che nelle N.T.A. (Tav. 0.2) della proposta di Piano all'art.72 gli indici di utilizzazione fondiaria risultano del tutto insufficienti ed in contrasto con gli indici previsti dal Titolo II, punto 1.8 dell'allegato alla L.R. 20.03.1982 n.14 (non abrogato dalla L.R. n.16 del 22.12.2004 così come modificata dalla L.R. n. 19 del 28.12.2009 e s.m.e i);	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.44 COMUNITA' MONTANA - COMUNE DI OLIVETO CITRA</b>	<b>Parametri di utilizzazione per le aree di collina</b> 1. I PUC devono rispettare i parametri di utilizzazione per le aree di collina di seguito riportati. 2. La realizzazione di nuovi edifici residenziali rurali non potrà essere localizzata sulle superfici naturali e seminaturali (denominate in cartografia di piano aree forestali, e praterie con funzione di collegamento ecologico), le quali concorrono però, con parametri specifici, alla determinazione della superficie produttiva aziendale alla quale l’edificabilità rurale è riferita. L’edificazione rurale è consentita nelle aree agricole e di mosaico agricolo ed agroforestale della collina e deve essere <b>(TOGLIERE: strettamente)</b> funzionale all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, previa presentazione di idoneo Piano di sviluppo aziendale, asseverato da un agronomo abilitato, prevedendo il rispetto dei seguenti parametri fondiari <b>e che stante al frazionamento dei suoli ,ed alla consequenzialità di proprietà poco significative dal punto di vista dimensionale ed alle caratteristiche orografiche collinari, non indicano il parametro del lotto minimo:</b>  <b>TOGLIERE IL LOTTO MINIMO</b>	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.44 COMUNITA' MONTANA ALTO MEDIO SELE - COMUNE DI CAGGIANO</b>	Si propone la modifica dei parametri fondiari contenuti nelle tabelle. Il Piano di sviluppo aziendale non è necessario.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.62 Italia Nostra</b>	L’art. 72 definisce per le aree collinari lotti minimi troppo piccoli e indici di edificabilità fondiaria troppo alti in relazione agli obiettivi di tutela e valorizzazione paesaggistica; da tali parametri potrebbero derivare edificazioni sparse costituite da volumi per annessi di 800 mc ogni 8000 mq e complessivi di 1300 mc ogni ettaro, con effetti paesaggistici ed ecologici devastanti. Del tutto inaccettabile è poi la fissazione di un indice anche per le superfici forestali e le praterie, che debbono essere sottratte alla logica della trasformazione edificatoria, diretta o indiretta che sia.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.

Art.74 – Criteri di identificazione nei Puc (le aree di pianura) (1)

<b>Osservazione N.77 AdB Regionale del Sarno</b>	Per quanto concerne la funzione di mitigazione del rischio idrogeologico esercitato dalle “aree agricole di pianura di frangia periurbane e di quelle interstiziali ed intercluse”, è necessario un esplicito riferimento alla Disciplina delle fasce fluviali del PSAI - Autorità di Bacino del Sarno ed alle relative perimetrazione. Tra le “aree agricole di pianura e di frangia periurbane e di quelle interstiziali ed interclusi”, con funzione di mitigazione del rischio idrogeologico vanno ricomprese almeno tutte quelle ricadenti nelle fasce fluviali dei cfr.”Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” - Autorità di Bacino del Sarno” - Regione Campania (B.U.R.C. n.21 del 22/04/2002) e Progetto di Variante del (P.S.A.I.) - Autorità di Bacino del Sarno (B.U.R.C. n.30 del 19/04/2010). Da richiamare negli obiettivi da perseguire nell’ambito dei P.U.C., l’approccio al concetto di “uso del suolo come difesa” e alle misure previste dai “Piani Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” per le aree di versante.	L’articolo sarà precisato nel senso della osservazione
--	--	--

Art.75 – Obiettivi generali di tutela, valorizzazione e salvaguardia per le aree di pianura (le aree di pianura) (2)

<b>Osservazione N. 49 COMUNE DI CAPACCIO</b>	Il Comune di Capaccio, con lo scopo di perseguire “efficienza, efficacia della pubblica amministrazione”, obiettivo ricercato con il Dlg 18 Agosto 2000, n. 267, suggerisce che attraverso disposizioni integrative la proposta di Ptcp renda legittime le scelte operate nella formazione dei PUC concernenti i completamenti ispirati alla “CITTA’ VERDE” nonché il ruolo da attribuire nella struttura urbanistica ai "siti periurbani”.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto – trattandosi di una osservazione non tendente ad una specifica modifica del dato normativo - di dover rinviare alla successiva fase di copianificazione la concreta valutazione delle istanze avanzate dal soggetto osservante.
<b>Osservazione N.77 AdB Regionale del Sarno</b>	<input checked="" type="checkbox"/> È opportuno esplicitare la non derogabilità alla distanze minime degli impianti serricoli dai corsi d’acqua e/o dei massimi indici di copertura, così come stabilito dalla vigente normativa in materia (ovvero, in altri termini, deve risultare maggiormente chiaro che le cosiddette deroghe sono relative alla riduzione degli impatti derivanti dalle serre e le compensazioni per il mancato sfruttamento dei massimi parametri consentiti per legge potranno avvenire attraverso l’utilizzo delle misure agro-ambientali del PSR 2007-2013).  <input checked="" type="checkbox"/> È opportuno indicare gli Enti ai quali compete l’esame delle verifiche idrauliche cui viene subordinato il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione degli impianti serricoli, nonché prescrivere una verifica degli impatti cumulativi derivanti dalla presenza di analoghi impianti già esistenti, non solo sui fondi finitimi, ma ad una scala più ampia. In proposito, in sede di Tavolo Tecnico si potrebbero concertare con l’Autorità di Bacino gli ambiti soggetti a particolare limitazione per l’insediamento di nuovi impianti serricoli in relazione al superamento degli indici di impermeabilizzazione ritenuti sostenibili.	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità, di una modifica del dato normativo nel senso richiesto dall’osservazione, salvo valutare la possibilità di alcuni limitatissimi interventi.

Art.76 – Parametri di utilizzazione per le aree di pianura (le aree di pianura) (16)

<b>Osservazione N.22 COMUNE DI MINORI</b>	<b>Definizione dell’uso agricolo del suolo:</b> si propone di fare riferimento non già alle certificazioni catastali notoriamente poco attendibili, bensì all'effettivo uso agricolo dei suoli ricadenti nel territorio comunale, come risultante dal Piano di sviluppo aziendale, da redigere per il rilascio del relativo titolo edilizio abilitante.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter
---	---	---

<b>Osservazione N.23 COSTA D'AMALFI_CONFERENZA SINDACI</b> <b>Osservazione N.24 COMUNE DI MAIORI</b> <b>Osservazione N.48 COMUNE DI VIETRI SUL MARE</b> <b>Osservazione N.56 COMUNE DI SCALA</b> <b>Osservazione N.73 COMUNE DI FURORE</b>		sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.19 COMUNE DI SALERNO</b>	<b>NORME DEL PTCP CHE INVADONO LA SFERA DI COMPETENZA DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE</b> Gli articoli indicano i “Parametri di utilizzazione” rispettivamente per aree montane, di collina, di pianura, e per la fascia costiera, con indici di edificabilità fondiaria e lotti minimi per fabbricati residenziali ed annessi agricoli, differenziati a seconda del tipo di coltura e del tipo di area caratterizzante il sottosistema di appartenenza del territorio rurale aperto. Pur ritenendo condivisibili gli obiettivi, la impostazione metodologica adottata per la Partizione del territorio Rurale nelle diverse Aree (montane, di collina, di pianura e fascia costiera) mentre può agevolmente confluire nei criteri informativi di un PUC di nuova redazione, nel caso dell’adeguamento di quello del Comune di Salerno comporterebbe l’adozione di una normativa estremamente frazionata e di complessa attuazione. Infatti, l’attuale azzonamento del PUC per la zona rurale - già articolata nelle sottozone E1, E2, E3 - dovrebbe essere ulteriormente frazionato, con riguardo alla loro rispettiva inclusione nelle diverse Aree previste dal Piano Provinciale, cui riferire le corrispondenti norme, con la conseguenza che avendo Salerno parti del territorio ricadenti in ognuna delle aree indicate dal PTCP, si perverrebbe ad una estrema parcellizzazione del territorio e differenziazione di parametri. <b><u>(ANALOGA OSSERVAZIONE FATTA PER GLI ARTT. 69 – 72 – 76 – 78- 81)</u></b>	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in minima parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.34 COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO</b>	<b>Indici di fabbricabilità – lotto minimo - annessi agricoli:</b> SI CHIEDE di eliminare il parametro relativo alla definizione del lotto minimo per la realizzazione degli annessi agricoli, in quanto L’introduzione di un lotto minimo riferito agli annessi agricoli non pare tenere in opportuno conto la varietà dei tipi colturali e produttivi presenti sul territorio e, quindi, si manifesta con una volontà eccessivamente vincolistica nei confronti delle attività agricole <b><u>(ANALOGA OSSERVAZIONE PER GLI ARTT. 69 – 72 -76)</u></b>	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.09 COMUNITA’ MONTANA VALLO DI DIANO</b>	Si rileva che sono tra loro uguali indici e i parametri definiti per le aree agricole di collina e quelli definiti per le aree di pianura, sebbene sia evidente la differenza tra il sistema insediativo sviluppatosi in aree collinari rispetto a quello sviluppatosi in pianura.  Le dimensioni dei lotti minimi e degli indici di utilizzazione delle aree agricole, stabiliti dal Ptcp, per le diverse tipologie di territorio rurale e aperto individuate, sono incompatibili con le dimensioni fondiarie del Vallo di Diano e la forte polverizzazione della superficie agricola penalizza gli imprenditori agricoli del Vallo di Diano. Oltre il 50% delle aziende hanno una SAU media di 1,5 Ettari, SAU ricadenti in varie tipologie di Aree Agricole come definite nell’art. 75, per cui il lotto minimo che è indicato nel Ptcp, art. 76 delle NTA, tabella b per le diverse tipologie di aree agricole risulta in molti casi non corrispondente alla realtà produttiva dell’area.  Si osserva che come lotto minimo aziendale sia inteso non solo l’area agricola del fondo interessato ma anche i terreni non contigui ubicati in una partizione territoriale più ampia che, nel caso specifico potrebbe essere rappresentato dai SLL (Sistemi Locali di Lavoro) del Vallo di Diano.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.09 COMUNITA’ MONTANA VALLO DI DIANO - COMUNE DI SALA CONSILINA</b>	Per quanto concerne l’utilizzazione fondiaria per le necessità abitative, si condivide la necessità di fissare un limite all’espansione insediativa dei fabbricati rurali, ma si osserva che le scelte degli indici fondiari per le necessità abitative, si condivide di fissare un limite all’espansione insediativa dei fabbricati rurali, ma si osserva che le scelte degli indici fondiari per le necessità abitative sia per le aziende agrituristiche che per gli annessi rustici sono molto riduttive e non adeguate ai valori previsti dalle citate leggi regionali.  A tale proposito, si propone il dimezzamento del lotto minimo secondo quanto indicato all’art. 76, comma 3, lett. b) delle NTA e la riconduzione degli indici di edificabilità fondiaria ai parametri indicati negli allegati tecnici dei dispositivi normativi regionali L.R. 14/82 e L.R. 17/82.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.09 COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO - COMUNE DI SAN RUFO</b>	Nel definire gli indirizzi per i PUC, relativamente al campo rurale aperto vengono definiti indici e parametri di pianificazione per le aree montane, per le aree collinari, per le aree di pianura e per le aree di fascia costiera indipendentemente dall’ambito territoriale di appartenenza (STS).  Inoltre, si rileva che, in generale, sono tra loro uguali anche gli indici e i parametri definiti per le aree agricole di collina e quelli definiti per le aree di pianura, sebbene sia evidente la differenza tra il sistema insediativo sviluppatosi in aree collinari rispetto a quello sviluppatosi in pianura.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.15 (09) COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO - COMUNE DI SASSANO</b>	Si chiede di modificare gli indici di fabbricabilità fondiaria. Si rileva che sono tra loro uguali anche gli indici e i parametri definiti per le aree agricole di collina e quelli definiti per le aree di pianura, sebbene sia evidente la differenza tra il sistema insediativo sviluppatosi in aree collinari rispetto a quello sviluppatosi in pianura.  Oltre il 50% delle aziende hanno una SAU media di 1,5 Ettari, SAU ricadenti in varie tipologie di Aree Agricole come definite nell’art. 75, per cui il lotto minimo che è indicato nel PTCP, art. 76 delle NTA, tabella b per le diverse tipologie di aree agricole risulta in molti casi non corrispondente alla realtà produttiva dell’area.  Si osserva che come lotto minimo aziendale sia inteso non solo l’area agricola del fondo interessato ma anche i terreni non contigui ubicati in una partizione territoriale più ampia che, nel caso specifico potrebbe essere rappresentato dai SLL (Sistemi Locali di Lavoro) di Sala Consilina e di Teggiano.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.29 COMUNE DI PADULA</b>	Il Ptcp, per ciò che riguarda l’Art. 76 delle nta con riferimento alla tabella b. nonché la verifica delle dimensioni dei lotti minimi e degli indici di utilizzazione delle aree agricole stabiliti nel Ptcp, artt. 76 delle NTA, per le diverse tipologie di territorio rurale, risultano incompatibili con le dimensioni fondiarie del Vallo di Diano per la forte polverizzazione della superficie agricola, penalizzando fortemente imprenditori agricoli del territorio di Padula.  Oltre il 50% delle aziende hanno una SAU media di 1,5 Ettari, con SAU ricadenti in varie tipologie di Aree Agricole come definite nell’art. 75. Pertanto il lotto minimo che è indicato nel PTCP, art. 76 delle NTA, tabella b per le diverse tipologie di aree agricole, risulta nella totalità dei casi non corrispondente alla realtà produttiva dell’area.  Si osserva che come lotto minimo aziendale si debba intendere non solo l’area agricola del fondo interessato ma anche i terreni non contigui ubicati in una partizione territoriale più ampia ed anche nei comuni limitrofi, che nel caso specifico potrebbe essere rappresentato dai SLL (Sistemi Locali di Lavoro) del Vallo di Diano. Ciò appare necessario ed indispensabile tanto al fine di consentire la sopravvivenza delle stesse aziende agricole altrimenti destinate alla loro scomparsa.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.65 COMUNE DI POLLA</b>	Oltre il 50% delle aziende hanno una SAU media di 1,5 Ettari, SAU ricadenti in varie tipologie di Aree Agricole come definite nell’art. 75, per cui il lotto minimo che è indicato nel PTCP, art. 76 delle NTA, tabella b per le diverse tipologie di aree agricole risulta in molti casi non corrispondente alla realtà produttiva dell’area.  Si osserva che come lotto minimo aziendale sia inteso non solo l’area agricola del fondo interessato ma anche i terreni non contigui ubicati in una partizione territoriale più ampia che, nel caso specifico potrebbe essere rappresentato dai SLL (Sistemi Locali di Lavoro) di Sala Consilina e di Teggiano.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.

Osservazione N.44 COMUNITA' MONTANA ALTO MEDIO SELE	La Comunità Montana evidenzia che nelle N.T.A. (Tav. 0.2) della proposta di Piano all'art.76 gli indici di utilizzazione fondiaria risultano del tutto insufficienti ed in contrasto con gli indici previsti dal Titolo II, punto 1.8 dell'allegato alla L.R. 20.03.1982 n.14 (non abrogato dalla L.R. n.16 del 22.12.2004 così come modificata dalla L.R. n. 19 del 28.12.2009 e s.m.e i);	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.62 Italia Nostra	L'art. 76 definisce per le aree di pianura lotti minimi troppo piccoli e indici di edificabilità fondiaria troppo alti in relazione agli obiettivi di tutela e valorizzazione paesaggistica; da tali parametri potrebbero derivare edificazioni sparse costituite da volumi di 650 mc ogni mezzo ettaro nella Valle dell'Irno e di oltre 1.000 mc ogni 8000 mq nel Vallo di Diano, con effetti paesaggistici ed ecologici devastanti. Del tutto inaccettabile è poi la fissazione di un indice anche per le superfici forestali e le praterie, che debbono essere sottratte alla logica della trasformazione edificatoria, diretta o indiretta che sia.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.

Art.77 – Impianti serricoli (le aree di pianura) (3)

Osservazione N. 29 COMUNE DI PADULA	Il comune di Padula chiede espressamente la possibilità di potere realizzare impianti serricoli per culture protette in tutte le aree del territorio comunale. Di fatto l'intero territorio del Vallo di Diano è sede della Comunità Montana "Vallo di Diano". Già la pianura è in realtà un altopiano (q>450m s.l.m.) ed è caratterizzato da fertili altopiani anche a quota superiore ai 1000m s.l.m. (Mandrano, Mandranello in Padula) e pertanto non viene compreso il divieto di realizzazione di siffatti impianti come indicato dall'art. 77.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte, data anche la non chiara formulazione, condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.02 Consorzio di bonifica in Destra del Fiume Sele	<b>comma 3 dell'art.77 così modificato:</b> Il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione degli impianti serricoli è comunque subordinato ad una verifica idraulica della rete di raccolta prevista per le acque piovane in eccesso provenienti dalle serre aziendali, ossia ad una verifica della capacità dei canali di raccolta aziendali ed extraziendali di convogliare tali acque di scolo senza arrecare danno a cose e fondi dominati, nonché all’acquisizione da parte degli interessati del nulla osta e delle eventuali relative prescrizioni rilasciato dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente, circa la compatibilità dei realizzandi impianti serricoli, sotto il profilo dello sgrondo e dell’allontanamento delle acque zenitali, con la rete scolante consortile e con gli impianti pubblici esistenti nel bacino idraulico.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N. 63 Autorità di Bacino Regionale Destra Sele	Al comma 2: Esplicitare la non derogabilità alla distanze minime degli impianti serricoli dai corsi d’acqua e/o dei massimi indici di copertura, così come stabilito dalla vigente normativa in materia. Al comma 3: Sarebbe opportuno indicare gli Enti ai quali compete l’esame delle verifiche idrauliche cui viene subordinato il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione degli impianti serricoli.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.

Art.78 – Parametri di utilizzazione per le attività zootecniche ed agricolo – zootecnico di carattere intensivo nelle aree di pianura e di collina (le aree di pianura) (10)

Osservazione N.19 COMUNE DI SALERNO	<b>NORME DEL PTCP CHE INVADONO LA SFERA DI COMPETENZA DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE</b> Gli articoli indicano i “Parametri di utilizzazione” rispettivamente per aree montane, di collina, di pianura, e per la fascia costiera, con indici di edificabilità fondiaria e lotti minimi per fabbricati residenziali ed annessi agricoli, differenziati a seconda del tipo di coltura e del tipo di area caratterizzante il sottosistema di appartenenza del territorio rurale aperto. Pur ritenendo condivisibili gli obiettivi, la impostazione metodologica adottata per la Partizione del territorio Rurale nelle diverse Aree (montane, di collina, di pianura e fascia costiera) mentre può agevolmente confluire nei criteri informativi di un PUC di nuova redazione, nel caso dell’adeguamento di quello del Comune di Salerno comporterebbe l’adozione di una normativa estremamente frazionata e di complessa attuazione. Infatti, l’attuale azzonamento del PUC per la zona rurale - già articolata nelle sottozone E1, E2, E3 - dovrebbe essere ulteriormente frazionato, con riguardo alla loro rispettiva inclusione nelle diverse Aree previste dal Piano Provinciale, cui riferire le corrispondenti norme, con la conseguenza che avendo Salerno parti del territorio ricadenti in ognuna delle aree indicate dal PTCP, si porrebbe ad una estrema parcellizzazione del territorio e differenziazione di parametri. <b><u>(ANALOGA OSSERVAZIONE FATTA PER GLI ARTT. 69 – 72 – 76 – 78- 81)</u></b>	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in minima parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.43 proposta dal COMUNE DI CALVANICO	Art. 78 – Parametri di utilizzazione per le attività zootecniche ed agricolo – zootecnico di carattere intensivo nelle aree di pianura e di collina :l’art. 78 esclude completamente le aree di montagna rendendo impossibile gli insediamenti in questione penalizzando, in maniera immotivata e in un certo senso contro “ natura “, i terreni in montagna; si propone, pertanto, l’estensione dell’art. 78 anche a quest’ultimi;	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.27 proposta dal COMUNE DI CORLETO MONFORTE  Osservazione N.10 proposta dalla CITTA' DI ROCCADASPIDE	<b>Indice di fabbricabilità fondiaria degli allevamenti zootecnici:</b> Si ritiene non corretto prevedere la edificazione legata agli allevamenti zootecnici (Stalle) con un "indice di fabbricabilità fondiaria di 0,03 mc/mq. Parametro questo inferiore al valore dato per gli annessi agricoli di 0,07/0,10 mc/mq. Si reputa più opportuno, soprattutto per gli allevamenti bufalini, che il parametro di edificazione sia rappresentato solo dal rapporto di copertura, eliminando l'indice di fabbricazione. Il rapporto più opportuno, riferito al lotto e non alla superficie aziendale che può anche essere non contigua, sia non inferiore a 0,10 mq/mq. (giova considerare il grosso fabbisogno di superficie coperta dei paddok degli allevamenti bufalini). Se non viene variato, tenuto conto del frazionamento delle superfici aziendali, si rischia che non sarà possibile autorizzare nessun allevamento zootecnico. Nota: La legge regionale n. 14/82 aveva vietato l'allevamento bufalino nelle zone di pianura Paradosso eliminato solo nel 1996!  <b>Allevamenti zootecnici:</b> si ritiene più opportuno chiarire che l'altezza massima di 4,50 metri è riferita: alla quota esterna della linea di imposta del tetto e non alla linea di colmo, per le coperture a falde inclinate; Alla quota dell'estradosso solaio per le coperture piane.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.

Osservazione N.32 proposta dal COMUNE DI CAMEROTA	<b>Parametri di utilizzazione per le attività zootecniche ed agricolo – zootecnico di carattere intensivo nelle aree di pianura e di collina:</b> si chiede di specificare che le stesse sono riferite ad attività di lavorazione e/o di produzione legate al fondo ovvero all’azienda agricola, al fine di evitare che tali tipologie di interventi si configurino quali opifici realizzati in zona agricola.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di valutare favorevolmente i rilievi effettuati e le richieste conseguenti, considerandole pertinenti e condivisibili. Pertanto, si ritiene ammissibile la valorizzazione del contributo offerto dal soggetto osservante con la previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.09 proposta dalla COMUNITA’ MONTANA VALLO DI DIANO	L’Art. 78 delle NTA riguardante "Parametri di utilizzazione per le attività zootecniche ed agricolo- zootecnico di carattere intensivo nelle aree di pianura e collina", dà una definizione generica di copertura. Si osserva che è necessario integrare le tipologie previste con quella della tettoia aperta nel perimetro, da adibire al ricovero di animali (paddock coperti) o di attrezzature agricole, per tale tipologia si chiede che l'indice sia pari 0,1 mc/mq e che la distanza minima dai confini aziendale sia pari a 10 metri.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.15 (09) COMUNITA’ MONTANA DEL VALLO DI DIANO - COMUNE DI SASSANO	Si chiede la revoca della norma di attuazione relativa alle aree montane, aree di collina, aree di pianura perché formulata in contrasto con indici e parametri indicati nel Titolo II “Direttive e Parametri di Pianificazione” dell’allegato alla L.R.14/82, e la rielaborazione della stessa in conformità dell’allegato alla L.R. 14/82; in via subordinata, di modificare la predetta Norma di Attuazione del PTCP almeno nei parametri di utilizzazione	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.65 proposta dal COMUNE DI POLLA	<p>Per gli allevamenti zootecnici in area agricola e di mosaico ed agro-forestale di pianura e nelle aree agricole di collina (tutte denominazioni non previste dal punto 1.8 delle direttive), prescrive indici fondiari molto bassi (0,03 mc/mq – meno di 1/3 dell’attuale 0,10 mc/mq dei P.R.G. vigenti) e del tutto inadeguati alle realtà aziendali agricole del Vallo di Diano (elevata parcellizzazione dei terreni costituenti le aziende agricole), distanza dai confini di mt.40 (il doppio degli attuali 20 mt dei P.R.G. vigenti conformi alle direttive), oltre alla distanza delle concimaie prescritte a minimo mt.100 dalle abitazioni rurali.</p> <p>Non trova giustificazione in relazione alla tutela del pubblico interesse la prescrizione del vincolo di destinazione dei manufatti per allevamenti zootecnici di almeno 20 anni se si tiene conto che le direttive europee nei finanziamenti delle strutture agricole richiedono un periodi di 5 anni; Infine, la distanza degli allevamenti zootecnici prescritta in 500 mt dai centri abitati si appalesa certamente insufficiente per gli allevamenti suinicoli, ma eccessiva per gli allevamenti bovini, ovini e caprini (presenti nel Vallo di Diano).E’ necessario integrare le tipologie previste con quella della tettoia aperta nel perimetro, da adibire al ricovero di animali (paddock coperti) o di attrezzature agricole, per tale tipologia si chiede che l'indice sia pari 0,1 mc/mq e che la distanza minima dai confini aziendale sia pari a 10 metri. 3. Le vasche di accumulo per la raccolta delle deiezioni di origine zootecnica dell’azienda devono avere le seguenti caratteristiche: a. essere realizzati all’interno di una zona protetta, recintata ed alberata, predisposta all’interno degli allevamenti zootecnici; b. essere collocati a distanza dalle abitazioni di ml.40;c. essere collocati a distanza dai confini di ml.20; 4. In ogni caso la realizzazione di manufatti da adibire ad allevamenti zootecnici, di tipo industriale, di vasche di accumulo per la raccolta delle deiezioni di origine zootecnica, è subordinata al rilascio del permesso di costruire ed alla apposizione di un vincolo di destinazione, che preveda per almeno 5 anni il mantenimento della destinazione dei manufatti al servizio dell’attività agricola e zootecnica. 6. L'ammissibilità degli interventi di cui al punto 5 deve essere su-bordinata alla presenza di aree agricole nel lotto di intervento da destinare ad interventi di mitigazione ambientali mediante l'impianto di siepi ed alberature di specie vegetali autoctone, per una superficie permeabile pari ad almeno il 20% di quella totale del lotto stesso. Tale valore è ridotto al 10% nel caso di fungaie ed impianti vivaistici. In caso di allevamenti intensivi e/o senza terra, deve essere posto l'obbligo di destinare almeno il 20% della superficie del lotto ad impianti per la fitodepurazione delle acque reflue (se consentito dalle norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento -Delibera G.R. n.120/2007 del 9.02.2007) e di prevedere la loro collocazione ad almeno 500 ml. dai centri abitati ex L.765/67, nonché ad una distanza minima dalle strade secondo quanto stabilito dal D.M. 1/04/1968 e dal vigente Codice della Strada.</p>	
Osservazione N.42 proposta dal COMUNE DI CAMPAGNA	Si chiede di modificare gli indici ed i parametri costruttivi per la realizzazione degli allevamenti zootecnici in area agricola e di mosaico agricolo ed agroforestale di pianura e nelle aree agricole di collina. <b>E’ consentito l'accorpamento dei terreni di qualsiasi destinazione colturale facenti parte della stessa azienda ubicati nel territorio comunale e nei comuni confinanti come segue:</b> Allevamenti zootecnici Sup. coperta max: superficie costruibile applicando l'indice di 0,05 mq/mq all'intera superficie aziendale. 3. Le vasche di accumulo per la raccolta delle deiezioni di origine zootecnica dell’azienda devono avere le seguenti caratteristiche:  a. essere realizzati all’interno di una zona protetta, recintata ed alberata, predisposta all’interno degli allevamenti zootecnici, <b>b. essere collocati a distanza dalle abitazioni di ml.40,</b> <b>c. essere collocati a distanza dai confini di ml.20.</b> 4. In ogni caso la realizzazione di manufatti da adibire ad allevamenti zootecnici, di tipo industriale, di vasche di accumulo per la raccolta delle deiezioni di origine zootecnica, è subordinata al rilascio del permesso di costruire ed alla apposizione di un vincolo di destinazione, che preveda per almeno 5 anni il mantenimento della destinazione dei manufatti al servizio dell’attività agricola e zootecnica. 5. Nel caso di altre attività agricole particolarmente intensive svolte in aree agricole di pianura e di collina, o comunque considerate assimilabili ad attività agricole ai fini fiscali anche se condotte da soggetti diversi dall’imprenditore agricolo professionale o da società assimilabili a tale figura professionale, è possibile ottenere la deroga ai precedenti parametri, previa valutazione positiva sulla compatibilità agronomica ed ambientale degli interventi e delle opere proposte ad opera del competente settore agricoltura della Provincia, nel rispetto della normativa vigente. 6. L’ammissibilità degli interventi di cui al punto 5 deve essere subordinata alla presenza di aree agricole nel lotto di intervento da destinare ad interventi di mitigazione ambientale mediante l’impianto di siepi ed alberature di specie vegetali autoctone, per una superficie permeabile pari ad almeno il 20% di quella totale del lotto stesso. Tale valore è ridotto al 10% nel caso di fungaie ed impianti vivaistici. 7. In caso di allevamenti intensivi e/o senza terra, deve essere posto l’obbligo di destinare almeno il 20% della superficie del lotto ad impianti per la fitodepurazione delle acque reflue e (se consentito dalle norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento -Delibera G.R. n.120/2007 del 9.02.2007) di prevedere la loro collocazione ad almeno 500 ml dai centri abitati ex L.765/67, nonché ad una distanza minima dalle strade secondo quanto stabilito dal D.M. 1/04/1968 e dal vigente Codice della Strada.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.44 proposta dalla COMUNITA’ MONTANA ALTO MEDIO SELE TANAGRO - COMUNE DI CAGGIANO		
	1.SI PROPONE LA MODIFICA DEI parametri costruttivi e diversi indici in relazione ai rapporti di copertura: 2.SI PROPONE LA MODIFICA DEI parametri costruttivi ed indici: 3. Le vasche di accumulo per la raccolta delle deiezioni di origine zootecnica dell’azienda devono avere le seguenti caratteristiche: a. essere realizzati all’interno di una zona protetta, recintata ed alberata, predisposta all’interno degli allevamenti zootecnici, <b>b. essere collocati a distanza dalle abitazioni di ml.40,</b> <b>c. essere collocati a distanza dai confini di ml.20.</b> 4. In ogni caso la realizzazione di manufatti da adibire ad allevamenti zootecnici, di tipo industriale, di vasche di accumulo per la raccolta delle deiezioni di origine zootecnica, è subordinata al rilascio del permesso di costruire ed alla apposizione di un vincolo di destinazione, che preveda per almeno 5 anni il mantenimento della destinazione dei manufatti al servizio dell’attività agricola e zootecnica. 5. Nel caso di altre attività agricole particolarmente intensive svolte in aree agricole di pianura e di collina, o comunque considerate assimilabili ad attività agricole ai fini fiscali anche se condotte da soggetti diversi dall’imprenditore agricolo professionale o da società assimilabili a tale figura professionale, è possibile ottenere la deroga ai precedenti parametri, previa valutazione positiva sulla compatibilità agronomica ed ambientale degli interventi e delle opere proposte ad opera del competente settore agricoltura della Provincia, nel rispetto della normativa vigente. a. MODIFICA DEGLI indici massimi di utilizzazione fondiaria: 6. L’ammissibilità degli interventi di cui al punto 5 deve essere subordinata alla presenza di aree agricole nel lotto di intervento da destinare ad interventi di mitigazione ambientale mediante	

	<p>l'impianto di siepi ed alberature di specie vegetali autoctone, per una superficie permeabile pari ad almeno il 20% di quella totale del lotto stesso. Tale valore è ridotto al 10% nel caso di fungaie ed impianti vivaistici.</p> <p>7. In caso di allevamenti intensivi e/o senza terra, deve essere posto l'obbligo di destinare almeno il 20% della superficie del lotto ad impianti per la fitodepurazione delle acque reflue e (se consentito dalle norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento -Delibera G.R. n.120/2007 del 9.02.2007) di prevedere la loro collocazione ad almeno 500 ml dai centri abitati ex L.765/67, nonché ad una distanza minima dalle strade secondo quanto stabilito dal D.M. 1/04/1968 e dal vigente Codice della Strada.</p>	
--	---	--

Art.79 – Criteri d’identificazione nei PUC (la fascia costiera) (1)

<b>Osservazione N. 37 COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO</b>	<p>a) “Con riferimento all’art. 79, comma 1, si osserva la necessità di chiarire cosa si intenda per funzione interpretativa delle norme quando la fascia costiera si sovrappone ad aree di una delle tipologie già disciplinate.</p> <p>b) Con riferimento all’art. 79 commi 2 e 3, si osserva che nel caso specifico di sottosistemi di pianura, non risulta chiaro come si debba identificare l’ampiezza della fascia costiera ed, in particolare, l’ampiezza del sottosistema contiguo (es. Piana del Sele) al sottosistema nel quale ricadono i diversi tratti costieri (es. Pianura costiera del Sele).</p> <p>c) Con riferimento, infine, al combinato disposto di cui all’art. 79 comma 3 lettere a) e b) e all’art. 114 comma 1, si osserva la presenza di un’incongruenza sull’ampiezza della fascia costiera, nel caso di spiagge e pianure costiere di cui all’art. 79, comma 3 lettera a) dove appare da determinarsi in sede di formazione del PUC, rispetto all’analoga ampiezza fissa, stabilita in ml 5000, riportata all’art. 114 comma 1.</p> <p>E’ da rilevare che tale incongruenza non si presenta nel caso di fasce costiere dei sottosistemi montani e collinari di cui all’art. 79 comma 3 lettera b)”.</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
---	--	--

Art.81 – Parametri di utilizzazione per le aree della fascia costiera (la fascia costiera) (4)

<b>Osservazione N.19 COMUNE DI SALERNO</b>	<p><b>NORME DEL PTCP CHE INVADONO LA SFERA DI COMPETENZA DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE</b> Gli articoli indicano i “Parametri di utilizzazione” rispettivamente per aree montane, di collina, di pianura, e per la fascia costiera, con indici di edificabilità fondiaria e lotti minimi per fabbricati residenziali ed annessi agricoli, differenziati a seconda del tipo di coltura e del tipo di area caratterizzante il sottosistema di appartenenza del territorio rurale aperto. Pur ritenendo condivisibili gli obiettivi, la impostazione metodologica adottata per la Partizione del territorio Rurale nelle diverse Aree (montane, di collina, di pianura e fascia costiera) mentre può agevolmente confluire nei criteri informativi di un PUC di nuova redazione, nel caso dell’adeguamento di quello del Comune di Salerno comporterebbe l’adozione di una normativa estremamente frazionata e di complessa attuazione. Infatti, l’attuale azionamento del PUC per la zona rurale - già articolata nelle sottozone E1, E2, E3 - dovrebbe essere ulteriormente frazionato, con riguardo alla loro rispettiva inclusione nelle diverse Aree previste dal Piano Provinciale, cui riferire le corrispondenti norme, con la conseguenza che avendo Salerno parti del territorio ricadenti in ognuna delle aree indicate dal PTCP, si porrebbe ad una estrema parcellizzazione del territorio e differenziazione di parametri.</p> <p><b>(ANALOGA OSSERVAZIONE FATTA PER GLI ARTT. 69 – 72 – 76 – 78- 81)</b></p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in minima parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<b>Osservazione N.47 COMUNE DI SAPRI</b>  <b>Osservazione N.55 COMUNE DI TORTORELLA</b>	<p><b>Parametri di utilizzazione per le aree della fascia costiera</b></p> <p>Ritenuto che il territorio rurale nel Comune di Sapri risulta notevolmente frazionato è auspicabile una riduzione del lotto minimo da 5000 mq a 4000 mq fermo restando gli indici di fabbricabilità previsti.</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<b>Osservazione N.62 Italia Nostra</b>	<p>i lotti minimi straordinariamente piccoli e indici di edificabilità fondiaria sono troppo alti in relazione agli obiettivi di tutela e valorizzazione paesaggistica; da tali parametri potrebbero derivare edificazioni sparse costituite da volumi di 500 mc ogni mezzo ettaro, con effetti paesaggistici ed ecologici assolutamente devastanti.</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<b>Osservazione N.01RA CODACONS</b> <b>Osservazione N.03RA COPAT</b>	<p><i>Si chiede perché per la fascia costiera, dove al contrario ci sarebbe un notevole bisogno di contenimento della edilizia diffusa, il lotto minimo per la costruzione di fabbricati residenziali in aree agricole e di mosaico, è dimezzato rispetto agli altri contesti individuati (aree montane, di collina, di pianura), da 10000 mq a 5000 mq. Si chiede di portare il lotto minimo nella fascia costiera almeno a 10000 mq.</i></p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>

Art.83 – Criteri di identificazione nei PUC e funzione delle aree periurbane (le aree agricole periurbane) (11)

<b>Osservazione N.13 COMUNE DI S. VALENTINO TORIO</b> <b>Osservazione N.39 COMUNE DI ANGRI</b>	<p><b>Richiesta di adeguamento alla L.R. 13/2008.</b> L’attuazione dei criteri definiti dal PTCP per l’individuazione delle aree agricole si chiede che nella Proposta di PTCP venga meglio definita la disciplina urbanistica delle aree agricole secondo gli indirizzi del PTR ed in particolar modo delle aree:- agricole periurbane, quali aree libere a ridosso degli insediamenti urbani, introducendo indici e parametri come così previsto dal PTR.- “aggregati edilizi prevalentemente residenziali siti in contesti agricoli”, al fine di meglio soddisfare le esigenze delle popolazioni locali, anche tenuto conto delle incentivazioni previste dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR 2007-2013), si ritiene più opportuno definire una disciplina meglio strutturata che preveda il completamento e l’integrazione dell’esistente, utilizzando al meglio aree ormai sottratte agli usi agricoli e quindi consentendo di contenere il consumo di nuovi suoli. Si vuole far osservare che in sede di elaborazione della Proposta di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale l’Amministrazione Provinciale ha tenuto in scarsa considerazione quanto già disciplinato dalla L.R. 13/2008 e precisamente degli indirizzi contenuti nel Documento di Piano alla Scheda di Sintesi – II QTR – Ambienti Insediativi/ “Indirizzi strategici per il dimensionamento e i carichi insediativi” con particolare riferimento alla disciplina del campo rurale aperto. Il PTR, infatti, stabilisce che: I PTCP devono orientare la pianificazione dello spazio rurale aperto coniugando tutela e valorizzazione del paesaggio con le esigenze e le aspirazioni socio-economiche delle popolazioni locali, anche secondo quanto previsto dai più recenti strumenti di programmazione regionale. Per una migliore disciplina del campo rurale aperto sarà di fondamentale importanza disciplinare l’uso del territorio agricolo, soprattutto tenendo conto degli elementi caratteristici che ne contraddistinguono le diverse parti. In sede di elaborazione dei PUC dovrà essere data la possibilità di distinguere aree agricole ordinarie, aree agricole di salvaguardia periurbana, aree agricole di tutela paesaggistica e naturalistica, parchi agricoli ed aree agricole produttive, differenziando usi ed indici di edificabilità in modo da ottenere risultati congruenti con l’identità culturale del paesaggio agricolo, favorendone il reinsediamento umano. Per la realizzazione della logistica delle aree agricole produttive è necessario utilizzare indici più consoni, relativamente alla sola conduzione del fondo agricolo, al fine di poter realizzare uffici ed attrezzature in genere a servizio della stessa attività. Gli spazi agricoli marginali con eterogeneità di funzioni ed usi devono essere disciplinate con una caratterizzazione urbanistico-normativa. I PTCP devono definire sulla base delle specificità dei STS e delle analisi più approfondite dei luoghi una disciplina dello spazio rurale aperto che consenta di organizzare la marginalità dei centri urbani, le cosiddette zone agricole eterogenee, i nuclei e i quartieri extraurbani di cui alla L.R. n.26/2002, nonché individuare le aree agricole produttive direttamente connesse con le esigenze di tutela delle aree di pregio, ambientale</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
---	--	--

	di fragilità idrogeologica e di interesse paesaggistico. <b>(ANALOGA OSSERVAZIONE PER GLI ARTT. 83 – 84 – 85 – 86)</b>	
<b>Osservazione N.34 COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO</b>	<p>SI CHIEDE, di non attribuire carattere prescrittivo alle indicazioni grafiche riportate nelle tavole n.1.1.1 e n.2.2.1.a in forza del quadro legislativo nazionale e regionale che, ad eccezione di ipotesi particolari, riserva alla Provincia l’elaborazione del PTCP che “... contiene disposizioni di carattere strutturale e programmatico.” a cui, di fatto, non spetta spingersi sino al punto di sostituirsi in toto alla pianificazione comunale, privando i Comuni del potere di gestione del proprio territorio e giungendo nella sostanza ad imporre prescrizioni direttamente operative e vincoli di inedificabilità, che in effetti non sono diretti a tutelare interessi sovracomunali.</p> <p>In oltre tali tavole dedicate rispettivamente ai tematismi della Biodiversità e della Rete ecologica provinciale e del rischio ambientale, identificano sul territorio comunale quali aree permeabili periurbane ad elevata frammentazione ecosistemica e paesaggistica le zone già oggetto di trasformazione a carattere produttivo e gli ambiti posti in contiguità al tessuto edificato, che il vigente PUC riserva ai nuovi fabbisogni insediativi.</p> <p>Questa disciplina normativa, prevista dalla proposta di PTCP, non consente di attuare il progetto complessivo di riassetto e di riqualificazione del sistema insediativo, che il vigente PUC articola in interventi di recupero e di nuovo insediamento.</p>	L’osservazione in esame fa riferimento agli elaborati grafici e va considerata pertanto in relazione agli stessi.
<b>Osservazione N.38 COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA</b>	<p>Per aree periurbane s’intendono “le aree agricole o prevalentemente agricole contigue agli aggregati urbani e collocate tra la zona urbana e la zona agricola”; tale definizione, senza rimandare specificamente alla discrezionalità dei PUC nel definirne la perimetrazione, sembra interessare indiscriminatamente tutte quelle delicate aree di frangia urbana che definiscono la transizione tra città consolidata e le aree agricole.</p> <p>Laddove a tali aree, secondo l’art. 83 delle citate NTA della Proposta di Piano, viene indiscriminatamente attribuita la funzione di “evitare la saldatura dei preesistenti centri abitati mediante la tutela delle attività agricole, gli elementi della naturalità ed paesaggio”, ovvero, così come specificato al comma 2 dello stesso articolo, viene prescritto ai PUC di perimetrare le aree periurbane (“agricole o prevalentemente agricole”) integralmente come “zona agricola”, in modo da inibirne ogni trasformazione, appare una prescrizione di difficile attuazione, che potrebbe causare effetti opposti alle intenzioni, legittime e condivisibili, di tutela dell’ambiente e del paesaggio espresse dal PTCP.</p> <p>Pertanto l’individuazione da parte dei PUC di aree agricole periurbane finalizzate ad evitare la saldatura tra i centri abitati, a favorire la connessione ecologica e ad ospitare spazi aperti e attrezzature appare molto corretta, ma non può essere indiscriminatamente generalizzata a tutte le aree a bassa densità poste tra aree urbane e aree agricole.</p> <p>Ciò rischia di produrre la proliferazione di urbanizzazioni diffuse a bassa densità estensivamente nelle aree agricole, nel momento in cui – appunto – sia inibita la collocazione di aree di nuova edificazione a ridosso dei centri urbani esistenti.</p> <p>E’ infatti usuale che, in base al calcolo del dimensionamento di un PUC, si renda necessario prevedere nuove aree di espansione: l’esclusione indiscriminata di tutte le aree periurbane, per come definite e normate dagli artt. 83, 84 e 115, renderebbe necessario l’utilizzo di aree libere lontane dai centri urbani, incidendo negativamente sulla qualità dei paesaggi e sulla loro tutela.</p> <p>SI CHIEDE di riformulare tali articoli richiedendo esplicitamente di delegare ai PUC l’azione di identificare aree agricole periurbane da destinare alla funzione di filtro tra città consolidata e campagna, in modo da evitare la saldatura dei preesistenti centri abitati, con la finalità di tutelare la produzione agricola, gli elementi di naturalità e le valenze paesaggistiche, di valorizzare le funzioni ricreative e per il tempo libero, con l’intento principale di inibire “trasformazioni ed utilizzazioni improprie suscettibili di indurre fenomeni di degrado ambientale”.</p>	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.09 COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO</b>  <b>Osservazione N.09 COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO - COMUNE DI SAN RUFO</b>  <b>Osservazione N.15 (09) COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO - COMUNE DI SASSANO</b>  <b>Osservazione N.65 COMUNE DI POLLA</b>	<p>Per le aree agricole periurbane, quali aree libere a ridosso degli insediamenti urbani, e perciò distinte dalle aree agricole extraurbane, gli artt. 83 e 84 delle NTA definiscono solo le destinazioni d'uso, senza specificare opportuni indici e parametri come invece previsto dal PTR.</p> <p>E’ auspicabile definire meglio la disciplina delle aree agricole extraurbane secondo gli indirizzi del PTR, distinguendo tra aree agricole ordinarie, aree agricole di tutela paesaggistica e naturalistica aree agricole produttive e differenziando usi ed indici di edificabilità, in modo da ottenere risultati congruenti con l'identità culturale del paesaggio agricolo.</p> <p>Si chiede che vengano meglio disciplinate le aree agricole periurbane nonché gli aggregati edilizi prevalentemente residenziali siti in contesti agricoli.</p>	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo. Altre integrazioni del dato normativo – riferibili ad altri specifici articoli – potranno ulteriormente valorizzare le considerazioni espresse nella presente osservazione.
<b>Osservazione N.44 COMUNITA' MONTANA ALTO MEDIO SELE TANAGRO - COMUNE DI OLIVETO CITRA</b>	<p><b>Criteri di identificazione nei PUC e funzione delle aree perturbane</b></p> <p>1. Si intendono quali “aree agricole periurbane” le aree agricole o prevalentemente agricole contigue agli aggregati urbani e collocate tra la zona urbana e la zona agricola la cui funzione è quella di evitare la saldatura dei preesistenti centri abitati mediante la tutela delle attività agricole, gli elementi della naturalità e di paesaggio.</p> <p>2. Ad esse è affidata la funzione di definire spazi di fruizione ricreativa e di rigenerazione ecologica, <b>di diversificazione dell’economia rurale ,di attività complementari all’agricoltura e di ausilio al settore primario (servizi), di attività produttive correlate alla trasformazione dei prodotti agricoli, di attività sociali, artigianali, ricreative, sportive.</b></p> <p>per cui le aree periurbane devono essere perimetrare nei PUC e indicate con la lettera “E” di cui al DM 1444/1968, cioè quali zone agricole, e devono essere disciplinate con norme rivolte ad inibirne trasformazioni ed utilizzazioni improprie suscettibili di indurre fenomeni di degrado ambientale e a preservarne il carattere agricolo e/o naturalistico.</p>	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.11 COMUNE DI BELLIZZI</b>	<p>Il Comune di Bellizzi evidenzia che le aree “periurbane agricole” rappresentano, nella gran parte dei casi, il naturale sviluppo sia delle aree di espansione residenziale sia delle nuove aree produttive. Inoltre, la localizzazione delle zone di espansione residenziale (zone C) su aree agricole non classificabili come “periurbane” comporterà una “ghettizzazione” dei nuovi insediamenti, con conseguente maggiore consumo della risorsa suolo dovuto alla creazione di infrastrutture di maggiore consistenza dovute alla distanza dal centro abitato.</p> <p>Evidenzia altresì che, la prescrizione imposta dall’art. 83, è sostanzialmente in contrasto con quanto definito allo stesso art. 116 delle NTA. Infatti, comunemente, gli insediamenti produttivi esistenti sono localizzati in prossimità dell’agglomerato urbano e confinanti con le aree agricole.</p>	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo, non solo riferibile allo specifico articolo osservato, ma anche ad ulteriori e successivi, in modo da valorizzare ulteriormente le considerazioni espresse nella presente osservazione.
<b>Osservazione N.78 MIBAC Direzione Regionale</b>	<p>Gli artt. 83 e 84 delle Nta definiscono le cosiddette “aree agricole periurbane” e ne dettano i relativi criteri d’uso consentendo, pur con la permanenza della destinazione agricola, la realizzazione di una serie di opere e manufatti, d’iniziativa pubblica e privata, genericamente destinati Alla “fruizione ricreativa e rigenerazione ecologica”.</p> <p>Si ritiene che il concetto stesso di area periurbana nella quale consentire un insieme d’interventi edilizi, ancorché di carattere infrastrutturale pubblico e privato, sia tale da incrementare e stabilizzare l’immagine di periferia e suburbio che già caratterizza negativamente gli ambiti più prossimi ai centri edificati, da sempre considerati quali degradati serbatoi per le future espansioni urbane.</p> <p>Con atteggiamento diametralmente opposto, il Ptcp dovrebbe – a parere di questa Direzione – prescrivere che, nell’ambito dei PUC, venga circoscritta la “forma fisica” dei centri urbani, al fine di stabilire un confine sufficientemente netto e percepibile oltre il quale la “città” cessa di essere tale ed inizia la “campagna”. All’interno del limite della città occorrerebbe, pertanto, perseguire l’obiettivo della “saturazione funzionale” (da non intendersi quale saturazione fisica degli spazi) rivolto al compiuto utilizzo del territorio con destinazioni coerenti con l’aggregato urbano. Viceversa, le zone rurali dovrebbero tornare ad essere tali, con esclusione di qualsiasi edificazione non direttamente connessa alle effettive esigenze di coltivazione dei fondi</p>	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.

### Art.84 – Criteri d’uso (le aree agricole periurbane) (9)

<b>Osservazione N.13 COMUNE DI S. VALENTINO TORIO</b> <b>Osservazione N.39 COMUNE DI ANGRI</b>	<b>Richiesta di adeguamento alla L.R. 13/2008.</b> L’attuazione dei criteri definiti dal PTCP per l’individuazione delle aree agricolesi chiede che nella Proposta di PTCP venga meglio definita la disciplina urbanistica delle aree agricole secondo gli indirizzi del PTR ed in particolar modo delle aree:- agricole periurbane, quali aree libere a ridosso degli insediamenti urbani, introducendo indici e parametri come così previsto dal PTR.- “aggregati edilizi prevalentemente residenziali siti in contesti agricoli”,al fine di meglio soddisfare le esigenze delle popolazioni locali, anche tenuto conto delle incentivazioni previste dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR 2007-2013), si ritiene più opportuno definire una disciplina meglio strutturata che preveda il completamento e l’integrazione dell’esistente,	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti
---	---	---

	<p>utilizzando al meglio aree ormai sottratte agli usi agricoli e quindi consentendo di contenere il consumo di nuovi suoli.Si vuole far osservare che in sede di elaborazione della Proposta di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale l’Amministrazione Provinciale ha tenuto in scarsa considerazione quanto già disciplinato dalla L.R. 13/2008 e precisamente degli indirizzi contenuti nel Documento di Piano alla Scheda di Sintesi – II QTR – Ambienti Insediativi/ “Indirizzi strategici per il dimensionamento e i carichi insediativi” con particolare riferimento alla disciplina del campo rurale aperto.Il PTR, infatti, stabilisce che:I PTCP devono orientare la pianificazione dello spazio rurale aperto coniugando tutela e valorizzazione del paesaggio con le esigenze e le aspirazioni socio-economiche delle popolazioni locali, anche secondo quanto previsto dai più recenti strumenti di programmazione regionale. Per una migliore disciplina del campo rurale aperto sarà di fondamentale importanza disciplinare l’uso del territorio agricolo, soprattutto tenendo conto degli elementi caratteristici che ne contraddistinguono le diverse parti. In sede di elaborazione dei PUC dovrà essere data la possibilità di distinguere aree agricole ordinarie, aree agricole di salvaguardia periurbana, aree agricole di tutela paesaggistica e naturalistica, parchi agricoli ed aree agricole produttive, differenziando usi ed indici di edificabilità in modo da ottenere risultati congruenti con l’identità culturale del paesaggio agricolo, favorendone il reinsediamento umano. Per la realizzazione della logistica delle aree agricole produttive è necessario utilizzare indici più consoni, relativamente alla sola conduzione del fondo agricolo, al fine di poter realizzare uffici ed attrezzature in genere a servizio della stessa attività. Gli spazi agricoli marginali con eterogeneità di funzioni ed usi devono essere disciplinate con una caratterizzazione urbanistico-normativa.I PTCP devono definire sulla base delle specificità dei STS e delle analisi più approfondite dei luoghi una disciplina dello spazio rurale aperto che consenta di organizzare la marginalità dei centri urbani, le cosiddette zone agricole eterogenee, i nuclei e i quartieri extraurbani di cui alla L.R. n.26/2002, nonché individuare le aree agricole produttive direttamente connesse con le esigenze di tutela delle aree di pregio, ambientale di fragilità idrogeologica e di interesse paesaggistico.</p> <p><b><u>(ANALOGA OSSERVAZIONE PER GLI ARTT. 83 – 84 – 85 – 86 )</u></b></p>	<p>condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo, non solo riferibile allo specifico articolo osservato, ma anche ad ulteriori e successivi, in modo da valorizzare ulteriormente le considerazioni espresse nella presente osservazione.</p>
<b>Osservazione N.19 COMUNE DI SALERNO</b>	<p><b>NORME DEL PTCP CHE INVADONO LA SFERA DI COMPETENZA DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE</b></p> <p>“Parametri d’uso” riferiti ai diversi tipi di aree che il PUC deve identificare, elencati con un livello di definizione troppo di dettaglio e tali da qualificarsi come norme tipiche di altri strumenti urbanistici quali il Ruec.</p> <p>Il Ptcp invade la sfera di competenza della pianificazione comunale introducendo Parametri di utilizzazione da applicarsi alle aree di trasformazione già dimensionalmente definite e Normate dai Puc, vanificandone il complessivo equilibrio urbanistico.</p> <p>Infatti, l'adeguamento ai predetti parametri potrebbe richiedere:</p> <p>- la modifica dimensionale delle aree di trasformazione</p> <p>- ovvero la revisione dei previsti carichi insediativi.</p> <p>Allo stesso modo, pur condividendo la necessità della introduzione degli "standard ecologici previsti dal Ptcp per le diverse zone del territorio comunale, si ritiene che la loro determinazione parametrica (dimensione area permeabile in relazione a quella impermeabile) rientri nelle competenze della Pianificazione comunale, fondata su indagini sicuramente di maggior dettaglio rispetto a quella di livello Provinciale.</p> <p><b><u>(ANALOGA OSSERVAZIONE PER GLI ARTT. 84 – 87 – 91 – 97 – 99)</u></b></p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in minima parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<b>Osservazione N.34 COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO</b>	<p>SI CHIEDE, di non attribuire carattere prescrittivo alle indicazioni grafiche riportate nelle tavole n.1.1.1 e n.2.2.1.a in forza del quadro legislativo nazionale e regionale che, ad eccezione di ipotesi particolari, riserva alla Provincia l’elaborazione del PTCP che “... contiene disposizioni di carattere strutturale e programmatico..” a cui, di fatto, non spetta spingersi sino al punto di sostituirsi in toto alla pianificazione comunale, privando i Comuni del potere di gestione del proprio territorio e giungendo nella sostanza ad imporre prescrizioni direttamente operative e vincoli di inedificabilità, che in effetti non sono diretti a tutelare interessi sovracomunali.</p> <p>In oltre tali tavole dedicate rispettivamente ai tematismi della Biodiversità e della Rete ecologica provinciale e del rischio ambientale, identificano sul territorio comunale quali aree permeabili periurbane ad elevata frammentazione ecosistemica e paesaggistica le zone già oggetto di trasformazione a carattere produttivo e gli ambiti posti in contiguità al tessuto edificato, che il vigente PUC riserva ai nuovi fabbisogni insediativi.</p> <p>Questa disciplina normativa, prevista dalla proposta di PTCP, non consente di attuare il progetto complessivo di riassetto e di riqualificazione del sistema insediativo, che il vigente PUC articola in interventi di recupero e di nuovo insediamento.</p>	<p>L’osservazione in esame fa riferimento agli elaborati grafici e va considerata pertanto in relazione agli stessi.</p>
<b>Osservazione N.38 COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA</b>	<p>Per aree periurbane s’intendono “le aree agricole o prevalentemente agricole contigue agli aggregati urbani e collocate tra la zona urbana e la zona agricola”; tale definizione, senza rimandare specificamente alla discrezionalità dei PUC nel definirne la perimetrazione, sembra interessare indiscriminatamente tutte quelle delicate aree di frangia urbana che definiscono la transizione tra città consolidata e le aree agricole.</p> <p>Laddove a tali aree, secondo l’art. 83 delle citate NTA della Proposta di Piano, viene indiscriminatamente attribuita la funzione di “evitare la saldatura dei preesistenti centri abitati mediante la tutela delle attività agricole, gli elementi della naturalità ed il paesaggio”, ovvero, così come specificato al comma 2 dello stesso articolo, viene prescritto ai PUC di perimetrare le aree periurbane (“agricole o prevalentemente agricole”) integralmente come “zona agricola”, in modo da inibirne ogni trasformazione, appare una prescrizione di difficile attuazione, che potrebbe causare effetti opposti alle intenzioni, legittime e condivisibili, di tutela dell’ambiente e del paesaggio espresse dal PTCP.</p> <p>Pertanto l’individuazione da parte dei PUC di aree agricole periurbane finalizzate ad evitare la saldatura tra i centri abitati, a favorire la connessione ecologica e ad ospitare spazi aperti e attrezzature appare molto corretta, ma non può essere indiscriminatamente generalizzata a tutte le aree a bassa densità poste tra aree urbane e aree agricole.</p> <p>Ciò rischia di produrre la proliferazione di urbanizzazioni diffuse a bassa densità estensivamente nelle aree agricole, nel momento in cui – appunto – sia inibita la collocazione di aree di nuova edificazione a ridosso dei centri urbani esistenti.</p> <p>E’ infatti usuale che, in base al calcolo del dimensionamento di un PUC, si renda necessario prevedere nuove aree di espansione: l’esclusione indiscriminata di tutte le aree periurbane, per come definite e normate dagli artt. 83, 84 e 115, renderebbe necessario l’utilizzo di aree libere lontane dai centri urbani, incidendo negativamente sulla qualità dei paesaggi e sulla loro tutela.</p> <p>Si CHIEDE di riformulare tali articoli richiedendo esplicitamente di delegare ai PUC l’azione di identificare aree agricole periurbane da destinare alla funzione di filtro tra città consolidata e campagna, in modo da evitare la saldatura dei preesistenti centri abitati, con la finalità di tutelare la produzione agricola, gli elementi di naturalità e le valenze paesaggistiche, di valorizzare le funzioni ricreative e per il tempo libero, con l’intento principale di inibire “trasformazioni ed utilizzazioni improprie suscettibili di indurre fenomeni di degrado ambientale”.</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in minima parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<b>Osservazione N.70 COMUNE DI MOIO DELLA CIVITELLA</b>	<p><b>Criteri d’uso:</b> si chiede di estendere i concetti espressi nell’art.84 anche alle restanti zone agricole</p>	<p>La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, non può tuttavia essere condivisibile e dunque comportare la condivisione della modifica richiesta.</p>
<b>Osservazione N.09 COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO</b> <b>Osservazione N.09 COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO - COMUNE DI SAN RUFO</b>	<p>Per le aree agricole periurbane, quali aree libere a ridosso degli insediamenti urbani, e perciò distinte dalle aree agricole extraurbane, gli artt. 83 e 84 delle NTA definiscono solo le destinazioni d'uso, senza specificare opportuni indici e parametri come invece previsto dal PTR.</p> <p>E’ auspicabile definire meglio la disciplina delle aree agricole extraurbane secondo gli indirizzi del PTR, distinguendo tra aree agricole ordinarie, aree agricole di tutela paesaggistica e naturalistica aree agricole produttive e differenziando usi ed indici di edificabilità, in modo da ottenere risultati congruenti con l’identità culturale del paesaggio agricolo.</p> <p>Si chiede che vengano meglio disciplinate le aree agricole periurbane nonché gli aggregati edilizi prevalentemente residenziali siti in contesti agricoli.</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<b>Osservazione N.44 COMUNITA' MONTANA ALTO MEDIO SELE TANAGRO - COMUNE DI OLIVETO CITRA</b>	<p><b>Criteri d’uso</b></p> <p>1. Le aree periurbane agricole potranno concorrere alla definizione, con altre aree, di quantità di superficie cui applicare eventuali indici edificatori, purché esse mantengano l’esclusivo uso di coltivazione agricola.</p> <p>2. Qualora nella perimetrazione delle aree periurbane “E” ricadano aree agricole dismesse o in abbandono, i PUC potranno inserirle in comparti soggetti a perequazione mantenendo il loro carattere di coltivazione agricola ed assumendole quali attrezzature a parco agricolo assimilabili a quelle di cui all’art. 3 DM 1444/1968 lettera “C” anche con vincolo a contenuto espropriativo.</p> <p>3. I PUC nelle aree periurbane “E” dovranno consentire:</p> <p>a. sugli edifici preesistenti, gli interventi di recupero, ovvero di manutenzione, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con adeguamento igienico-funzionale senza incremento</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>

	<p>di carico insediativo;</p> <p>b. la realizzazione di infrastrutture pubbliche indispensabili o di attrezzature pubbliche ricreative e per il tempo libero che non comportino nuova edificazione, salvo la realizzazione di manufatti di servizio a tali attrezzature anche a carattere privato;</p> <p>c. l’adeguamento delle attività agricole documentate nel piano di sviluppo aziendale, compatibili con gli equilibri ambientali e la riqualificazione dei nuclei insediativi preesistenti;</p> <p>d. la realizzazione di elementi strettamente connessi con la pratica agricola quali strade interpoderali in stabilizzato, muri di sostegno, rampe di raccordo.</p> <p>e. la realizzazione:</p> <p><b>1) di attività complementari all’agricoltura e di ausilio al settore primario (servizi),</b></p> <p><b>2) di attività produttive correlate alla trasformazione dei prodotti agricoli,</b></p> <p><b>3) di attività sociali, artigianali,</b></p> <p><b>tanto con il cambio di destinazione d’uso delle pertinenze agricole con il limite di superficie di destinazione pari a mq 100 per i punti 1 e 2 e mq. 250 per il punto 3 .</b></p>	
--	---	--

**Art.85 – Criteri di identificazione nei PUC (Gli aggregati edilizi prevalentemente residenziali siti in contesti agricoli ) (11)**

<p><b>Osservazione N.13 COMUNE DI S. VALENTINO TORIO</b></p> <p><b>Osservazione N.39 COMUNE DI ANGRÌ</b></p>	<p><b>Richiesta di adeguamento alla L.R. 13/2008.</b> L’attuazione dei criteri definiti dal PTCP per l’individuazione delle aree agricole si chiede che nella Proposta di PTCP venga meglio definita la disciplina urbanistica delle aree agricole secondo gli indirizzi del PTR ed in particolar modo delle aree:- agricole periurbane, quali aree libere a ridosso degli insediamenti urbani, introducendo indici e parametri come così previsto dal PTR.- “aggregati edilizi prevalentemente residenziali siti in contesti agricoli”, al fine di meglio soddisfare le esigenze delle popolazioni locali, anche tenuto conto delle incentivazioni previste dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR 2007-2013), si ritiene più opportuno definire una disciplina meglio strutturata che preveda il completamento e l’integrazione dell’esistente, utilizzando al meglio aree ormai sottratte agli usi agricoli e quindi consentendo di contenere il consumo di nuovi suoli. Si vuole far osservare che in sede di elaborazione della Proposta di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale l’Amministrazione Provinciale ha tenuto in scarsa considerazione quanto già disciplinato dalla L.R. 13/2008 e precisamente degli indirizzi contenuti nel Documento di Piano alla Scheda di Sintesi – Il QTR – Ambienti Insediativi/ “Indirizzi strategici per il dimensionamento e i carichi insediativi” con particolare riferimento alla disciplina del campo rurale aperto. Il PTR, infatti, stabilisce che: Il PTCP devono orientare la pianificazione dello spazio rurale aperto coniugando tutela e valorizzazione del paesaggio con le esigenze e le aspirazioni socio-economiche delle popolazioni locali, anche secondo quanto previsto dai più recenti strumenti di programmazione regionale. Per una migliore disciplina del campo rurale aperto sarà di fondamentale importanza disciplinare l’uso del territorio agricolo, soprattutto tenendo conto degli elementi caratteristici che ne contraddistinguono le diverse parti. In sede di elaborazione dei PUC dovrà essere data la possibilità di distinguere aree agricole ordinarie, aree agricole di salvaguardia periurbana, aree agricole di tutela paesaggistica e naturalistica, parchi agricoli ed aree agricole produttive, differenziando usi ed indici di edificabilità in modo da ottenere risultati congruenti con l’identità culturale del paesaggio agricolo, favorendone il reinsediamento umano. Per la realizzazione della logistica delle aree agricole produttive è necessario utilizzare indici più consoni, relativamente alla sola conduzione del fondo agricolo, al fine di poter realizzare uffici ed attrezzature in genere a servizio della stessa attività. Gli spazi agricoli marginali con eterogeneità di funzioni ed usi devono essere disciplinate con una caratterizzazione urbanistico-normativa. Il PTCP devono definire sulla base delle specificità dei STS e delle analisi più approfondite dei luoghi una disciplina dello spazio rurale aperto che consenta di organizzare la marginalità dei centri urbani, le cosiddette zone agricole eterogenee, i nuclei e i quartieri extraurbani di cui alla L.R. n.26/2002, nonché individuare le aree agricole produttive direttamente connesse con le esigenze di tutela delle aree di pregio, ambientale di fragilità idrogeologica e di interesse paesaggistico.</p> <p><b><u>(ANALOGA OSSERVAZIONE PER GLI ARTT. 83 – 84 – 85 – 86 )</u></b></p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<p><b>Osservazione N.10 COMUNE DI ROCCADASPIDE</b></p> <p><b>Osservazione N.27 COMUNE DI CORLETO MONFORTE</b></p>	<p><b>Aggregati edilizi prevalentemente residenziali siti in contesti Agricoli:</b> Al comma 1, lettere a e b., per quelli sia di tipo "arteriale" che in "forma compatta" la superficie coperta è prevista superiore al 40% del totale. Valore troppo elevato tenuto conto che a tali zone non viene assegnato un indice di fabbricazione, la sola l'un aumento massimo del 30%. Sarebbe il caso di equiparlo a quello dato dal DM 1444/68 per le Zone B, al fine di permettere che l'area di pertinenza sia sufficientemente dimensionata.</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<p><b>Osservazione N.74 COMUNE DI LAURITO</b></p>	<p><b>Aggregati edilizi prevalentemente residenziali siti in contesti Agricoli:</b> chiede la modifica dell’attuale Piano di Coordinamento Provinciale attraverso la delimitazione delle zone urbanizzate non inquadrabili nella categoria di aree rurali e/o montane. Tali aree si contraddistinguono per l’elevata densità edilizia e per un profondo processo di antropizzazione che ha modificato il territorio. Per tanto si chiede che per le predette aree venga attuato quanto previsto dalla L.R. n. 16/2004 e s.m.i.</p> <p>Si considera che gli indici di fabbricabilità fondiaria sono particolarmente penalizzanti per le attività esistenti e dunque impediscono una qualsiasi forma di sviluppo economico del territorio, favorendo così il fenomeno di spopolamento delle aree rurali.</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<p><b>Osservazione N.09 COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO</b></p>	<p>Per gli "aggregati edilizi prevalentemente residenziali siti in contesti agricoli", il PTCP, pur considerando fondamentale la riqualificazione degli ambiti così individuati, prevede solo piccoli e contenuti ampliamenti.</p> <p>Si osserva che, al fine di meglio soddisfare le esigenze delle popolazioni locali, anche tenuto conto delle incentivazioni previste dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR 2007-2013), sarebbe più opportuno definire una disciplina meglio strutturata che preveda il completamento e l'integrazione dell'esistente, utilizzando al meglio aree ormai sottratte agli usi agricoli e quindi consentendo di contenere il consumo di nuovi suoli non antropizzati.</p> <p>Si chiede che vengano meglio disciplinate le aree agricole periurbane nonché gli aggregati edilizi prevalentemente residenziali siti in contesti agricoli.</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<p><b>Osservazione N.15 (09) COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO COMUNE DI SASSANO</b></p> <p><b>Osservazione N.65 COMUNE DI POLLA</b></p>	<p>Si chiede che vengano meglio disciplinate le aree agricole periurbane nonché gli aggregati edilizi prevalentemente residenziali siti in contesti agricoli</p> <p><b>Co.3</b> a. ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia e di ri-strutturazione urbanistica con possibilità di ampliamento entro il limite massimo del 30% della volumetria residenziale legittimamente esistente, ferma restando la disciplina della zona agricola in cui ricadono gli interventi per le opere pertinenziali alla conduzione del fondo</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<p><b>Osservazione N.44 COMUNITA' MONTANA ALTO MEDIO SELE TANAGRO - COMUNE DI OLIVETO CITRA</b></p>	<p><b>Criteri di identificazione nei PUC</b></p> <p>1. I PUC individuano e perimetrano, nei contesti agricoli, gli aggregati edilizi di consistente estensione, che si sviluppano in forma compatta o lineare lungo la viabilità territoriale e locale, di impianto prevalentemente novecentesco, generalmente monofunzionali e con un elevato grado di copertura edilizia, dividendoli in:</p> <p>c. aggregati di tipo “arteriale”, prevalentemente lineari, che sono caratterizzati dalla presenza di edificazione continua residenziale con almeno venti fabbricati residenziali lungo percorsi carrabili su entrambi o su un solo lato della strada con superficie coperta superiore al 40% del totale;</p> <p>d. aggregati in forma compatta composti da gruppi di fabbricati residenziali contigui, secondo una conformazione insediativa non lineare, e costituiti da non meno di venti fabbricati, a distanza tra loro ravvicinata, con superficie coperta superiore al 40% del totale.</p> <p>3. Per gli aggregati che ricadono nelle aree agricole di pianura</p> <p>d. realizzazione di sedi per servizi privati finalizzate al miglioramento della qualità insediativa (commercio di vicinato, uffici privati) e per la piccola impresa artigiana di servizio alla residenza <b>con volume massimo di 1.000 mc e altezza massima di m 7,00.</b></p> <p><b>INSERIRE PRESCRIZIONI PER LE AREE DI COLLINA STRALCIANDO LE DA QUELLE DELLA FASCIA COSTIERA ED EQUIPARANDO LE A QUELLE DI PIANURA</b></p> <p><b>Per gli aggregati che ricadono nelle aree agricole di collina</b></p> <p><b>a. ammissibilità della ristrutturazione edilizia con possibilità di ampliamento per una sola volta entro il limite massimo del 30% della volumetria residenziale legittimamente esistente senza</b></p>	<p>La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, non può tuttavia essere condivisibile e dunque comportare la condivisione della modifica richiesta. Tuttavia, relativamente ad argomenti oggetto della presente osservazione, alla luce di altre considerazioni svolte da diversi soggetti osservanti, si è ritenuto comunque ammissibile una integrazione della norma in esame.</p>

	<b>ampliamento della superficie coperta, ferma restando la disciplina della zona agricola in cui ricadono gli interventi per le opere pertinenziali alla conduzione del fondo;</b> <b>b. realizzazione, qualora vi sia la necessità, di urbanizzazioni primarie e di attrezzature collettive di livello locale strettamente connesse con la residenza ed al servizio degli aggregati e degli insediamenti agricoli circostanti; i PUC devono documentare il relativo dimensionamento in relazione al numero di abitanti serviti.</b> <b>c. rispetto dei caratteri e dei valori di interesse storico, artistico, archeologico, paesaggistico, ambientale, idrogeologico eventualmente presenti;</b> <b>d. realizzazione di sedi per servizi privati finalizzate al miglioramento della qualità insediativa (commercio di vicinato, uffici privati) e per la piccola impresa artigiana di servizio alla residenza , con volume massimo di 1.000 mc e altezza massima di m 7,00.</b> 4. Per gli aggregati che ricadono nelle aree agricole <b>(TOGLIERE di collina e)</b> nella fascia costiera, salvo diversa disposizione per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico:	
<b>Osservazione N.45 degli Architetti Provincia di Salerno</b>	osservazioni relative a specifiche tematiche trattate dal PTCP e non condivisibili: Il Piano individua specifici parametri edilizi, con fissazione di indici di fabbricabilità fondiaria, lotti minimi, limiti di cubatura e di altezza, che assolutamente non competono a tale strumento. Ad esempio, all'art.85 si fissano dimensioni per le attrezzature collettive max 1000 mc e altezza di 7 metri;	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, non può tuttavia essere condivisibile e dunque comportare la condivisione della modifica richiesta.
<b>Osservazione N.64 INU</b>	<b>Implicazioni con il piano casa regionale circa gli incrementi edilizi</b> Le Nta contemplano la possibilità che i Puc possano prevedere incrementi edilizi una tantum per adeguamenti funzionali (art. 85, comma 3, lettera a; comma 4, lettera a) per premialità (art. 97, comma 1); si ritiene necessario che le stesse Nta si esprimano circa la non cumulabilità di tali quote edilizie con gli incrementi e le premialità previsti dal cosiddetto piano casa regionale (Lr 19/2009 e smi).	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di valutare favorevolmente i rilievi effettuati e le richieste conseguenti, considerandole pertinenti e condivisibili. Pertanto, si ritiene ammissibile la valorizzazione del contributo offerto dal soggetto osservante con la previsione di una integrazione del dato normativo.

**Art.86 – Criteri di identificazione nei PUC e funzione delle cave dismesse e/o degradate (Cave) (3)**

<b>Osservazione N.13 COMUNE DI S. VALENTINO TORIO</b> <b>Osservazione N.39 COMUNE DI ANGRI</b>	<b>Richiesta di adeguamento alla L.R. 13/2008.</b> L’attuazione dei criteri definiti dal PTCP per l’individuazione delle aree agricole si chiede che nella Proposta di PTCP venga meglio definita la disciplina urbanistica delle aree agricole secondo gli indirizzi del PTR ed in particolar modo delle aree:- agricole periurbane, quali aree libere a ridosso degli insediamenti urbani, introducendo indici e parametri come così previsto dal PTR.- “aggregati edilizi prevalentemente residenziali siti in contesti agricoli”, al fine di meglio soddisfare le esigenze delle popolazioni locali, anche tenuto conto delle incentivazioni previste dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR 2007-2013), si ritiene più opportuno definire una disciplina meglio strutturata che preveda il completamento e l’integrazione dell’esistente, utilizzando al meglio aree ormai sottratte agli usi agricoli e quindi consentendo di contenere il consumo di nuovi suoli. Si vuole far osservare che in sede di elaborazione della Proposta di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale l’Amministrazione Provinciale ha tenuto in scarsa considerazione quanto già disciplinato dalla L.R. 13/2008 e precisamente degli indirizzi contenuti nel Documento di Piano alla Scheda di Sintesi – Il QTR – Ambienti Insediativi/ “Indirizzi strategici per il dimensionamento e i carichi insediativi” con particolare riferimento alla disciplina del campo rurale aperto. Il PTR, infatti, stabilisce che: I PTCP devono orientare la pianificazione dello spazio rurale aperto coniugando tutela e valorizzazione del paesaggio con le esigenze e le aspirazioni socio-economiche delle popolazioni locali, anche secondo quanto previsto dai più recenti strumenti di programmazione regionale. Per una migliore disciplina del campo rurale aperto sarà di fondamentale importanza disciplinare l’uso del territorio agricolo, soprattutto tenendo conto degli elementi caratteristici che ne contraddistinguono le diverse parti. In sede di elaborazione dei PUC dovrà essere data la possibilità di distinguere aree agricole ordinarie, aree agricole di salvaguardia periurbana, aree agricole di tutela paesaggistica e naturalistica, parchi agricoli ed aree agricole produttive, differenziando usi ed indici di edificabilità in modo da ottenere risultati congruenti con l’identità culturale del paesaggio agricolo, favorendone il reinsediamento umano. Per la realizzazione della logistica delle aree agricole produttive è necessario utilizzare indici più consoni, relativamente alla sola conduzione del fondo agricolo, al fine di poter realizzare uffici ed attrezzature in genere a servizio della stessa attività. Gli spazi agricoli marginali con eterogeneità di funzioni ed usi devono essere disciplinate con una caratterizzazione urbanistico-normativa. I PTCP devono definire sulla base delle specificità dei STS e delle analisi più approfondite dei luoghi una disciplina dello spazio rurale aperto che consenta di organizzare la marginalità dei centri urbani, le cosiddette zone agricole eterogenee, i nuclei e i quartieri extraurbani di cui alla L.R. n.26/2002, nonché individuare le aree agricole produttive direttamente connesse con le esigenze di tutela delle aree di pregio, ambientale di fragilità idrogeologica e di interesse paesaggistico. <b><u>(ANALOGA OSSERVAZIONE PER GLI ARTT. 83 – 84 – 85 – 86 )</u></b>	La presente osservazione non apparendo pertinente all’articolo in esame, non può essere condivisibile.
<b>Osservazione N.77 AdB Regionale del Sarno</b>	Si propone di integrare l’articolo in oggetto con riferimento a quanto previsto dal Piano Regionale di settore in materia di attività estrattive (Piano Cave). Per quanto riguarda l’apertura di nuove cave, il riutilizzo e la conversione delle cave dismesse, è opportuno fare riferimento alla compatibilità con i “Piani Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” che dettano prescrizioni in materia. (cfr. Autorità di Bacino del Sarno, cfr. “Progetto di Variante PSAI” - art. 38 “Disciplina delle attività estrattive”)	L’articolo sarà precisato nel senso della osservazione

**Art.87 – criteri d’uso (Cave) (2)**

<b>Osservazione N.19 COMUNE DI SALERNO</b>	<b>NORME DEL PTCP CHE INVADONO LA SFERA DI COMPETENZA DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE</b> “Parametri d’uso” riferiti ai diversi tipi di aree che il PUC deve identificare, elencati con un livello di definizione troppo di dettaglio e tali da qualificarsi come norme tipiche di altri strumenti urbanistici quali il Ruec  Il Ptcp invade la sfera di competenza della pianificazione comunale introducendo Parametri di utilizzazione da applicarsi alle aree di trasformazione già dimensionalmente definite e Normate dai Puc, vanificandone il complessivo equilibrio urbanistico. Infatti, l’adeguamento ai predetti parametri potrebbe richiedere: - la modifica dimensionale delle aree di trasformazione - ovvero la revisione dei previsti carichi insediativi. Allo stesso modo, pur condividendo la necessità della introduzione degli "standard ecologici previsti dal Ptcp per le diverse zone del territorio comunale, si ritiene che la loro determinazione parametrica (dimensione area permeabile in relazione a quella impermeabile) rientri nelle competenze della Pianificazione comunale, fondata su indagini sicuramente di maggior dettaglio rispetto a quella di livello Provinciale. <b><u>(ANALOGA OSSERVAZIONE PER GLI ARTT. 84 – 87 – 91 – 97 – 99)</u></b>	L’osservazione si riferisce a “parametri d’uso” non presenti nell’articolo. Tuttavia, pur non essendo condivisibili le osservazioni formulate, si ritiene – anche alla luce di altre osservazioni – si ritiene ammissibile una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.77 AdB Regionale del Sarno</b>	Riguardo le previsioni dei PUC inerenti il riuso delle cave dismesse e/o degradate si fa presente che dovrà essere, già in sede di PUC, verificata la compatibilità con le prescrizioni dei vigenti PSAI delle Autorità di Bacino in materia.	L’articolo sarà precisato nel senso della osservazione

**Art.90 – Criteri d’identificazione nei PUC (Centri e nuclei storici) (1)**

<b>Osservazione N.77 AdB Regionale del Sarno</b>	Si propone, nell’ambito dell’identificazione dei centri storici e nuclei antichi, nonché degli elementi isolati di interesse storico-architettonico, al fine di individuare priorità di intervento a scala provinciale/di bacino/comunale, di introdurre nei PUC uno specifico “Censimento dei beni esposti a rischio idrogeologico elevato e/o molto elevato”, avvalendosi anche di documentazione	L’articolo sarà precisato nel senso della osservazione
--	---	--

	disponibile presso l’Autorità di Bacino e con l’eventuale supporto della stessa Autorità sulla base di possibili Protocolli di Intesa.	
--	--	--

**Art.91 – criteri d'uso (Centri e nuclei storici) (8)**

<b>Osservazione N.19 COMUNE DI SALERNO</b>	<p><b>NORME DEL PTCP CHE INVADONO LA SFERA DI COMPETENZA DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE</b> "Parametri d’uso” riferiti ai diversi tipi di aree che il PUC deve identificare, elencati con un livello di definizione troppo di dettaglio e tali da qualificarsi come norme tipiche di altri strumenti urbanistici quali il Ruec</p> <p>Il Ptcp invade la sfera di competenza della pianificazione comunale introducendo Parametri di utilizzazione da applicarsi alle aree di trasformazione già dimensionalmente definite e Normate dai Puc, vanificandone il complessivo equilibrio urbanistico.</p> <p>Infatti, l'adeguamento ai predetti parametri potrebbe richiedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la modifica dimensionale delle aree di trasformazione</li> <li>- ovvero la revisione dei previsti carichi insediativi.</li> </ul> <p>Allo stesso modo, pur condividendo la necessità della introduzione degli "standard ecologici previsti dal Ptcp per le diverse zone del territorio comunale, si ritiene che la loro determinazione parametrica (dimensione area permeabile in relazione a quella impermeabile) rientri nelle competenze della Pianificazione comunale, fondata su indagini sicuramente di maggior dettaglio rispetto a quella di livello Provinciale</p> <p><b>(ANALOGA OSSERVAZIONE PER GLI ARTT. 84 – 87 – 91 – 97 – 99)</b></p>	<b>L’osservazione si riferisce a “parametri d’suo” non presenti nell’articolo” e,pertanto, non può essere condivisa.</b>
<b>Osservazione N.32 COMUNE DI CAMEROTA</b>	<b>Centri e nuclei storici - Criteri d’uso:</b> si richiede l’eliminazione di tale previsione di piano in quanto ridondante ed illegittima, in quanto tutti gli interventi da realizzare sul territorio comunale o sono conformi alle previsioni del Puc (approvato dalla Provincia, tra l'altro, previa verifica di compatibilità con le previsioni del Ptcp) o devono essere approvate. In variante al Ptcp,; ed anche in questo caso interviene la Provincia preposta alle verifiche di compatibilità e di conformità di competenza.	<b>L’osservazione non sembra cogliere le prerogative, anche in materia paesaggistica, del PTCP e, pertanto, non può essere condivisibile.</b>
<p><b>Osservazione N.15 (09) ) COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO COMUNE DI SASSANO</b></p> <p><b>Osservazione N.65 COMUNE DI POLLA</b></p>	<p><b>Co.4</b> In assenza di detti strumenti, per le aree storiche ed antiche, i Comuni possono consentire interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo ai sensi della normativa vigente, nonché cambiamenti di destinazioni d’uso, interventi relativi alla prevenzione sismica, gli interventi per le infrastrutture viarie, tecnologiche a rete o puntuali e per l’arredo urbano che rispettino lo stato dei luoghi;</p> <p>sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica per particolare necessità (salvaguardia della pubblica incolumità e acclarato degrado ambientale) ove è il caso.</p>	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.45 Ordine degli Architetti Provincia di Salerno</b>	osservazioni relative a specifiche tematiche trattate dal PTCP e non condivisibili: All'art.91 co. IV, si prevede il parere vincolante dell'Organismo di Piano provinciale per gli interventi nei centri e nuclei storici al di fuori dei piani di recupero e per interventi che non siano di manutenzione e di restauro o recupero.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.62 Italia Nostra</b>	Il comma 4 dell’art.91 stabilisce che nei centri storici, in assenza di piani attuativi, gli interventi “più gravosi” rispetto a quelli precedentemente definiti “devono ottenere il preventivo parere favorevole vincolante dell’Organismo di Piano Provinciale”. Gli interventi consentibili debbono essere conformi alle disposizioni del Puc ovvero conformi ad apposita variante al Puc regolarmente approvata in tempo antecedente all’atto di assenso. La formulazione è pertanto illegittima. Il comma 5 del medesimo art. 91 prevede la possibilità nei centri storici anche di interventi di ristrutturazione urbanistica (una volta si chiamavano “sventramenti”) del tutto inammissibili secondo i criteri della legislazione e della pianificazione sovraordinata vigente.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<p><b>Osservazione N.63 dall'AdB Regionale Destra Sele</b></p> <p><b>Osservazione N.77 AdB Regionale del Sarno</b></p>	In merito alle disposizioni volte alla conservazione, recupero e valorizzazione delle “sistemazioni idrauliche storiche”, sarebbe opportuno esplicitare che queste si raccordino ai Programmi di Mitigazione del rischio idrogeologico predisposti dalle Autorità di Bacino a corredo dei PAI.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.

**Art.92 – Criteri di identificazione nei PUC (Gli insediamenti recenti) (2)**

<b>Osservazione N.49 proposta dal COMUNE DI CAPACCIO</b>	<p>La proposta di Ptcp 2011 sollecita procedimento classificatorio del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente adottandosi la categoria della zona territoriale omogenea del tipo B di cui all’art. 2 del DM 2 Aprile 1968, n.1444. Le zone territoriali omogenee, di cui all’art. 2 del DM, hanno validità con riferimento alla conformità ai “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza ... e rapporti massimi tra spazi ...”. Non sussiste rapporto causale di contenuto precettivo tra linguaggio di classificazione zonale e disposto di cui al Decreto. Numerosissimi Piani Urbanistici hanno classificato le zone con linguaggio difforme da quello assunto dal Decreto, ad esempio su base numerica o linguistica, e non alfabetica, assicurando comunque la conformità ai rapporti massimi o minimi di cui al Decreto.</p> <p>Con la proposta di Ptcp 2011 si dettano rapporti causali, innovando la prassi urbanistica.</p> <p>Nella formazione del PUC di Capaccio si è al contrario assunto che la coerenza zonale è scelta della proposta di Piano Urbanistico Generale, emanato dall'Amministrazione comunale, autorità di pianificazione come riconosciuto da note sentenze della Consulta.</p> <p>Pertanto, il Comune di Capaccio, con lo scopo di perseguire “efficienza, efficacia della pubblica amministrazione”, obiettivo ricercato con il Dlgs 18 Agosto 2000, n. 267, si auspica che la proposta di PTCP, attraverso disposizioni integrative dell’attuale testo delle NTA, renda legittime le scelte operate concernenti la struttura, l’articolazione in zone omogenee normative, nella regolamentazione edilizia, nella formazione dei PUC e RUEC la cui proposta è stata acquisita dalla Giunta comunale e pubblicata sul BURC regionale in periodo antecedente la pubblicazione sul BURC della proposta di Piano Territoriale Provinciale 2011.</p>	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto – trattandosi di una osservazione non tendente ad una specifica modifica del dato normativo - di dover rinviare alla successiva fase di copianificazione la concreta valutazione delle istanze avanzate dal soggetto osservante.
<b>Osservazione N.77 AdB Regionale del Sarno</b>	Si propone che i PUC per le aree di insediamento recente individuino le aree esposte a rischio idrogeologico elevato e molto elevato suscettibili di delocalizzazione e/o decompressione insediativa per le quali potranno essere applicati gli incentivi previsti dalla Legislazione nazione e regionale in materia, nonché compensazioni ed incentivi derivanti dall’applicazione dei meccanismi perequativi a scala comunale nell’ambito del PUC (Piano Casa - Regione Campania - L.R. n. 1/2011 - B.U.R.C. del 10/01/2011).	L’articolo sarà precisato nel senso della osservazione.

**Art.93 – Obiettivi generali per gl’insediamenti recenti (Gli insediamenti recenti) (6)**

<b>Osservazione N.18 COMUNE DI BARONISSI</b>	<b>In merito alla lettera l) - altezza 11 m:</b> Si ritiene che tali altezze massime debbano essere disciplinate dai P.U.C. e dagli eventuali P.U.A. che regolamenteranno i singoli interventi e rapportate a quelle	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle
--	--	--

	<p>massime già presenti nel territorio di riferimento, che per il ns. Comune, ma anche in quello dei Comuni contermini, è pari a sei livelli fuori terra, ovviamente nel rispetto, comunque, dei limiti imposti dalla normativa antisismica rispetto alle distanze dalle strade e dai fabbricati limitrofi. Eventuali riqualificazioni urbanistiche da incoraggiare, nello spirito dell’azione richiamata ma anche dei criteri riportati al Capo XI delle N.T.A., diverrebbero di fatto non attuabili in presenza della norma limitativa sulle altezze che prevede altezze inferiori rispetto a quelle pre esistenti, infatti ciò non consentirebbe il contestuale recupero delle volumetrie attraverso una densificazione degli insediamenti anche in senso verticale (come auspicato nel punto b. del comma 1 dell’art. 93 delle N.T.A) al fine di un incremento delle superfici permeabili e delle aree a standard.</p> <p><b>In merito alla lettera i) - fasce fluviali:</b> Particolarmente stringente appare anche la limitazione contenuta alla lett.i. del medesimo comma 1 dell’art. 93, ove si prevede l’inedificabilità, sempre all’interno delle zone “B insediamenti recenti a tessuto edilizio consolidato”, delle aree adiacenti ai canali ed agli alvei per una fascia di m. 20,00 dalla sponda. Tale norma, tra l’altro non prevista né dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico redatto per il ns. territorio dall’Aut. di Bacino Regionale Destra Sele, né dal D.Lgs. 42/04 che all’art. 142 specifica che le disposizioni per la tutela delle aree tutelate ex lege , tra le quali le fasce fluviali, non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B. Anche tale norma, nell’ottica condivisa di riqualificazione urbana, si ritiene debba essere rivista, lasciando ai Comuni, in fase di redazione dei P.U.C. o dei P.U.A., la possibilità di una esatta individuazione, secondo la effettiva situazione locale, dei criteri di intervento e delle eventuali fasce di inedificabilità.</p>	<p>tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<b>Osservazione N.19 COMUNE DI SALERNO</b>	<p><b>ALTEZZA DEI FABBRICATI</b></p> <p>Il PUC di Salerno stabilisce, ....., che l’altezza dei fabbricati sia fissata dai PUA tanto al fine di offrire maggiore libertà progettuale ai soggetti privati proponenti.</p> <p>Circa la normativa sismica vigente si ricorda che il D.M. del 14.01.2008, cui sono allegate le Norme Tecniche per le Costruzioni, relativamente all’ altezza massima dei nuovi edifici, all’ art.7.2.2-CARATTERISTICHE GENERALI DELLE COSTRUZIONI stabilisce che “per le altre tipologie strutturali (cemento armato, acciaio, etc) l’altezza massima è determinata unicamente dalle capacità resistenti e deformative della struttura.”</p> <p>L’art. 93, comma 1, lett. l, stabilisce che i PUC nelle aree interessate da insediamenti recenti devono assicurare il rispetto del limite delle altezze di 11 ml, ai sensi della legislazione antisismica vigente salvo motivate deroghe da escludersi per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico.</p> <p>Il PUC di Salerno stabilisce, invece, che l'altezza dei fabbricati sia fissata dai PUA tanto al fine di offrire maggiore libertà progettuale ai soggetti privati proponenti.</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<b>Osservazione N.34 COMUNE DI AGROPOLI</b>	<p><b>Obiettivi generali per gli insediamenti recenti</b></p> <p>Tale disposizione contrasta pienamente con la volontà di ridisegno di ambiti urbani congestionati, in quanto il ridisegno degli ambiti, presupponendo un’idonea quantità di aree da destinare a standard, limiterebbe l’estensione di edificato. Quindi, al fine di rendere effettivamente fattibili sotto il piano economico-funzionale gli interventi di riqualificazione urbanistica di specifici ambiti urbani, si rende necessaria la previsione di sviluppare in altezza l’edificato di progetto. Risulta chiaro quindi che l’attuazione di un piano particolareggiato che preveda la diminuzione di quantità di edificato rispetto a quello esistente, non verrebbe mai attuato a causa della sua anti-economicità, fattore di cui tener conto nella valutazione di tali tipologie di strumento urbanistico.</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati - pur se apparentemente riferiti alla definizione delle altezze dei fabbricati- e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<b>Osservazione N.49 COMUNE DI CAPACCIO</b>	<p>La proposta di Ptcp 2011 sollecita procedimento classificatorio del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente adottandosi la categoria deila zona territoriale omogenea del tipo B di cui all’art. 2 del DM 2 Aprile 1968, n.1444. Le zone territoriali omogenee, di cui all’art. 2 del DM, hanno validità con riferimento alla conformità ai “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza ... e rapporti massimi tra spazi ...”. Non sussiste rapporto causale di contenuto precettivo tra linguaggio di classificazione zonale e disposto di cui al Decreto. Numerosissimi Piani Urbanistici hanno classificato le zone con linguaggio difforme da quello assunto dal Decreto, ad esempio su base numerica o linguistica, e non alfabetica, assicurando comunque la conformità ai rapporti massimi o minimi di cui al Decreto.</p> <p>Con la proposta di Ptcp 2011 si dettano rapporti causali, innovando la prassi urbanistica.</p> <p>Nella formazione del PUC di Capaccio si è al contrario assunto che la coerenza zonale è scelta della proposta di Piano Urbanistico Generale, emanato dall'Amministrazione comunale, autorità di pianificazione come riconosciuto da note sentenze della Consulta.</p> <p>Pertanto, il Comune di Capaccio, con lo scopo di perseguire “efficienza, efficacia della pubblica amministrazione”, obiettivo ricercato con il Dlq 18 Agosto 2000, n. 267, si auspica che la proposta di PTCP, attraverso disposizioni integrative dell’attuale testo delle NTA, renda legittime le scelte operate concernenti la struttura, l’articolazione in zone omogenee normative, nella regolamentazione edilizia, nella formazione dei PUC e RUEC la cui proposta è stata acquisita dalla Giunta comunale e pubblicata sul BURC regionale in periodo antecedente la pubblicazione sul BURC della proposta di Piano Territoriale Provinciale 2011.</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto – trattandosi di una osservazione non tendente ad una specifica modifica del dato normativo - di dover rinviare alla successiva fase di copianificazione la concreta valutazione delle istanze avanzate dal soggetto osservante.</p>
<b>Osservazione N.45 Ordine degli Architetti Provincia di Salerno</b>	<p>osservazioni relative a specifiche tematiche trattate dal PTCP e non condivisibili:</p> <p>All'art. 93, è imposto, da un verso, che i PUC debbano assicurare la densificazione degli insediamenti anche in senso verticale (lett. b) e, da un altro verso, il rispetto dei limiti di altezza di 11 ml ai sensi della legislazione antisismica vigente.</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<b>Osservazione N.76 Ordine degli Ingegneri Provincia di Salerno</b>	<p>Il terzo è relativo alla fissazione di un'altezza massima di 11 metri, per motivi di rispetto delle normative sismiche, negli obiettivi generali per gli insediamenti recenti di cui all'art.93 della NTA.</p> <p>Trattasi, evidentemente di un errore o di un refuso in quanto il riferimento, pur impreciso, è relativo ad una normativa tecnica non più in vigore da anni e, per giunta, limitata alle sole costruzioni in muratura.</p> <p>La norma, comunque, appare manifestamente errata sia sotto l'aspetto tecnico che quello urbanistico-edilizio, mortificando tra l'altro la libertà d'espressione di opere di architettura ed ingegneria, e le capacità progettuali in tema di struttura antisismiche, fortemente presenti nella nostra Provincia, ma anche del tutto incoerente con lo stesso articolo 93 che al punto b recita che le aree interessate dagli insediamenti recenti devono assicurare "la promozione, ove consentito, della densificazione degli insediamenti anche in senso verticale, rinnovando le funzioni del tessuto edilizio esistente".</p> <p>E' appena il caso di evidenziare che tale norma finirebbe per produrrebbe innumerevoli contenziosi soprattutto per l'incidenza sulle attività pianificatorie ed edilizie già in essere nel rispetto delle normative comunali vigenti.</p> <p>Sul tema, si osserva, inoltre, la presenza, nelle norme di attuazione, di numerose specifiche e dettagliate prescrizioni in tema di dimensionamento delle costruzioni, sia in zone edificatorie che in zone agricole, che sarebbe opportuno prevedere come indicazioni di massima, senza renderle prescrittive per i Comuni, cui va data la giusta libertà di definirle nei propri strumenti urbanistici, che tengono conto più esattamente delle esigenze e realtà locali.</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>

**Art.94 – Insediamenti recenti a tessuto edilizio consolidato – zone di completamento (Gli insediamenti recenti) (8)**

<b>Osservazione N. 19 proposta dal COMUNE DI SALERNO</b>	<p><b>NORME DEL PTCP CHE INVADONO LA SFERA DI COMPETENZA DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE</b></p> <p>si introducono “standard ecologici” per le diverse zone del territorio comunale</p> <p><b><u>(ANALOGA OSSERVAZIONE PER ARTT. 94 -95 – 102)</u></b></p>	<p>L’osservazione non sembra tener conto della prerogativa di valorizzazione paesaggistica del PTCP che si prolunga sin nelle definizioni ambientali – ecologiche, per cui non può essere condivisa.</p>
<b>Osservazione N.10 COMUNE DI ROCCADASPIDE</b> <b>Osservazione N.27 COMUNE DI CORLETO MONFORTE</b>	<p><b>Insediamenti recenti a tessuto edilizio consolidato Zone di Completamento.</b> Lettera h. : si prevede un intervento di trasformazione urbanistica con una riduzione del 10% del suolo impermeabilizzato. E' possibile effettuarlo solo demolendo le strutture esistenti. E' un paradosso o non abbiamo capito? Deve essere chiarito il concetto.</p>	<p>La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità di una modifica del dato normativo.</p>
<b>Osservazione N.15 (09) ) COMUNITÀ MONTANA VALLO DI</b>	<p>l’individuazione di eventuali ambiti per i quali è prevista la trasformazione urbanistica mediante PUA, consentendo, in caso di riqualificazione urbana, un indice di utilizzazione del territorio massimo pari a.....</p>	

DIANO COMUNE DI SASSANO		
Osservazione N.65 COMUNE DI POLLA		
Osservazione N.49 proposta dal COMUNE DI CAPACCIO	La proposta di Ptcp 2011 sollecita procedimento classificatorio del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente adottandosi la categoria deila zona territoriale omogenea del tipo B di cui all’art. 2 del DM 2 Aprile 1968, n.1444. Le zone territoriali omogenee, di cui all’art. 2 del DM, hanno validità con riferimento alla conformità ai “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza ... e rapporti massimi tra spazi ...”. Non sussiste rapporto causale di contenuto precettivo tra linguaggio di classificazione zonale e disposto di cui al Decreto. Numerosissimi Piani Urbanistici hanno classificato le zone con linguaggio difforme da quello assunto dal Decreto, ad esempio su base numerica o linguistica, e non alfabetica, assicurando comunque la conformità ai rapporti massimi o minimi di cui al Decreto. Con la proposta di Ptcp 2011 si dettano rapporti causali, innovando la prassi urbanistica. Nella formazione del PUC di Capaccio si è al contrario assunto che la coerenza zonale è scelta della proposta di Piano Urbanistico Generale, emanato dall'Amministrazione comunale, autorità di pianificazione come riconosciuto da note sentenze della Consulta. Pertanto, il Comune di Capaccio, con lo scopo di perseguire “efficienza, efficacia della pubblica amministrazione”, obiettivo ricercato con il Dlgs 18 Agosto 2000, n. 267, si auspica che la proposta di PTCp, attraverso disposizioni integrative dell’attuale testo delle NTA, renda legittime le scelte operate concernenti la struttura, l’articolazione in zone omogenee normative, nella regolamentazione edilizia, nella formazione dei PUC e RUEC la cui proposta è stata acquisita dalla Giunta comunale e pubblicata sul BURC regionale in periodo antecedente la pubblicazione sul BURC della proposta di Piano Territoriale Provinciale 2011.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto – trattandosi di una osservazione non tendente ad una specifica modifica del dato normativo - di dover rinviare alla successiva fase di copianificazione la concreta valutazione delle istanze avanzate dal soggetto osservante.
Osservazione N.63 AdB Regionale Destra Sele	Sarebbe opportuno prescrivere l’inedificabilità delle aree adiacenti ai canali ed agli alvei per una fascia di m 10,00 dalla sponda (piuttosto che m 20,00) e di esplicitare che l’inedificabilità debba interessare il perimetro delle fasce fluviali di tipo A di cui ai vigenti PAI; sarebbe utile l’estensione del medesimo principio anche alle “zone di espansione” di cui all’art.95.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.77 AdB Regionale del Sarno	inedificabilità più estese possibile al fine della conservazione/recupero delle limitate aree libere da edificazione lungo le sponde del reticolo idrografico principale e secondario, ivi compresi i canali artificiali, sia al fine della laminazione delle piene, che della fruizione delle sponde, che della realizzazione dei previsti interventi di mitigazione del rischio idraulico (tra i possibili temi di discussione con le Autorità di Bacino).  Il limite di 20 m. potrebbe essere indicato quale limite minimo dove non presenti fasce di rispetto di profondità maggiore derivanti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, nonché dalla prescrizione dei vigenti “Piani Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” [l’art. 142 D.lgs 24/2004 e s.m.i. (distanze inferiori ai 150 m dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua di cui alla lett. c. possono essere applicate limitatamente ai casi previsti al comma 2. del medesimo Decreto legislativo); L.R. 14/82 - punto 1.7 Titolo II (non abrogato dalla L.R. 14/04); le fasce fluviali di esondazione (fascia A ed in parte B) nelle quali non è prevista nuova edificazione (Progetto di Variante PSAI AdB Sarno).] È opportuno prescrivere l’inedificabilità delle aree adiacenti ai canali ed agli alvei per una fascia di m 10,00 dalla sponda (piuttosto che m 20,00) e di esplicitare che l’inedificabilità deve interessare il perimetro delle fasce fluviali A, di cui ai vigenti PSAI; sarebbe utile l’estensione del medesimo principio anche alle “zone di espansione” di cui all’art.95.	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciat i e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità, di una modifica del dato normativo nel senso richiesto dall’osservazione, salvo valutare la possibilità di alcune limitatissimi interventi.

Art.95 – Insediamenti urbani di riqualificazione urbanistica e di riequilibrio ambientale – zone di espansione (Gli insediamenti recenti) (7)

Osservazione N.19 proposta dal COMUNE DI SALERNO	<b>NORME DEL PTCp CHE INVADONO LA SFERA DI COMPETENZA DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE</b> si introducono “standard ecologici” per le diverse zone del territorio comunale <b>(ANALOGA OSSERVAZIONE PER ARTT. 94 -95 – 102)</b>	L’osservazione non sembra tener conto della prerogativa di valorizzazione paesaggistica del PTCp che si prolunga sin nelle definizioni ambientali – ecologiche, per cui non può essere condivisa.
Osservazione N.10 proposta dalla CITTA' DI ROCCADASPIDE Osservazione N.27 proposta dal COMUNE DI CORLETO MONFORTE	<b>Insediamenti urbani di riqualificazione urbanistica e di riequilibrio ambientale - zone di espansione</b> Comma 5. Si prevede un intervento di riqualificazione urbanistica in un contesto con suolo già impermeabilizzato pari all' 80% (Nota: Zona più densa delle Zone B 1) si prevede una riduzione del 10% del suolo impermeabilizzato. E' possibile effettuarlo solo demolendo le strutture esistenti. E' un paradosso o non abbiamo capito? Deva essere chiarito il concetto.	L’osservazione non è considerata pertinente e, pertanto, non può essere condivisa.
Osservazione N.15 (09) ) COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO COMUNE DI SASSANO Osservazione N.65 proposta dal COMUNE DI POLLA	incentivazione all’utilizzo di materiali edilizi ecocompatibili.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.44 COMUNITA' MONTANA ALTO MEDIO SELE TANAGRO - COMUNE DI OLIVETO CITRA	Insediamenti urbani di riqualificazione urbanistica e di riequilibrio ambientale – zone di espansione - La globalizzazione , la trasformazione del la domanda, la terziarizzazione , la delocalizzazione delle imprese , l’avvento della cosiddetta new Economy, la diffusione del le nuove tecnologie dell’ informazione sono alcuni dei fattori di questi cambiamenti . Il vecchio assetto urbano, fisico, economico e sociale è venuto meno sotto la spinta concomitante e cumulativo di questi elementi. Passiamo da una geografia dei luoghi ad una geografia dei flussi, pur non eliminandoli (non si può non tenere conto del le direttrici preferenziali) . L’impossibilità di utilizzare i tradizionali criteri pianificatori globali, propri della tradizione razionalista, ha determinato il ricorso a nuove politiche e ad interventi finalizzati alla rigenerazione complessiva. - Una rigenerazione pensata a partire dal la interpretazione del terri torio esistente e determinata da una pluralità ed eterogenei tà di soggetti coinvolti. - Muovendo dal concetto di territorio come sistema sociale globale e pertanto come realtà poliedrica e ricca di sfaccettature, nel suo spazio- temporale ed ambientale, ci si è proposti di prendere in esame gli aspetti strutturali dei mutamenti in atto e di analizzare le politiche di rigenerazione, ciò evidenzia come at traverso strategie di scelta , interventi e politiche mirate, una realtà urbana possa acquisire e rafforzare i propri caratteri , che ne promuovono l’immagine e che agiscono da motore di sviluppo per l’avvio di un efficace processo di rinnovamento. 1. I PUC devono assicurare alle zone “C” si distinguono due tipologie- , - una zona “C” destinata al soddisfacimento dei fabbisogni del la popolazione residente , - una zona “ C p ” c on funzioni miste (residenziale e commerciale- produttiva) Entrambe con funzioni di riqualificazione urbanistica e di riequilibrio ambientale , tanto con contestuale riqualificazione e completamento del tessuto urbanistico esistente e di miglioramento del paesaggio edificato anche mediante un nuovo assetto insediativo. 3. Per la loro finalità di riqualificazione urbanistica e riequilibrio ambientale le zone “C” e “Cp”	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciat i e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità di una modifica del dato normativo.
Osservazione N.77 AdB Regionale del Sarno	Si fa presente la necessità di evidenziare, nell’ambito dei requisiti della pianificazione comunale per le aree di espansione: - la compatibilità con l’assetto idrogeologico e con la pianificazione di bacino; - assicurare l’individuazione di zone destinate al trasferimento delle volumetrie derivanti da eventuali interventi di delocalizzazione/ decompressione delle aree a maggiore rischio	L’articolo sarà precisato nel senso della osservazione

	idrogeologico.	
--	----------------	--

### Art.96 – Criteri di identificazione nei PUC (Insediamenti turistici esistenti) (1)

Osservazione N.46 ASSOCIAZIONE ALBERGATORI POSITANO	<p><b>Richiesta di adeguamento alla L.R. 16/2000. Criteri di identificazione nei PUC</b></p> <p>Al termine del citato articolo si chiede di aggiungere quanto segue: in conformità alle disposizioni della L.R. n.16/2000 determinandone la relativa disciplina di tutela ed utilizzazione.</p> <p>Nel merito la citata L.R. n.16/2000 prevede che: " i Comuni, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n.217, provvedono a formare, ovvero ad adeguare, i propri strumenti urbanistici mediante l'individuazione delle aree destinate ad attività turistiche e ricettive" .... omissis ... " ed a determinare la disciplina di tutela e di utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalla Regione" (cfr. Art.2 c.1); "Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Decorso infruttuosamente tale termine, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, provvederà agli adempimenti omessi, nei successivi sei mesi, a mezzo di Commissario ad acta" (cfr. Art.2 c.3); "Il vincolo si estenderà anche a quelle parti della struttura alberghiera che, pur potenzialmente autonome, costituiscono parti integranti ed essenziali della struttura stessa in guisa tale che l'eventuale diversa destinazione comprometterebbe in modo rilevante la struttura rimanente, impedendone e/o limitandone l'attività esercitata e i relativi servizi" (cfr. Art.2 c.4); "Nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e fino all'approvazione delle relative varianti, tutte le strutture ricettive di cui all'art. 6 della Legge 17 maggio 1983, n.217, per motivi di pubblico interesse, in considerazione della particolare rilevanza economica e della utilità sociale che tali attività rappresentano per la Regione Campania, sono sottoposte a vincolo di destinazione d'uso provvisorio" (cfr. Art.3.c.1); "Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario, solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi ed agevolazioni pubbliche eventualmente percepite" (cfr. Art. 5 c.1).</p>	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
---	---	--

### Art.97 – Criteri d’uso (Insediamenti turistici esistenti) (9)

Osservazione N.22 COMUNE DI MINORI Osservazione N.23 COSTA D'AMALFI_CONFERENZA SINDACI Osservazione N.24 COMUNE DI MAIORI Osservazione N.48 COMUNE DI VIETRI SUL MARE Osservazione N.68 COMUNE DI TRAMONTI Osservazione N.73 COMUNE DI FURORE	<p><b>Richiesta di modifica del co.2, lett f), dell’art.97:</b> si chiede di modificare tale previsione normativa limitandola a campeggi e simili realizzati in aree di particolare pregio turistico, paesaggistico ed ambientale specificamente individuate, tanto in conformità di quanto previsto dalla Legge Regionale 13/1993.</p>	L’osservazione non può essere condivisa in quanto l’articolo cui fa riferimento, assumendo il contenimento dell’uso del suolo e le prerogative circa la valorizzazione paesaggistica, è rivolto a frenare l’inclinazione alla trasformazione di strutture mobili in immobili.
Osservazione N.19 COMUNE DI SALERNO	<p><b>NORME DEL PTCP CHE INVADONO LA SFERA DI COMPETENZA DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE</b> “Parametri d’uso” riferiti ai diversi tipi di aree che il PUC deve identificare, elencati con un livello di definizione troppo di dettaglio e tali da qualificarsi come norme tipiche di altri strumenti urbanistici quali il Ruec</p> <p>Il Ptcp invade la sfera di competenza della pianificazione comunale introducendo Parametri di utilizzazione da applicarsi alle aree di trasformazione già dimensionalmente definite e Normate dai Puc, vanificandone il complessivo equilibrio urbanistico.</p> <p>Infatti, l'adeguamento ai predetti parametri potrebbe richiedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la modifica dimensionale delle aree di trasformazione</li> <li>- ovvero la revisione dei previsti carichi insediativi.</li> </ul> <p>Allo stesso modo, pur condividendo la necessità della introduzione degli "standard ecologici previsti dal Ptcp per le diverse zone del territorio comunale, si ritiene che la loro determinazione parametrica (dimensione area permeabile in relazione a quella impermeabile) rientri nelle competenze della Pianificazione comunale, fondata su indagini sicuramente di maggior dettaglio rispetto a quella di livello Provinciale.</p> <p><b><u>(ANALOGA OSSERVAZIONE PER GLI ARTT. 84 – 87 – 91 – 97 – 99)</u></b></p>	L’osservazione non sembra tener conto della prerogativa di valorizzazione paesaggistica del PTCP che si prolunga sin nelle definizioni ambientali – ecologiche, per cui non può essere condivisa.
Osservazione N.32 COMUNE DI CAMEROTA	<p><b>Insediamenti turistici esistenti - Criteri d'uso:</b> si richiede la modifica di tale previsione di piano, limitandola a campeggi realizzati in aree di particolare pregio turistico, paesaggistico, ed ambientale specificamente individuate, in quanto in palese contrasto con Quanto previsto dalla Legge Regionale26,marzo 1993, n. 13 recante la"Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta" e peraltro la riconversione dei campeggi esistenti a villaggi turistici risponde alle tendenze in atto del mercato del turismo ricettivo.</p>	L’osservazione non può essere condivisa in quanto l’articolo cui fa riferimento, assumendo il contenimento dell’uso del suolo e le prerogative circa la valorizzazione paesaggistica, è rivolto a frenare l’inclinazione alla trasformazione di strutture mobili in immobili.
Osservazione N.64 INU	<p>Implicazioni con il piano casa regionale circa gli incrementi edilizi</p> <p>Le Nta contemplano la possibilità che i Puc possano prevedere incrementi edilizi una tantum per adeguamenti funzionali (art. 85, comma 3, lettera a; comma 4, lettera a) per premialità (art. 97, comma 1); si ritiene necessario che le stesse Nta si esprimano circa la non cumulabilità di tali quote edilizie con gli incrementi e le premialità previsti dal cosiddetto piano casa regionale (Lr 19/2009 e smi).</p>	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.

### Art.99 – Criteri d’uso (Le aree portuali di rango locale) (1)

Osservazione N.19 proposta dal COMUNE DI SALERNO	<p><b>NORME DEL PTCP CHE INVADONO LA SFERA DI COMPETENZA DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE</b> “Parametri d’uso” riferiti ai diversi tipi di aree che il PUC deve identificare, elencati con un livello di definizione troppo di dettaglio e tali da qualificarsi come norme tipiche di altri strumenti urbanistici quali il Ruec.</p> <p>Il Ptcp invade la sfera di competenza della pianificazione comunale introducendo Parametri di utilizzazione da applicarsi alle aree di trasformazione già dimensionalmente definite e Normate dai Puc, vanificandone il complessivo equilibrio urbanistico.</p> <p>Infatti, l'adeguamento ai predetti parametri potrebbe richiedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la modifica dimensionale delle aree di trasformazione</li> <li>- ovvero la revisione dei previsti carichi insediativi.</li> </ul> <p>Allo stesso modo, pur condividendo la necessità della introduzione degli "standard ecologici previsti dal Ptcp per le diverse zone del territorio comunale, si ritiene che la loro determinazione parametrica (dimensione area permeabile in relazione a quella impermeabile) rientri nelle competenze della Pianificazione comunale, fondata su indagini sicuramente di maggior dettaglio rispetto a quella di livello Provinciale.</p> <p><b><u>(ANALOGA OSSERVAZIONE PER GLI ARTT. 84 – 87 – 91 – 97 – 99)</u></b></p>	L’articolo in questione non prevede parametri e pertanto l’osservazione non appare pertinente e, dunque, non può essere condivisa.
--	--	--

### Art.101 – Criteri di identificazione nei PUC (Gli immobili relitti o in disuso ) (2)

Osservazione N.13 COMUNE DI S. VALENTINO TORIO	<b>Richiesta di adeguamento alla L.R. 13/2008.</b> L’attuazione dei criteri definiti dal PTCP per la disciplina degli immobili relitti o in disuso: Si chiede che nella Proposta di PTCP si tenga conto di quanto	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle
--	---	--

Osservazione N.39 COMUNE DI ANGRÌ	<p>disciplinato dal PTR sul tema dell’ edilizia sociale. Il PTCP assume infatti la riqualificazione urbana come azione prioritaria rispetto al consumo di nuove aree per lo sviluppo urbanistico così come asserito all’art.101 co.1 delle NTA. Si vuole tuttavia far osservare che in sede di elaborazione della Proposta di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale l’Amministrazione Provinciale ha tenuto in scarsa considerazione quanto già disciplinato dalla L.R. 13/2008 e precisamente degli indirizzi contenuti nel Documento di Piano alla Scheda di Sintesi – II QTR – Ambienti Insediativi/ “Indirizzi strategici per l’edilizia sociale”</p> <p>Il PTR, infatti, stabilisce che:</p> <p>Per il soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale sociale, la Regione, di concerto con i Comuni può definire:</p> <p>1. ambiti di riconversione di aree urbane degradate la cui trasformazione è finalizzata alla realizzazione di edilizia sociale per una quota non inferiore al 50% di quella consentita quale surplus della capacità edificatoria, a fronte della cessione gratuita e/o convenzionamento, da parte di proponenti l’iniziativa, quali enti pubblici,privati proprietari, possessori dell’area, singoli o riuniti in consorzio, di aree o immobili allo scopo ad essa destinati, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile degli standards pubblici di cui al D.M. 1444/68 e comunque nel rispetto dei parametri urbanistici-edilizi in esso prescritti.</p> <p>2. nelle aree produttive dismesse possono altresì essere definiti ambiti di trasformazione residenziali, per il 50% destinati ad immobili per l’edilizia sociale da cedere e/o convenzionare a cura dei proponenti, derivanti dall’utilizzazione delle aree coperte da manufatti industriali, con i limiti di densità edilizia, altezza e distanza di cui al D.M. 1444/68 artt. 7, 8, 9, con riferimento alle zone omogenee limitrofe e di contesto in aggiunta alle dotazioni minime inderogabili degli standards pubblici Per le finalità di cui ai precedenti commi l'utilizzazione di ambiti già edificati, a prevalente destinazione residenziale consolidata e/o dismessi ancorché non residenziali, può attuarsi attraverso l’istituto dell’accordo di programma, previa valutazione della sostenibilità del maggior peso insediativo e della compatibilità con i prescritti carichi urbanistici ed ambientali, eventualmente consentendo l’impiego di ambiti destinati a servizi non già utilizzati e che risultino in esubero rispetto al fabbisogno minimo inderogabile di cui al succitato D.M. 1444/68, con metodo perequativo.</p>	tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
-----------------------------------	--	---

Art.102 – Criteri e parametri d’uso (Gli immobili relitti o in disuso ) (3)

Osservazione N.19 COMUNE DI SALERNO	<p><b>NORME DEL PTCP CHE INVADONO LA SFERA DI COMPETENZA DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE</b></p> <p>si introducono “standard ecologici” per le diverse zone del territorio comunale</p> <p><b>(ANALOGA OSSERVAZIONE PER ARTT. 94 -95 – 102)</b></p>	L’osservazione non sembra tener conto della prerogativa di valorizzazione paesaggistica del PTCP che si prolunga sin nelle definizioni ambientali – ecologiche, per cui non può essere condivisa.
Osservazione N.15 (09) ) COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO COMUNE DI SASSANO	I Puc devono prevedere la riconversione delle fabbriche e delle strutture industriali e agricoli in disuso incentivandone il riuso a fini sociali, ricreativi, culturali, turistici, produttivi, commerciali e per l’ edilizia sociale	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.65 COMUNE DI POLLA		

Art.103 – Opere pubbliche incompiute (Gli immobili relitti o in disuso ) (1)

Osservazione N.45 Ordine degli Architetti Provincia di Salerno	Esemplificativa dell'indebita attrazione alla Provincia delle competenze è la previsione dell'art. 103, secondo il quale il Co-mune trasmette all'organismo di piano entro 120 giorni dall'ado-zione del PTCP un elenco delle opere pubbliche rimaste incompiute affinché possano essere oggetto di partenariato pubbli-co/privato o completamento ad opera di amministrazioni diverse rispetto a quella originariamente proponente.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
--	--	--

Art.104 – Valutazione della rete dei rischi e delle risorse – Disposizioni comunali di governo ambientale (2)

Osservazione N.63 AdB Regionale Destra Sele	Sarebbe opportuno esplicitare il rimando ai vigenti PAI per quanto concerne l’analisi, nonché la disciplina di salvaguardia, da parte del P.U.C., in tutte le aree soggette a rischio idrogeologico. Gli art. 104, 109, 111 e 112 potrebbero essere accorpati in un unico articolo di “salvaguardia dal rischio idrogeologico”, che indirizzi i PUC all’adeguamento e al recepimento nelle NdA dei PUC della corrispondente disciplina specifica di cui ai vigenti PAI.	L’articolo sarà precisato nel senso della osservazione
Osservazione N.77 AdB Regionale del Sarno	<p>Si ritiene necessario esplicitare il rimando ai vigenti PSAI Autorità di Bacino per quanto concerne l’analisi, nonché la disciplina di salvaguardia, da parte del P.U.C., in tutte le aree soggette a rischio idrogeologico.</p> <p>L’articolo 104 non indirizza i PUC in maniera esaustiva e sufficientemente chiara la valutazione in materia di rischio idrogeologico.</p> <p>Il Titolo III “Disposizioni comunali di governo ambientale” non contiene una esplicita trattazione relativa alla salvaguardia dal rischio idrogeologico, né espliciti rimandi ai vigenti “PSAI Autorità di Bacino” in quanto demanda all’“Intesa” con le Autorità di Bacino.</p> <p>Gli art. 104, 109, 111 e 112 potrebbero essere accorpati ed integrati - concordandone i contenuti anche con la altre Autorità di Bacino interessate - in un unico articolo di “salvaguardia dal rischio idrogeologico”, che indirizzi i PUC all’adeguamento e al recepimento, nelle Norme di Attuazione comunali, della Disciplina specifica di cui ai vigenti PSAI Autorità di Bacino, al fine di costituire un incisivo indirizzo all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla pianifica-zione di bacino.</p>	L’articolo sarà precisato nel senso della osservazione

Art.109 – Conoidi e falde detritiche – Disposizioni comunali di governo ambientale (2)

Osservazione N.63 AdB Regionale Destra Sele	Gli art. 104, 109, 111 e 112 potrebbero essere accorpati in un unico articolo di “salvaguardia dal rischio idrogeologico”, che indirizzi i PUC all’adeguamento e al recepimento nelle NdA dei PUC della corrispondente disciplina specifica di cui ai vigenti PAI.	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità di una modifica del dato normativo.
---	--	--

<b>Osservazione N.77 AdB Regionale del Sarno</b>	Il Titolo III “Disposizioni comunali di governo ambientale” non contiene una esplicita trattazione relativa alla salvaguardia dal rischio idrogeologico, né espliciti rimandi ai vigenti “PSAI Autorità di Bacino” in quanto demanda all’“Intesa” con le Autorità di Bacino. Gli art. 104, 109, 111 e 112 potrebbero essere accorpati ed integrati - concordandone i contenuti anche con la altre Autorità di Bacino interessate - in un unico articolo di “salvaguardia dal rischio idrogeologico”, che indirizzi i PUC all’adeguamento e al recepimento, nelle Norme di Attuazione comunali, della Disciplina specifica di cui ai vigenti PSAI Autorità di Bacino, al fine di costituire un incisivo indirizzo all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla pianifica-zione di bacino.	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità di una modifica del dato normativo.
--	--	--

#### Art.111 – Aree boscate – Disposizioni comunali di governo ambientale (3)

<b>Osservazione N.19 COMUNE DI SALERNO</b>	In ragione delle possibili necessità di aggiornamento della cartografia e nelle more della redazione e successiva adozione ed approvazione del “Piano di Assestamento Forestale” (P.A.F.)” da parte dell’Amministrazione comunale di Salerno, conformemente alle disposizioni del Piano Forestale Generale, nonché, del Piano Stralcio Forestale (Provincia di Salerno) che può comportare modificazioni e/o aggiornamenti delle perimetrazioni, dei citati piani sovraordinati, si richiede che eventuali proposte di variazione dei perimetri della Carta Forestale possano essere presentate alla Provincia, sulla base di analisi dello stato di fatto prodotta da tecnico abilitato, secondo le medesime metodologie adottate dalla Provincia nell’elaborazione della Carta Forestale, e purchè la modifica non sia dovuta a taglio o incendio della preesistente copertura forestale, siano recepite come mero adeguamento tecnico effettuato dalla Provincia con apposito atto amministrativo senza che ciò comporti procedura di variante al piano provinciale.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.63 AdB Regionale Destra Sele</b>	Gli art. 104, 109, 111 e 112 potrebbero essere accorpati in un unico articolo di “salvaguardia dal rischio idrogeologico”, che indirizzi i PUC all’adeguamento e al recepimento nelle NdA dei PUC della corrispondente disciplina specifica di cui ai vigenti PAI.	L’osservazione è stata apprezzata per il suo contributo ma, nel merito, si ritiene opportuno non modificare il dato normativo nel senso richiesto.
<b>Osservazione N.77 AdB Regionale del Sarno</b>	Il Titolo III “Disposizioni comunali di governo ambientale” non contiene una esplicita trattazione relativa alla salvaguardia dal rischio idrogeologico, né espliciti rimandi ai vigenti “PSAI Autorità di Bacino” in quanto demanda all’“Intesa” con le Autorità di Bacino. Gli art. 104, 109, 111 e 112 potrebbero essere accorpati ed integrati - concordandone i contenuti anche con la altre Autorità di Bacino interessate - in un unico articolo di “salvaguardia dal rischio idrogeologico”, che indirizzi i PUC all’adeguamento e al recepimento, nelle Norme di Attuazione comunali, della Disciplina specifica di cui ai vigenti PSAI Autorità di Bacino, al fine di costituire un incisivo indirizzo all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla pianifica-zione di bacino.	L’osservazione è stata apprezzata per il suo contributo ma, nel merito, si ritiene opportuno non modificare il dato normativo nel senso richiesto.

#### Art.112 – Aree fluviali – Disposizioni comunali di governo ambientale (4)

<b>Osservazione N.18 COMUNE DI BARONISSI</b>	Particolarmente stringente appare la limitazione posta all’art. 112, ove si prevede una indifferenziata limitazione di nuovi interventi edificatori o infrastrutturali privati in una fascia di rispetto non inferiore a 150 m dalle sponde. Anche tale norma appare in contrasto sia con le previsioni del P.S.A.I. vigente nel ns. territorio comunale che non prevede generiche fasce di rispetto fluviale, sia con il Codice di Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) che prevede per interventi in tale fasce, non una generica inedificabilità, ma una preventiva autorizzazione paesaggistica che valuti la fattibilità dell’intervento in funzione dei valori da tutelare.	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, avanza proposte non condivisibili.
<b>Osservazione N.44 COMUNITA' MONTANA_COMUNE DI OLIVETO CITRA</b>	<b>Aree fluviali</b> 1. Per gli invasi ed i bacini i PUC devono prevedere: a. la salvaguardia della risorsa idrica e il rispetto o il ripristino degli equilibri idrogeologici, coerentemente con le indicazioni dei piani specialistici e di settore e delle intese di Piano; b. la limitazione di nuovi interventi edificatori o infrastrutturali privati in una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a 150 m dalle sponde, <b>per le aree in pianura , e 50 m dalle sponde per le aree in collina</b> , prevedendo recinzioni realizzate con siepi vive o muri a secco;	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.63 AdB Regionale Destra Sele</b>	Gli art. 104, 109, 111 e 112 potrebbero essere accorpati in un unico articolo di “salvaguardia dal rischio idrogeologico”, che indirizzi i PUC all’adeguamento e al recepimento nelle NdA dei PUC della corrispondente disciplina specifica di cui ai vigenti PAI.	L’osservazione è stata apprezzata per il suo contributo ma, nel merito, si ritiene opportuno non modificare il dato normativo nel senso richiesto.
<b>Osservazione N.77 AdB Regionale del Sarno</b>	Il Titolo III “Disposizioni comunali di governo ambientale” non contiene una esplicita trattazione relativa alla salvaguardia dal rischio idrogeologico, né espliciti rimandi ai vigenti “PSAI Autorità di Bacino” in quanto demanda all’“Intesa” con le Autorità di Bacino. Gli art. 104, 109, 111 e 112 potrebbero essere accorpati ed integrati - concordandone i contenuti anche con la altre Autorità di Bacino interessate - in un unico articolo di “salvaguardia dal rischio idrogeologico”, che indirizzi i PUC all’adeguamento e al recepimento, nelle Norme di Attuazione comunali, della Disciplina specifica di cui ai vigenti PSAI Autorità di Bacino, al fine di costituire un incisivo indirizzo all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla pianifica-zione di bacino. – L’articolo (112) sembra riguardare solo gli invasi e i bacini e non i corsi d’acqua. È opportuno un rimando specifico alla Disciplina delle Fasce Fluviali ed alla Rete Ecologica.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in minima parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo, pur non accogliendo la richiesta di accorpamento di alcuni articoli formulata nell’osservazione.

#### Art.113 – Limiti dei pesi insediativi comunali – Densità territoriali, indirizzi localizzativi e criteri per gli insediamenti (4)

<b>Osservazione N.15 (09) COMUNE DI SASSANO (Comunità Montana "Vallo di Diano")</b>  <b>Osservazione N.65 COMUNE DI POLLA</b>	Si propone l’abrogazione dell’articolo.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in minima parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo mentre è da non condividere la richiesta di integrale abrogazione dell’articolo osservato.
<b>Osservazione N.49 COMUNE DI CAPACCIO</b>	Il Comune di Capaccio suggerisce di adottare il disposto già presente nella Lr n. 14/1982, Titolo II, comma 1.5, ultimo paragrafo:”Eventuali prescrizioni dello strumento urbanistico che si discostino dai suddetti valori devono essere specificatamente motivate”.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le

		richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.62 Italia Nostra	il comma 1 dell’art. 113 rimanda ad un “Piano di Dimensionamento Provinciale” la definizione dei limiti per i pesi insediativi che i Puc debbono osservare, quando spetta esattamente al Ptcp il compito di fissarli. Inoltre la frammentazione sub provinciale di importanti decisioni strategico-strutturali renderà più difficile e meno consapevole il controllo democratico sui processi di trasformazione del territorio e relative ricadute sull’ambiente.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.

Art.114 – Determinazione delle densità territoriali – Densità territoriali, indirizzi localizzativi e criteri per gli insediamenti (6)

Osservazione N.19 COMUNE DI SALERNO	<b>NORME DEL PTCP CHE INVADONO LA SFERA DI COMPETENZA DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE</b> “limiti di densità territoriale” per i nuovi insediamenti (residenziali, per attività direzionali e di media distribuzione commerciale, nonché per attività artigianali) Le tabelle di cui all'art.114 delle NTA del PTC. introducono calcoli sulle Densità Territoriali non chiari per i quali è stato prodotto specifico quesito alla Provincia con rapporto Prot. n° 59290 de l 28 marzo 2011, facendo presente che la mancanza di chiarezza di tali norme non consente al Comune di effettuare le verifiche di competenza e le conseguenti eventuali osservazioni alla Proposta di Piano. Al quesito la Provincia a tutt'oggi non ha fornito riscontro.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.37 COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO	a)“Con riferimento all’art. 114, comma 1, richiamando quanto già osservato relativamente all’art. 79 circa l’individuazione dell’ampiezza della fascia costiera, si osserva la necessità di sostituire, al comma 1, la dizione “(m. 5000 dal mare)” in “così come individuata all’art. 79”. b) Con riferimento alle tabelle di cui all’art. 114, comma 2, si osserva la necessità di specificare che i parametri in esse riportate sono riferite alle superfici territoriali e che la definizione di "S.u.I." corrisponde alla "superficie lorda di pavimento" definita dal DM 1444/68; c)Con riferimento alla tabella “A” – Densità residenziali di cui all’art. 114, comma 2, l’unità di misura dello standard è riportato in mq/mc. Appare evidente che tale dotazione risulta improponibile per cui si osserva la necessità di correggerla indicandola in “mq/ab” oppure in “mq/ 80 – 100 mc”. d)Con riferimento alla tabella “C” – Densità per attività artigianali e di piccola industria”, si osserva che sia i valori di densità dei Pip costieri (1000 – 1500 mq/ha) che quelli delle aree interne (2000-4000 mq/ha) risultano piuttosto bassi comportando un elevato consumo di suolo visto che non si riesce a garantire mai il rapporto di copertura del 50% (anche nel caso in cui l'edificio è monopiano), previsto come massimo dall’art. 1 della LR 7/1998 che ha modificato la LR 14/82”.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.43 COMUNE DI CALVANICO	Art. 114 – Determinazioni delle densità territoriali: l’art. in questione modifica notevolmente quanto stabilito dal D.M. n° 1444/68; in particolare fissa per gli standard l’intervallo di 18 – 20 mq per mc ( dovrebbe essere di costruito ); se fosse approvata questa soglia si passerebbe dai 0,225 mq/mc ( equivalenti ai 18 mq per abitante ) previsti nel sopra richiamato D.M. ad un valore circa 100 volte superiore; inoltre nel medesimo D.M. con riferimento all’art. 4 comma 3 nelle Zone C viene introdotta una differenziazione per classi di comuni con riferimento alla popolazione degli stessi; sarebbe opportuni che insieme all’acclività prevista dall’art. 114 venisse introdotto come parametro di differenziazione tra i comuni la popolazione degli stessi in maniera da meglio interpretare, scalandole, le esigenze urbanistiche degli stessi; si propone, pertanto, la revisione sia degli standars che della densità abitativa previsti nell’art. 114 delle Norme di Attuazione partendo dai limiti stabiliti dal D.M. n° 1444/1968 con le correzioni e / o gli aggiornamenti ritenuti opportuni.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.70 COMUNE DI MOIO DELLA CIVITELLA	<b>Determinazione delle densità territoriali:</b> si propone una modifica distinguendo gli standard e le densità abitative oltre che per comuni "costieri" ed "interni", anche per comuni con popolazione superiore o inferiore ai 5000 abitanti.	L’osservazione, pur considerata interessante, non comporta la necessità della richiesta modifica del dato normativo.
Osservazione N.15 (09) COMUNE DI SASSANO (Comunità Montana "Vallo di Diano")	Si chiede la modifica dei parametri delle densità territoriali.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.11 COMUNE DI BELLIZZI	Nelle tabelle rappresentative dei limiti di densità edilizia non vengono definiti e qualificatii parametri edilizi ed urbanistici: Superficie Territoriale o Fondiaria? Superficie utile lorda (assenza di definizione)	L’osservazione, pur considerata interessante, non comporta la necessità della richiesta modifica ed integrazione del dato normativo.

Art.115 – Localizzazione dei nuovi insediamenti – Densità territoriali, indirizzi localizzativi e criteri per gli insediamenti (4)

Osservazione N.34 COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO	SI CHIEDE, di non attribuire carattere prescrittivo alle indicazioni grafiche riportate nelle tavole n.1.1.1 e n.2.2.1.a in forza del quadro legislativo nazionale e regionale che, ad eccezione di ipotesi particolari, riserva alla Provincia l’elaborazione del PTCP che “... contiene disposizioni di carattere strutturale e programmatico..” a cui, di fatto, non spetta spingersi sino al punto di sostituirsi in toto alla pianificazione comunale, privando i Comuni del potere di gestione del proprio territorio e giungendo nella sostanza ad imporre prescrizioni direttamente operative e vincoli di inedificabilità, che in effetti non sono diretti a tutelare interessi sovracomunali. In oltre tali tavole dedicate rispettivamente ai tematismi della Biodiversità e della Rete ecologica provinciale e del rischio ambientale, identificano sul territorio comunale quali aree permeabili periurbane ad elevata frammentazione ecosistemica e paesaggistica le zone già oggetto di trasformazione a carattere produttivo e gli ambiti posti in contiguità al tessuto edificato, che il vigente PUC riserva ai nuovi fabbisogni insediativi. Questa disciplina normativa, prevista dalla proposta di PTCP, non consente di attuare il progetto complessivo di riassetto e di riqualificazione del sistema insediativo, che il vigente PUC articola in interventi di recupero e di nuovo insediamento.	L’osservazione fa riferimento alla cartografia e, dunque, ad essa si rimanda.
Osservazione N.38 COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA	Per aree periurbane s’intendono “le aree agricole o prevalentemente agricole contigue agli aggregati urbani e collocate tra la zona urbana e la zona agricola”; tale definizione, senza rimandare specificamente alla discrezionalità dei PUC nel definirne la perimetrazione, sembra interessare indiscriminatamente tutte quelle delicate aree di frangia urbana che definiscono la transizione tra città consolidata e le aree agricole. Laddove a tali aree, secondo l’art. 83 delle citate NTA della Proposta di Piano, viene indiscriminatamente attribuita la funzione di “evitare la saldatura dei preesistenti centri abitati mediante la tutela	L’osservazione non sembra individuare il senso delle “aree periurbane” definito dalla Carta Europea e, pertanto, non si ritiene di porla condividere..

	<p>delle attività agricole, gli elementi della naturalità ed paesaggio”, ovvero, così come specificato al comma 2 dello stesso articolo, viene prescritto ai PUC di perimetrare le aree periurbane (“agricole o prevalentemente agricole”) integralmente come “zona agricola”, in modo da inibirne ogni trasformazione, appare una prescrizione di difficile attuazione, che potrebbe causare effetti opposti alle intenzioni, legittime e condivisibili, di tutela dell’ambiente e del paesaggio espresse dal PTCP.</p> <p>Pertanto l’individuazione da parte dei PUC di aree agricole periurbane finalizzate ad evitare la saldatura tra i centri abitati, a favorire la connessione ecologica e ad ospitare spazi aperti e attrezzature appare molto corretta, ma non può essere indiscriminatamente generalizzata a tutte le aree a bassa densità poste tra aree urbane e aree agricole.</p> <p>Ciò rischia di produrre la proliferazione di urbanizzazioni diffuse a bassa densità estensivamente nelle aree agricole, nel momento in cui – appunto – sia inibita la collocazione di aree di nuova edificazione a ridosso dei centri urbani esistenti.</p> <p>E’ infatti usuale che, in base al calcolo del dimensionamento di un PUC, si renda necessario prevedere nuove aree di espansione: l’esclusione indiscriminata di tutte le aree periurbane, per come definite e normate dagli artt. 83, 84 e 115, renderebbe necessario l’utilizzo di aree libere lontane dai centri urbani, incidendo negativamente sulla qualità dei paesaggi e sulla loro tutela.</p> <p>Si CHIEDE di riformulare tali articoli richiedendo esplicitamente di delegare ai PUC l’azione di identificare aree agricole periurbane da destinare alla funzione di filtro tra città consolidata e campagna, in modo da evitare la saldatura dei preesistenti centri abitati, con la finalità di tutelare la produzione agricola, gli elementi di naturalità e le valenze paesaggistiche, di valorizzare le funzioni ricreative e per il tempo libero, con l’intento principale di inibire “trasformazioni ed utilizzazioni improprie suscettibili di indurre fenomeni di degrado ambientale”.</p>	
Osservazione N.63 AdB Regionale Destra Sele	Sarebbe utile inserire, quale indicatore delle priorità di localizza-zione, un riferimento alla presenza o meno di aree perimetrate a pericolosità e rischio idraulico ed idrogeologico di tipo elevato e molto elevato.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.77 AdB Regionale del Sarno	È necessario inserire, quale indicatore delle priorità di localizzazione, un riferimento alla presenza o meno di “aree a pericolosità e rischio idraulico elevato e molto elevato” da PSAI Autorità di Bacino. È opportuno inserire che nella localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, produttivi, commerciali vanno escluse “aree a elevato rischio da dissesti di versante e le fasce fluviali ”, sia in termini di ricadute dirette che indirette sull’assetto idrogeologico (acqua, suolo, ...).	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.

Art.116 – Indirizzi localizzativi e criteri per l'insediamento dei complessi produttivi di interesse locale – Densità territoriali, indirizzi localizzativi e criteri per gli insediamenti (5)

Osservazione N.19 COMUNE DI SALERNO	NORME DEL PTCP CHE INVADONO LA SFERA DI COMPETENZA DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE si introducono “standard ecologici” per le diverse zone del territorio comunale	L’osservazione non sembra tenere conto che i parametri introdotti, oltre che di natura ambientale, attengono alla valorizzazione del paesaggio, specifico obiettivo del PTCP. Pertanto non sembra poter essere condivisa.
Osservazione N.37 COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO	a) “L’art. 116, comma 7 lettera a) introduce una “superficie permeabile per la compensazione e mitigazione ambientale in misura non inferiore a 0,3 mq/mq fondiario”; pur condividendo l’opportunità di introdurre tale elemento, si osserva che tale valore (0,3 mq/mq) appare eccessivamente oneroso per le imprese, costrette a dotarsi di una maggiore superficie fondiaria a parità di superficie coperta da realizzare, senza incidere, se non in maniera marginale, sui principali fattori di inquinamento (rifiuti, atmosfera, acqua, acustico, radiazioni ionizzanti). Questo valore dello standard ambientale verrà a determinare, a parità di superficie coperta da realizzare per usi produttivi, un maggior consumo di suolo, e ciò è in contraddizione con uno dei principi del Piano stesso (minimizzare il consumo di suolo). Tale valore dello standard ambientale potrebbe contribuire a non garantire il rapporto di copertura del 50% (anche nel caso in cui l'edificio è monopiano - la situazione si aggrava nel caso in cui l'edificio è multipiano), previsto come massimo dalla LR 7/1998 art. 1 che ha modificato la LR 14/82. Si propone, pertanto di introdurre un valore inferiore a 0,3 mq/mq. Si propone inoltre di conteggiare ai fini delle aree a verde dello standard ambientale anche le aree a parcheggio realizzate in grigliato erboso. Si osserva, infine, la necessità di ridurre anche lo standard ambientale minimo di 0,2 mq/mq relativo agli insediamenti artigianali b) Con riferimento all’art. 116, comma 7 lettera a) si osserva, peraltro, l’incongruenza rispetto a quanto poi introdotto all’art. 127 comma 5 lettera b) circa lo “standard di sicurezza ambientale” assunto pari a 3 mq per ogni mq di superficie fondiaria, in quanto si ritiene, fatto salvo quanto già osservato al precedente punto a) e nel caso trattasi dello stesso parametro, che i due valori debbano essere coincidenti.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.15 (09) COMUNE DI SASSANO (Comunità Montana "Vallo di Diano")	Si chiede di aumentare il valore della sistemazione a verde che risulta troppo basso.	L’osservazione confligge con altra già giudicata positivamente.
Osservazione N.65 proposta dal COMUNE DI POLLA		
Osservazione N.77 AdB Regionale del Sarno	Appare opportuno introdurre tra le indicazioni da rispettare per la localizzazione di nuovi insediamenti: - assenza di interferenze dirette e/o indirette con aree a pericolosità o rischio idrogeologico elevato e molto elevato e con le fasce fluviali; - valutazione preliminare riferita ai fabbisogni idrici conseguenti alla realizzazione di nuovi impianti produttivi e verifica di sostenibilità in relazione alle risorse idriche disponibili.	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità, di una modifica del dato normativo nel senso richiesto dall’osservazione, salvo valutare la possibilità di alcune limitatissimi interventi.

Art.117 – Indirizzi localizzativi e criteri per l'insediamento dei complessi commerciali – Densità territoriali, indirizzi localizzativi e criteri per gli insediamenti (1)

Osservazione N.37 COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO	a) “L’art. 116, comma 7 lettera a) introduce una “superficie permeabile per la compensazione e mitigazione ambientale in misura non inferiore a 0,3 mq/mq fondiario”; pur condividendo l’opportunità di introdurre tale elemento, si osserva che tale valore (0,3 mq/mq) appare eccessivamente oneroso per le imprese, costrette a dotarsi di una maggiore superficie fondiaria a parità di superficie coperta da realizzare, senza incidere, se non in maniera marginale, sui principali fattori di inquinamento (rifiuti, atmosfera, acqua, acustico, radiazioni ionizzanti). Questo valore dello standard ambientale verrà a determinare, a parità di superficie coperta da realizzare per usi produttivi, un maggior consumo di suolo, e ciò è in contraddizione con uno dei principi del Piano stesso (minimizzare il consumo di suolo). Tale valore dello standard ambientale potrebbe contribuire a non garantire il rapporto di copertura del 50% (anche nel caso in cui l'edificio è monopiano - la situazione si aggrava nel caso in cui l'edificio è multipiano), previsto come massimo dalla LR 7/1998 art. 1 che ha modificato la LR 14/82. Si propone, pertanto di introdurre un valore inferiore a 0,3 mq/mq. Si propone inoltre di conteggiare ai fini delle aree a verde dello standard ambientale anche le aree a parcheggio realizzate in grigliato erboso. Si osserva, infine, la necessità di ridurre anche lo standard ambientale minimo di 0,2 mq/mq relativo agli insediamenti artigianali b) Con riferimento all’art. 116, comma 7 lettera a) si osserva, peraltro, l’incongruenza rispetto a quanto poi introdotto all’art. 127 comma 5 lettera b) circa lo “standard di sicurezza ambientale”	L’osservazione non è pertinente rispetto a tale articolo.
---	---	---

	assunto pari a 3 mq per ogni mq di superficie fondiaria, in quanto si ritiene, fatto salvo quanto già osservato al precedente punto a) e nel caso trattasi dello stesso parametro, che i due valori debbano essere coincidenti.	
<b>Art.118 – Indirizzi localizzativi e criteri per l’insediamento di complessi per servizi e/o attrezzature pubbliche di interesse locale – Densità territoriali, indirizzi localizzativi e criteri per gli insediamenti (2)</b>		
<b>Osservazione N.18 COMUNE DI BARONISSI</b>	Il comma 2 lett. a. prevede per i lotti destinati ad attrezzature sportive una sistemazione a verde del lotto non inferiore al 30% della superficie complessiva del lotto stesso, tale previsione è particolarmente penalizzante ove si intenda che tale parametro sia da rispettare anche in caso di impianti sportivi all’aperto. Si ritiene debba, eventualmente, essere fissato un indice massimo della superficie coperta (ovvero 10% dell'intera superficie destinata agli insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D); ovvero nei casi di insediamenti commerciali o direzionali nella quantità minima di 80 mq di spazio 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti )	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.44 COMUNITA' MONTANA_COMUNE DI OLIVETO CITRA</b>	<b>Indirizzi localizzativi e criteri per l’insediamento di complessi per servizi e/o attrezzature pubbliche di interesse locale</b> 1. I PUC per le aree destinate a servizi o attrezzature pubbliche di interesse locale devono documentare il relativo dimensionamento secondo i parametri del presente PTCP e disciplinare gli interventi, anche per la riorganizzazione dei complessi esistenti, secondo i seguenti criteri: a. nelle zone “A” e “B” il riuso prioritario di immobili dismessi con variazione della destinazione d’uso sia storiche a forte degrado, anche mediante sostituzioni edilizie nelle aree compromesse nei limiti delle volumetrie preesistenti; b. priorità per localizzazioni nelle aree degli “Insediamenti urbani di riqualificazione urbanistica e di riequilibrio ambientale – zone di espansione” (zone “C”) e ( <b>zone “ Cp”</b> ),prevedendone la realizzazione nell’ambito della riorganizzazione complessiva dei comparti interessati;	La presente osservazione, pur proponendo tematiche di indubbia importanza e pur avanzando richieste suffragate da riflessioni apprezzabili, riguarda tuttavia elementi già esaurientemente enunciati e coerentemente disciplinati nella proposta di Piano e pertanto, non si impone la necessità di una modifica del dato normativo.
<b>Art.119 – Indirizzi localizzativi e criteri per l’insediamento di complessi per attività turistiche, sportive e ricreative di interesse locale – Densità territoriali, indirizzi localizzativi e criteri per gli insediamenti (4)</b>		
<b>Osservazione N.37 COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO</b>	Con riferimento all’art. 119, comma 1, si osserva che nello stesso articolo non si prevede la possibilità di poter localizzare nuovi insediamenti turistici nella denominata “fascia costiera”, mentre nella tavola del PTCP n. 2.4.1, denominata “il sistema delle centralità e delle polarità territoriali”, per alcuni tratti della fascia costiera si prevede espressamente un “ambito turistico da consolidare e riqualificare”. La possibilità di consolidare non può escludere la realizzazione di nuovi insediamenti.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.10 CITTA' DI ROCCADASPIDE</b>  <b>Osservazione N.27 COMUNE DI CORLETO MONFORTE</b>	<b>Ubicazione delle zone turistiche che non trovano collocazione nelle zone B e C devono trovare collocazione nelle zone agricole più prossime e non nelle zone perurbane:</b> Essendo la zona periurbana, generalmente anche posta a ridosso dei centri abitati, una zona con una urbanizzazione diffusa con la compresenza sia di residenze ordinarie e sia di quelle legate alla produzione agricola, non si riesce a capire una tale limitazione per la collocazione della zone turistiche, ammesse però in zona agricola. La limitazione va eliminata.	L’osservazione non sembra considerare che le aree periurbane, ai sensi della Carta Europea, sono aree da tutelare: pertanto le proposte formulate non possonoessere condivise.
<b>Osservazione N.44 proposta dal COMUNITA' MONTANA_COMUNE DI OLIVETO CITRA</b>	Indirizzi localizzativi e criteri per per l’insediamento di complessi per attività turistiche, sportive e ricreative di interesse locale 1. I piani urbanistici comunali devono contenere un documentato dimensionamento dei fabbisogni per attività turistiche, utilizzando i parametri previsti dal presente PTCP. I nuovi interventi turistico-ricettivi, nel rispetto delle prescrizioni sul dimensionamento, devono essere localizzati nei centri storici, mediante il riutilizzo di aree di edifici dismessi, anche di proprietà pubblica, e nelle zone “B” e “C” e “Cp”; qualora tali zone non risultassero sufficienti, nelle zone agricole più prossime ad esse, ( <b>TOGLIERE con esclusione di</b> ) <b>include</b> quelle periurbane;	L’osservazione non sembra considerare che le aree periurbane, ai sensi della Carta Europea, sono aree da tutelare: pertanto le proposte formulate non possonoessere condivise.
<b>Art.123 – Indirizzi generali - Indirizzi operativi per il dimensionamento residenziale – (2)</b>		
<b>Osservazione N.37 COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO</b>	Con riferimento agli indirizzi operativi per il dimensionamento residenziale e richiamando tutto quanto già espresso nell’osservazione relativa agli ambiti identitari, si osserva che per perseguire gli obiettivi strategici prioritari già introdotti dall’STS D5 – Area urbana di Salerno, costituiti da riqualificazione e messa a norma della città e recupero delle aree dismesse, risulta necessario introdurre, negli indirizzi operativi per il dimensionamento residenziale, parametri e indicatori, con relativi pesi, che si sostanzino in un fabbisogno aggiuntivo capace di tradurre l’esigenza di perseguire i suddetti obiettivi che sono caratteristici dei comuni dell’area urbana di Salerno e non certo nella stessa misura, ad esempio, per i comuni dei Monti Picentini e Terminiò. Si osserva, in altre parole, la necessità di prevedere la cosiddetta “moneta urbanistica” che, per i soli comuni dell’area urbana di Salerno, deve tradursi in un fabbisogno residenziale aggiuntivo utile al perseguimento degli obiettivi strategici prioritari attraverso la compensazione urbanistica dei costi necessari per la riqualificazione dei territori comunali dell’area urbana di Salerno. Peraltro, il PUC di Salerno, già approvato con il parere favorevole della Provincia, contiene già elementi che si sostanziano in un dimensionamento residenziale che, utilizzando una diversa metodologia di calcolo, pare superare, in termini numerici, quanto indicato dal PTCP. Ulteriormente, si osserva che necessita l’introduzione, nel procedimento di dimensionamento residenziale, di un parametro che sia connesso alla presenza di nuove ed ampie zone a destinazione produttiva in quanto, come ormai sancito dalla letteratura in materia, l’insediamento di aziende determinerà un incremento della popolazione connessa agli addetti, sia impegnati direttamente nelle aziende che legati all’indotto. Si intende precisare fin da ora che non risulta accettabile una compensazione a scapito del comune di Pontecagnano Faiano dell’eventuale surplus in termini di dimensionamento residenziale del comune capoluogo nell’ambito dell’STS D5 Area urbana di Salerno.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
<b>Osservazione N.77 AdB Regionale del Sarno</b>	(osservazione TITOLO V delle Norme)INDIRIZZI OPERATIVI PER IL DIMENSIONAMENTO DEI PUC Nel quadro degli indirizzi operativi per il dimensionamento dei PUC, si osserva che in questa fase non viene definito il dimensionamento provinciale per ambiti che, per quanto si desume (cfr. art. 2 punto e.), viene demandato ad una fase successiva all’approvazione del PTCP. Una ipotesi preliminare/simulazione di tipo quantitativo relativa in particolare all’incremento di consumo e di impermeabilizzazione dei suoli non è presente neanche nel “Rapporto Ambientale”, allegato alla “Proposta di Piano”. Pertanto, non sono previste valutazioni ex ante sui potenziali impatti derivanti dalla presenza delle azioni di piano ipotizzate e soprattutto da quelle pianificabili in sede di PUC (dimensionamento abitativo, nuovi insediamenti produttivi, ecc.) alla scala di bacino. A tal proposito, sarebbe opportuno effettuare una valutazione preliminare sia complessiva, che per ambiti identitari, delle effettive possibilità di trasformazione del territorio e delle contestuali ricadute in termini quantitativi di consumo di suolo, impermeabilizzazione, prelievo di risorse idriche, pressioni e carichi insediativi in area caratterizzate da estese criticità connesse al rischio idrogeologico. In particolare, si rileva che - per l’ambito dell’Agro Nocerino Sarnese, Valle dell’Irno e Costiera - la forte pressione insediativa e le criticità connesse al rischio idrogeologico indirizzano la pianificazione a scala comunale a definire scenari di trasformazione territoriale ad una scala so-vracomunale al fine di razionalizzare le risorse e mitigare ulteriori consumi di risorse (acqua, suolo). Pertanto, a tale fine, già in questa fase di pianificazione provinciale, si potrebbero formulare possibili scenari da proporre in sede di Conferenza d’Ambito (individuare zone sature dal punto di vista insediativo, sia sul piano residenziale che produttivo, ecc.).	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.

Art.125 – Il fabbisogno aggiuntivo - Indirizzi operativi per il dimensionamento residenziale – (3)

<p>Osservazione N.15 (09) COMUNE DI SASSANO (Comunità Montana "Vallo di Diano")</p> <p>Osservazione N.65 proposta dal COMUNE DI POLLA</p>	<p>Il parametro non risulta praticabile e si chiede di abolire questo comma.</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<p>Osservazione N.64 INU</p>	<p>Alla luce di quanto previsto dall' art.125 delle Nta del Ptcp, circa gli scenari di proiezione e l’orizzonte temporale delle previsioni dei Puc, si ritiene opportuno un riallineamento dei tempi, riferendo al decennio la previsione di carichi insediativi da parte dei comuni, in quanto è con riferimento all’interesse di tale arco temporale che, nella migliore ipotesi, si dispiegano gli effetti dell’attuazione dei piani.</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>

Art.126 – Standard per gli spazi pubblici - Indirizzi operativi sugli standard per gli spazi pubblici e di uso collettivo – (2)

<p>Osservazione N.15 (09) COMUNE DI SASSANO (Comunità Montana "Vallo di Diano")</p> <p>Osservazione N.65 COMUNE DI POLLA</p>	<p>2...Nelle Disposizioni Programmatiche i Comuni devono dimensionare</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
--	---	---

Art.127 – I PUC - Indirizzi operativi per il dimensionamento degli insediamenti produttivi – (4)

<p>Osservazione N.18 COMUNE DI BARONISSI</p>	<p>Sembra particolarmente alto il dimensionamento dello “standard di sicurezza ambientale” fissato all’art. 127, comma 5, lett. b. in 3 mq. per ogni mq. di superficie fondiaria prevista. Infatti tale “indice”, ove da considerarsi aggiuntivo rispetto agli indici già fissati all’art 5 del D.M. 1444/68 per gli insediamenti produttivi1, porterebbe a dover individuare aree con destinazione produttive molto sovradimensionate rispetto alle esigenze, con aggravio economico notevole degli interventi. Tale fasce si ritiene debbano essere dimensionate rispetto al tipo di insediamento “produttivo” insediabile ovvero rispetto ai presumibili livelli di emissioni prodotte dalle attività insediabili. Sovradimensionato appare anche lo “standard aggiuntivo” fissato all’art. 132 delle N.T.A.. Infatti tale norma prevede che, nell’ambito di procedure perequative, agli standard urbanistici minimi, deve sommarsi uno standard aggiuntivo non inferiore a 10 mq di suolo ogni 30 mq di superficie utile residenziale, e/o ogni 20 mq di superficie utile terziaria e/o ogni 50 mq di superficie coperta artigianale industriale. L’applicazione di tale indice si ritiene conduca ad una vera e propria condizione di non economicità degli interventi da parte dei privati. Infatti, come si esplicita nell’esempio allegato (ALLEGATO 1), in cui si ipotizza il dimensionamento di un comparto di 10.000 mq, si hanno aree a standard pari a mq. 7.000 circa, ovvero superiori al 70 % della superficie complessiva del comparto e con un rapporto standard/abitante pari a circa 26 mq/ab.</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<p>Osservazione N.09 CMVD / COMUNE DI SAN PIETRO</p>	<p>Il Ptcp prevede una serie di studi da compiere prima dell’avvio di un nuovo insediamento industriale che rende molto farraginosa la procedura per la realizzazione di aree PIP. Quanto previsto non può però influire nel caso di insediamenti industriali per i quali le procedure di espansione sono già in corso oppure in fase di programmazione. Si ritiene che dovrebbero essere semplificate le procedure di ampliamento per le aree PIP a prescindere dal loro dimensionamento.</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<p>Osservazione N.09 CMVD / COMUNE DI SANT’ARSENIO</p>	<p>Quanto previsto dall’art.127 delle Nta non può influire nel caso di insediamenti industriali per i quali le procedure di espansione sono già in corso. Infatti, nel caso specifico, il Comune ha già approvato una variante al Piano Regolatore Generale che prevede un'estensione dell'area PIP di circa 23 ettari di cui circa 9 ettari approvati dalla Provincia e 14 da autorizzare una volta redatto il PUC. Tutti i pareri previsti dalle norme sono però già stati acquisiti per la totalità dell' estensione e pertanto non vi è la necessità di richiederli nuovamente. Si richiede pertanto di modificare l'articolato del 127 nel caso che la procedura autorizzativa di insediamenti produttivi sia già in atto.</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
<p>Osservazione N.49 COMUNE DI CAPACCIO</p>	<p>Il Comune di Capaccio, con lo scopo di perseguire “efficienza, efficacia della pubblica amministrazione”, obiettivo ricercato con il Dlgs 18 Agosto 2000, n. 267, si auspica che la proposta di PTCP 2011, attraverso disposizioni integrative dell’attuale testo delle NTA, renda legittime la metodologia e la parametrizzazione assunta nel dimensionamento residenziale – produttivo – terziario, nella formazione dei PUC la cui proposta è stata acquisita dalla Giunta comunale e pubblicata sul BURC regionale in periodo antecedente la pubblicazione sul BURC della proposta di Piano Territoriale Provinciale 2011.</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto – trattandosi di una osservazione non tendente ad una specifica modifica del dato normativo - di dover rinviare alla successiva fase di copianificazione la concreta valutazione delle istanze avanzate dal soggetto osservante.</p>

Art.128 – Attività terziarie - Indirizzi operativi per il dimensionamento degli spazi attività terziarie – (1)

Osservazione N.49 COMUNE DI CAPACCIO	Il Comune di Capaccio, con lo scopo di perseguire “efficienza, efficacia della pubblica amministrazione”, obiettivo ricercato con il Dlg 18 Agosto 2000, n. 267, si auspica che la proposta di PTCP 2011, attraverso disposizioni integrative dell’attuale testo delle NTA, renda legittime la metodologia e la parametrizzazione assunta nel dimensionamento residenziale – produttivo – terziario, nella formazione dei PUC la cui proposta è stata acquisita dalla Giunta comunale e pubblicata sul BURC regionale in periodo antecedente la pubblicazione sul BURC della proposta di Piano Territoriale Provinciale 2011.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto – trattandosi di una osservazione non tendente ad una specifica modifica del dato normativo - di dover rinviare alla successiva fase di copianificazione la concreta valutazione delle istanze avanzate dal soggetto osservante.
--------------------------------------	---	---

**Art.130 – Indirizzi generali – Perequazione, compensazione e trasferimento dei diritti edificatori – (1)**

Osservazione N.49 COMUNE DI CAPACCIO	La proposta di PUC ha assunto la compensazione urbanistica di cui all’art. 33 della Lr n. 16/ 2004 come criterio di regolamentazione di tutti gli usi comportanti trasformazione, abitativi o produttivi. Dalla zona omogenea del tipo Cd, Dd, Fd, Hd conseguono comparti, connotati da superficie territoriale St, e da edificabilità territoriale Jt. I comparti si articolano in ambiti edificabili connotati da uso zonale, e da superfici edificabili e ambiti di uso pubblico, (zone F-G-GR, spazi pubblici calibrati da standard). L'edificabilità di comparto consegue dalla posizione dei siti di trasformazione nella struttura insediativa delineata nella proposta di piano, centrale, semicentrale, periferica, periurbana. La superficie compensativa conseguente al comparto ha definizione diversa dal parametro prescelto nella Proposta di Ptcp 2011, coerente con il dimensionamento del fabbisogno sociale e funzionale. Nei comparti a prevalente uso abitativo si è dettata disciplina che consente l’intervento su aree cedute di edilizia sociale di iniziativa pubblica: regole incentivanti attraverso premialità sollecitano il promotore privato alla destinazione ad edilizia sociale di aliquote del prodotto abitativo. Si è prescritto “indice ordinario” di edificabilità compartuale, ed indice massimo. Il differenziale è di titolarità pubblica, riferimento delle premialità e dell’intervento diretto dell’amministrazione comunale (metodo legittimato nella Lr della Calabria, non impugnata dallo Stato). Pertanto, il Comune di Capaccio, con lo scopo di perseguire “efficienza, efficacia della pubblica amministrazione”, obiettivo ricercato con il Dlg 18 Agosto 2000, n. 267, si auspica che la proposta di Ptcp, attraverso disposizioni integrative dell’attuale testo delle NTA, renda legittime le scelte operate concernenti le modalità di applicazione delle disposizioni di cui agli art.li 32 – 33 della Lr 22 Dicembre 2004, n. 16, nella formazione dei PUC la cui proposta è stata acquisita dalla Giunta comunale e pubblicata sul BURC regionale in periodo antecedente la pubblicazione sul BURC della proposta di Piano Territoriale Provinciale 2011.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto – trattandosi di una osservazione non tendente ad una specifica modifica del dato normativo - di dover rinviare alla successiva fase di copianificazione la concreta valutazione delle istanze avanzate dal soggetto osservante.
--------------------------------------	--	---

**Art.131 – Riparto delle potenzialità edificatorie – Perequazione, compensazione e trasferimento dei diritti edificatori – (1)**

Osservazione N.49 COMUNE DI CAPACCIO	La proposta di PUC ha assunto la compensazione urbanistica di cui all’art. 33 della Lr n. 16/ 2004 come criterio di regolamentazione di tutti gli usi comportanti trasformazione, abitativi o produttivi. Dalla zona omogenea del tipo Cd, Dd, Fd, Hd conseguono comparti, connotati da superficie territoriale St, e da edificabilità territoriale Jt. I comparti si articolano in ambiti edificabili connotati da uso zonale, e da superfici edificabili e ambiti di uso pubblico, (zone F-G-GR, spazi pubblici calibrati da standard). L'edificabilità di comparto consegue dalla posizione dei siti di trasformazione nella struttura insediativa delineata nella proposta di piano, centrale, semicentrale, periferica, periurbana. La superficie compensativa conseguente al comparto ha definizione diversa dal parametro prescelto nella Proposta di Ptcp 2011, coerente con il dimensionamento del fabbisogno sociale e funzionale. Nei comparti a prevalente uso abitativo si è dettata disciplina che consente l’intervento su aree cedute di edilizia sociale di iniziativa pubblica: regole incentivanti attraverso premialità sollecitano il promotore privato alla destinazione ad edilizia sociale di aliquote del prodotto abitativo. Si è prescritto “indice ordinario” di edificabilità compartuale, ed indice massimo. Il differenziale è di titolarità pubblica, riferimento delle premialità e dell’intervento diretto dell’amministrazione comunale (metodo legittimato nella Lr della Calabria, non impugnata dallo Stato). Pertanto, il Comune di Capaccio, con lo scopo di perseguire “efficienza, efficacia della pubblica amministrazione”, obiettivo ricercato con il Dlg 18 Agosto 2000, n. 267, si auspica che la proposta di Ptcp, attraverso disposizioni integrative dell’attuale testo delle NTA, renda legittime le scelte operate concernenti le modalità di applicazione delle disposizioni di cui agli art.li 32 – 33 della Lr 22 Dicembre 2004, n. 16, nella formazione dei PUC la cui proposta è stata acquisita dalla Giunta comunale e pubblicata sul BURC regionale in periodo antecedente la pubblicazione sul BURC della proposta di Piano Territoriale Provinciale 2011.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto – trattandosi di una osservazione non tendente ad una specifica modifica del dato normativo - di dover rinviare alla successiva fase di copianificazione la concreta valutazione delle istanze avanzate dal soggetto osservante.
--------------------------------------	--	---

**Art.132 – Attuazione della perequazione – Perequazione, compensazione e trasferimento dei diritti edificatori – (2)**

Osservazione N.19 proposta dal COMUNE DI SALERNO	Nel PUC di Salerno già sono contemplati standard aggiuntivi sia per compensare il deficit di standard degli abitanti attuali sia per acquisire gratuitamente aree da destinare ad interventi di edilizia pubblica (PEEP e PIP). Il criterio delineato nel PUC per il dimensionamento dello standard aggiuntivo, tra l’altro calcolato in misura di gran lunga superiore al minimo fissato nelle norme di PTCP, è strettamente legato all’equilibrio nel comparto tra DEP e QST. Per la qual cosa anche in questo caso sarebbe opportuno che la norma costituisse solo un indirizzo per il pianificatore subordinato rinviando alla pianificazione comunale la definizione di dettaglio dei parametri.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter solo in buona parte condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.
Osservazione N.49 COMUNE DI CAPACCIO	La proposta di PUC ha assunto la compensazione urbanistica di cui all’art. 33 della Lr n. 16/ 2004 come criterio di regolamentazione di tutti gli usi comportanti trasformazione, abitativi o produttivi. Dalla zona omogenea del tipo Cd, Dd, Fd, Hd conseguono comparti, connotati da superficie territoriale St, e da edificabilità territoriale Jt. I comparti si articolano in ambiti edificabili connotati da uso zonale, e da superfici edificabili e ambiti di uso pubblico, (zone F-G-GR, spazi pubblici calibrati da standard). L'edificabilità di comparto consegue dalla posizione dei siti di trasformazione nella struttura insediativa delineata nella proposta di piano, centrale, semicentrale, periferica, periurbana. La superficie compensativa conseguente al comparto ha definizione diversa dal parametro prescelto nella Proposta di Ptcp 2011, coerente con il dimensionamento del fabbisogno sociale e funzionale. Nei comparti a prevalente uso abitativo si è dettata disciplina che consente l’intervento su aree cedute di edilizia sociale di iniziativa pubblica: regole incentivanti attraverso premialità sollecitano il promotore privato alla destinazione ad edilizia sociale di aliquote del prodotto abitativo. Si è prescritto “indice ordinario” di edificabilità compartuale, ed indice massimo. Il differenziale è di titolarità pubblica, riferimento delle premialità e dell’intervento diretto dell’amministrazione comunale (metodo legittimato nella Lr della Calabria, non impugnata dallo Stato). Pertanto, il Comune di Capaccio, con lo scopo di perseguire “efficienza, efficacia della pubblica amministrazione”, obiettivo ricercato con il Dlg 18 Agosto 2000, n. 267, si auspica che la proposta di Ptcp, attraverso disposizioni integrative dell’attuale testo delle NTA, renda legittime le scelte operate concernenti le modalità di applicazione delle disposizioni di cui agli art.li 32 – 33 della Lr 22 Dicembre 2004, n. 16, nella formazione dei PUC la cui proposta è stata acquisita dalla Giunta comunale e pubblicata sul BURC regionale in periodo antecedente la pubblicazione sul BURC della proposta di Piano Territoriale Provinciale 2011.	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto – trattandosi di una osservazione non tendente ad una specifica modifica del dato normativo - di dover rinviare alla successiva fase di copianificazione la concreta valutazione delle istanze avanzate dal soggetto osservante.

**Art.133 – Comparti edificatori – Perequazione, compensazione e trasferimento dei diritti edificatori – (1)**

Osservazione N.49 COMUNE DI CAPACCIO	La proposta di PUC ha assunto la compensazione urbanistica di cui all’art. 33 della Lr n. 16/ 2004 come criterio di regolamentazione di tutti gli usi comportanti trasformazione, abitativi o produttivi. Dalla zona omogenea del tipo Cd, Dd, Fd, Hd conseguono comparti, connotati da superficie territoriale St, e da edificabilità territoriale Jt. I comparti si articolano in ambiti edificabili connotati da uso zonale, e da superfici edificabili e ambiti di uso pubblico, (zone F-G-GR, spazi pubblici calibrati da standard). L'edificabilità di comparto consegue dalla posizione dei siti di trasformazione	A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto – trattandosi di una osservazione non tendente ad una specifica modifica
--------------------------------------	---	---

	<p>nella struttura insediativa delineata nella proposta di piano, centrale, semicentrale, periferica, periurbana.</p> <p>La superficie compensativa conseguente al comparto ha definizione diversa dal parametro prescelto nella Proposta di Ptcp 2011, coerente con il dimensionamento del fabbisogno sociale e funzionale. Nei comparti a prevalente uso abitativo si è dettata disciplina che consente l'intervento su aree cedute di edilizia sociale di iniziativa pubblica: regole incentivanti attraverso premialità sollecitano il promotore privato alla destinazione ad edilizia sociale di aliquote del prodotto abitativo.</p> <p>Si è prescritto "indice ordinario" di edificabilità compartuale, ed indice massimo. Il differenziale è di titolarità pubblica, riferimento delle premialità e dell'intervento diretto dell'amministrazione comunale (metodo legittimato nella Lr della Calabria, non impugnata dallo Stato).</p> <p>Pertanto, il Comune di Capaccio, con lo scopo di perseguire "efficienza, efficacia della pubblica amministrazione", obiettivo ricercato con il Dlg 18 Agosto 2000, n. 267, si auspica che la proposta di Ptcp, attraverso disposizioni integrative dell'attuale testo delle NTA, renda legittime le scelte operate concernenti le modalità di applicazione delle disposizioni di cui agli art.li 32 – 33 della Lr 22 Dicembre 2004, n. 16, nella formazione dei PUC la cui proposta è stata acquisita dalla Giunta comunale e pubblicata sul BURC regionale in periodo antecedente la pubblicazione sul BURC della proposta di Piano Territoriale Provinciale 2011.</p>	<p>del dato normativo - di dover rinviare alla successiva fase di copianificazione la concreta valutazione delle istanze avanzate dal soggetto osservante.</p>
--	---	--

**Art.137 – Principi di perequazione – Perequazione, compensazione e trasferimento dei diritti edificatori – (2)**

<p><b>Osservazione N.10 CITTA' DI ROCCADASPIDE</b></p> <p><b>Osservazione N.27 COMUNE DI CORLETO MONFORTE</b></p>	<p><b>Principi di perequazione: Comma 1 lettera a:</b> occorre chiarire che il comparto riguarda sia quello continuo discontinuo, così come definito all'articolo 134.</p> <p>Art.134: Comparti edificatori continui e discontinui</p> <p>1. Il comparto potrà essere: continuo, quando le aree che lo compongono sono confinanti senza soluzione di continuità;</p>	<p>A seguito di attenta ed approfondita analisi delle tematiche proposte, si è ritenuto di poter sostanzialmente condividere i rilievi effettuati e le richieste conseguenti. Pertanto, al fine di valorizzare gli spunti condivisibili offerti dal soggetto osservante, si ritiene ammissibile la possibile previsione di una integrazione del dato normativo.</p>
---	--	---